

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	22
GIUSTIZIA (II) .....	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	80
DIFESA (IV) .....	»	99
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	103
FINANZE (VI) .....	»	137
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	149
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	151

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TipI.**

---

---

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	152
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	166
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	181
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	186
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	192
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	244
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	250
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	251

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.** (Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge all'esame del Comitato, la quale, al fine di modificare la vigente normativa in materia di aree protette, correttamente interviene mediante puntuale novellazione della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. Evidenzia peraltro la presenza di alcune disposizioni recanti modifiche non testuali a preesistenti fonti, che andrebbero pertanto riscritte in termini di novella alle fonti medesime. Per quanto riguarda la formulazione dei due articoli recanti deleghe, dà atto che i principi e i criteri direttivi ivi contenuti risultano adeguatamente enucleati e differenziati rispetto all'oggetto, ma

fa anche presente che sussistono talune criticità per quanto invece concerne i termini di esercizio delle deleghe legislative conferite. Segnala anche che il testo necessita di affinamenti relativamente alla formulazione di alcune disposizioni, di cui andrebbe uniformata la formulazione, esplicitato il contenuto o chiarita la portata normativa, come nel caso dell'articolo 4, comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), n. 1), che richiama il criterio della rappresentatività delle associazioni scientifiche, senza fornire parametri per la valutazione comparativa del grado di rappresentatività posseduto da ciascuna associazione. Sul piano, infine, dei rapporti con le fonti subordinate del diritto, evidenzia in particolare che l'articolo 2-bis, affida ad un decreto interministeriale la disciplina, nell'ambito delle aree protette, di misure di incentivazione fiscale, demandando allo stesso decreto – senza che sia predefinita una cornice entro la quale la discrezionalità possa essere esercitata – la determinazione degli elementi essenziali delle agevolazioni in questione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4144 come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto modifica la vigente normativa in materia di aree protette, intervenendo perlopiù in forma di novella sulla legge quadro della materia (legge 6 dicembre 1991, n. 394); nel titolo non risulta tuttavia presente un riferimento alle disposizioni di delega presenti nel testo, con specifico riguardo a quella di cui all'articolo 28, relativa all'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;

*sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente:*

il testo, nell'innovare profondamente la vigente normativa di settore, interviene, nella generalità dei casi, in forma puntuale sulla legge n. 394 del 1991. Il coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali, risulta assente in un numero limitato di casi. In particolare, l'articolo 2 modifica e integra in maniera non testuale l'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di destinazione del contributo di sbarco da parte dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e dei comuni nel cui territorio insistono isole minori; all'articolo 12, il comma 3 sopprime le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, senza abrogare le relative disposizioni (in particolare, commi terzo, quinto e sesto del medesimo articolo 28), mentre il comma 5 incrementa in maniera non testuale l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

la proposta di legge, all'articolo 2-*bis*, demanda ad un decreto del Ministro dello

sviluppo economico, d'intesa [rectius: di concerto] con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina, nell'ambito delle aree protette, di "misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale" (comma 1), demandando allo stesso decreto la determinazione di "ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari" delle agevolazioni in questione (comma 2); la disposizione affida così ad una fonte secondaria del diritto, in assenza di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata, la definizione dell'intera disciplina;

inoltre, la proposta di legge, all'articolo 25, amplia i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità, disciplinato esclusivamente dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 giugno 2011, che ne ha disposto l'istituzione, ed integrando così una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

infine, la proposta di legge, all'articolo 9-*ter*, prevede l'adozione di un "regolamento del Ministero delle politiche agricole [alimentari] e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute", piuttosto che di concerto tra i Ministri prima indicati;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:*

con riferimento alla formulazione delle norme di delega, contenute, rispetti-

vamente, all'articolo 27 (istituzione del Parco del Delta del Po) e all'articolo 28 (introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi eco sistemici), i principi e i criteri direttivi ivi contenuti risultano adeguatamente enucleati e differenziati rispetto all'oggetto;

per quanto invece riguarda i termini di esercizio delle due deleghe:

l'articolo 27, comma 1, fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, particolarmente breve anche in relazione al termine di due anni per l'esercizio della delega integrativa e correttiva. La congruità di tale termine – per costante indirizzo del Comitato per la legislazione – andrebbe valutata alla luce della procedura prevista dal comma 3, che, nel caso di specie, prevede la previa intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Veneto (per la cui sigla non è fissato un termine) e un doppio parere parlamentare: il primo parere, obbligatorio, deve essere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema; il secondo parere – eventuale (e riguardante lo schema nel suo complesso e non le “osservazioni del Governo”, come scritto nel testo) – da esprimere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, cui il Governo è obbligato “qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari”;

l'articolo 28, al comma 1, fissa il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 3 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univoca-

mente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla ‘tecnica dello scorrimento’” e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

il medesimo articolo 28, al comma 4, dispone inoltre che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, piuttosto che entro ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell'esercizio della delega;

sempre sul piano della formulazione del testo, la proposta di legge, all'articolo 4, comma 1, capoverso 8-ter, lettera b), n. 1), con disposizione di cui andrebbe chiarita la portata normativa, stabilisce che un componente del consiglio direttivo dell'ente parco è nominato su designazione “delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell'ISPRA”;

inoltre, all'articolo 5, novella in più punti la legge n. 394 del 1991 recando specifiche disposizioni applicabili alle aree contigue alle aree protette (di cui all'articolo 32 della citata legge), alle quali talvolta si riferisce utilizzando diverse denominazioni, quali “territori adiacenti” “aree contigue ed esterne”, che dovrebbero invece essere uniformate al fine di individuare univocamente la normativa applicabile a tali aree;

infine, gli articoli recanti novelle contengono rubriche che si limitano a richiamare gli estremi delle disposizioni novellate, senza nessun riferimento ai relativi oggetti (cosiddetti “titoli muti”);

sul piano del coordinamento interno al testo, la proposta di legge, all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso comma 2,

lettera c), prevede quale organo dell'Ente parco il Revisore unico dei conti; la successiva lettera c), capoverso comma 10, nell'enucleare le funzioni dell'organo, si riferisce invece al Collegio dei revisori dei conti;

sempre con riferimento al coordinamento interno al testo, nell'ambito dell'articolo sono presenti numerose clausole di invarianza finanziaria, formulate anche in termini di novella della legge n. 394 del 1991: a titolo esemplificativo, nell'ambito dell'articolo 1, la clausola di invarianza finanziaria viene ripetuta sia nel nuovo comma 9-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 394, sia nel comma 2;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

la proposta di legge reca alcune previsioni recanti termini che dovrebbero essere meglio precisati o ridefiniti. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), introduce nell'ambito dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 il comma 9-*quater*, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione dei compiti dell'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Per l'adozione di tale decreto non è previsto alcun termine, mentre si prevede che l'ISPRA adegui il proprio statuto "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto"; all'articolo 4, comma 1, lettera g), il capoverso 14 fissa il termine del 1° gennaio 2017 entro il quale tutti gli Enti parco devono avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze; il capoverso 14-*bis* prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza fissare il relativo termine; infine, l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*quaterdecies* stabilisce che "A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 2-*bis*, comma 2, si verifichi la coerenza della disposizione ivi contenuta – che demanda l'intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata – con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 27, si valuti la congruità del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, anche alla luce della procedura prevista al comma 3 per la sua adozione, contestualmente valutando la congruità del riferimento alle "osservazioni del Governo" quale oggetto della deliberazione parlamentare ai sensi del comma 3, quinto periodo;

al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all'articolo 28, comma 3, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio;

al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, al medesimo articolo 28, al comma 4, si sostituisca il riferimento alla "data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo", con quello più corretto, alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi eventualmente adottati nell'esercizio della delega.

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 4, comma 1:

a) al capoverso 4, laddove stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nomina del presidente del parco è adottato d'intesa con i presidenti delle Regioni interessate o, in assenza di intesa, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si dovrebbe chiarire se, come sembra dal dato testuale, le due procedure delineate si configurano come alterative;

b) al capoverso 8-ter, lettera b), n. 1), si dovrebbe chiarire il richiamo al criterio della rappresentatività delle associazioni scientifiche (che non risulta presente nell'ordinamento) ivi contenuto e l'alternatività e quindi fungibilità tra un rappresentante di associazioni evidentemente di stampo privatistico e un rappresentante di un ente pubblico quale l'ISPRA;

sulla base delle indicazioni contenute in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute all'articolo 2 e all'articolo 12, commi 3 e 5, che incidono sul tessuto normativo vigente in modo non testuale;

si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 9-ter, nel senso di prevedere che il regolamento è adottato con decreto di concerto tra i Ministri (e non tra i Ministeri) in essa indicati;

all'articolo 19-bis, si dovrebbe valutare l'opportunità di circostanziare il rinvio alla Convenzione degli Appennini, che la proposta di legge richiama genericamente, sottoscritta il 24 febbraio 2006 da Ministero dell'ambiente, Anci, Upi, Uncem, Legambiente, Federparchi e dalle 15 Regioni interessate dalla dorsale appenninica;

si valuti la soppressione delle disposizioni contenute all'articolo 25, che incidono in maniera non testuale su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

valuti infine la Commissione l'opportunità di accorpate le disposizioni di carattere finanziario. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.55.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	8
---	---

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.15 alle 15.25, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

## COMMISSIONI RIUNITE

### **XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro informale con il Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei, il Mercato Unico Digitale europeo e la protezione dei Dati Personali, Dara Murphy, sui temi inerenti il suo portafoglio .....

9

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE**

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

**Incontro informale con il Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei, il Mercato Unico Digitale europeo e la protezione dei Dati Personali, Dara Murphy, sui temi inerenti il suo portafoglio.**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.40 alle 16.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 10

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle  
16.05 alle 16.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Atto n. 389) *(Deliberazione)* ..... 11

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Atto n. 389).**

*(Deliberazione).*

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti

dei gruppi, delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze del 7 marzo scorso, è stata acquisita dalle Presidenze delle Commissioni l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389), secondo il programma di audizioni predisposto in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Le Commissioni approvano la proposta del Presidente.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il gruppo M5S abbia indicato alcuni soggetti

che considera opportuno ascoltare nell'ambito dell'indagine conoscitiva, ma che solo pochi tra di essi siano stati inseriti nel calendario di audizioni già informalmente predisposto dalle presidenze.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in riferimento al rilievo espresso dal deputato Pesco, evidenzia come, tra i soggetti indicati dal gruppo M5S, siano stati inseriti nel calendario delle audizioni il professor Ranieri Razzante, il dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nonché i rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP), rilevando pertanto come circa la metà delle indicazioni espresse dal gruppo M5S siano state accolte.

Carlo SIBILIA (M5S) condivide il rilievo espresso dal deputato Pesco, rilevando l'opportunità di integrare il calendario delle audizioni inserendovi anche altri soggetti segnalati dal gruppo M5S.

Donatella FERRANTI, *Presidente della II Commissione*, rileva come, tra i soggetti segnalati dal gruppo M5S, sia compreso il dottor Gianfranco Donadio, magistrato della Procura nazionale antimafia: dal momento che la predetta Procura sarà ascoltata nell'ambito dell'indagine, nella persona del Procuratore nazionale, Franco Roberti, ritiene che anche tale indicazione, oltre a quelle già richiamate dal Presidente Bernardo, sia già stata accolta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come, nell'individuare i soggetti da audire nell'ambito di attività conoscitive, la Commissione Finanze normalmente se-

gua il criterio di invitare gli esponenti apicali dei diversi soggetti, nonché le rappresentanze di categoria. Nel caso specifico occorre anche tenere presente la necessità di circoscrivere l'ambito delle audizioni, in considerazione degli spazi di tempo ridotti a disposizione delle Commissioni.

Carlo SIBILIA (M5S) considera ragionevoli i criteri richiamati dal Presidente Bernardo ma ritiene che, entro tale ambito, sia comunque possibile ascoltare qualche ulteriore soggetto che potrebbe fornire un apporto significativo alle Commissioni ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Donatella FERRANTI, *Presidente della II Commissione*, rileva come i criteri richiamati dal Presidente Bernardo siano ordinariamente seguiti anche dalla Commissione Giustizia, fatta salva l'eventuale necessità di ascoltare anche ulteriori soggetti che possano rispondere a specifiche esigenze di approfondimento da parte della Commissione.

Michele PELILLO (PD), con riferimento ad alcuni dei nominativi indicati dal gruppo M5S, ritiene che non sia opportuno ascoltare singoli dipendenti di istituti bancari.

Donatella FERRANTI, *Presidente della II Commissione*, condivide la preoccupazione espressa dal deputato Pelillo, ritenendo tuttavia possibile ascoltare, in qualità di esperti, soggetti che siano responsabili delle funzioni antiriciclaggio nell'ambito di specifici operatori creditizi.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Utilitalia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche ..... 13

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

**Audizione dei rappresentanti di Utilitalia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170**

**Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate. C. 3925 Scanu ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate.**

**C. 3925 Scanu.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, rileva preliminarmente che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'impulso alla presentazione di una proposta di legge specificamente volta ad assicurare al personale delle Forze armate la garanzia della salute e della sicurezza sul lavoro nasce dal lavoro

svolto in questa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, costituita il 30 giugno 2015, la cui attività, a sua volta, prende le mosse dai lavori di tre distinte Commissioni di inchiesta operanti nelle legislature precedenti. In particolare, nella seduta di giovedì 26 maggio 2016, la Commissione parlamentare ha approvato, con un solo voto contrario, una proposta di relazione in materia di sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale nelle Forze armate (Doc. XXII-*bis*, n. 7), di cui è stato relatore il presidente della medesima Commissione, Gian Piero Scanu, che reca anche un articolato che corrisponde sostanzialmente a quello oggi all'esame della Commissione.

Secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagna la proposta di legge, sottoscritta da deputati rappresentativi di pressoché tutti i gruppi presenti alla Camera dei deputati, dai lavori della Commissione di inchiesta sono emerse diverse criticità che investono l'attività del personale delle Forze armate, già messe in evidenza dalle Commissioni insediate nelle scorse legislature e che non hanno ancora trovato soluzione, quando, addirittura, non risultano essersi aggravate. Da questa

constatazione, pertanto, origina l'esigenza di intervenire per legge, nel minore tempo possibile, sulla normativa vigente, recata, in particolare, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e dalle disposizioni regolamentari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Sempre come si legge nella relazione illustrativa, la proposta di legge si muove lungo tre distinte direttrici, la prima delle quali è l'esigenza di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso la previsione di specifici meccanismi di attuazione che tengano conto – è questa la seconda linea direttrice – della specificità del settore, secondo modalità già individuate dalla giurisprudenza, la quale, come ha sottolineato la Corte di Cassazione in alcune sue importanti pronunce, pur essendo innegabile, non può essere invocata per giustificare una riduzione dei livelli di tutela previsti dall'ordinamento per la generalità dei lavoratori, né per ridimensionare la responsabilità del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni. Infine, la proposta si basa sul coinvolgimento delle figure professionali che, per il loro grado di conoscenza e per il continuo aggiornamento, meglio possono garantire l'effettività della prevenzione dei rischi e delle misure cautelari.

In estrema sintesi, la proposta di legge in esame si muove lungo due direttrici di intervento complementari, volte a promuovere, da un lato, una revisione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle Forze armate, al fine di limitare elementi di specialità che non si rendano necessari in relazione alle peculiarità delle attività svolte e, dall'altro, ad estendere anche al personale militare le tutele assicurate, in materia di rischi e malattie professionali, nell'ambito della gestione INAIL.

Venendo, quindi, al contenuto della proposta di legge, che consta di diciassette articoli, fa presente che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle dispo-

sizioni dei primi due articoli e degli articoli da 12 a 16, mentre i restanti articoli verranno illustrati dal collega Casati. In primo luogo, rileva che, sulla base dell'articolo 1, la nuova disciplina si applica alle Forze armate, in cui si intende ricompresa anche l'Arma dei carabinieri. Tale specificazione corrisponde a quella contenuta nell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con l'articolo 2, che modifica il medesimo articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si rende derogabile anche per le Forze armate l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del richiamato testo unico. In proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, nella sua attuale formulazione, prevede che le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo si applichino per specifici settori, tra cui le Forze armate, nelle quali viene esplicitamente compresa l'Arma dei carabinieri, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la protezione civile, le strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le università, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate mediante specifici decreti. Per le Forze armate tale compito di adeguamento della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato esercitato dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40.

Tra le disposizioni derogabili è attualmente compresa anche quella richiamata nell'articolo in esame, ossia l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 81, secondo cui, ai fini della disciplina prevista dal testo unico, si considera datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, co-

munque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione, o dell'unità produttiva, nella quale il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nell'ambito dell'ordinamento militare, l'attribuzione delle funzioni di datore di lavoro è disciplinata dall'articolo 246 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che, salvo le eccezioni ivi previste, prevede che esse facciano capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa. Il comma 2 prevede che, nel rispetto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, l'articolo 12 dispone, al comma 1, l'abrogazione delle disposizioni del richiamato articolo 246, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Il medesimo articolo 12, reca altre abrogazioni in relazione alle altre previsioni della proposta di legge. In particolare, si sopprimono anche gli articoli da 260 a 263 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, l'istituzione di appositi servizi di vigilanza che operano

nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonché nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, l'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza, le funzioni dei servizi di vigilanza e il personale addetto ai servizi di vigilanza. Viene soppresso, altresì, l'articolo 270, che attualmente attribuisce ad un apposito decreto del Ministro della difesa il compito di determinare le funzioni ispettive e le relative modalità attuative. Il comma 2 del medesimo articolo 12 prevede che i rinvii a disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 si intendano riferiti alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.

Per quanto attiene alla tutela previdenziale attraverso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricorda che nella relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta si lamenta l'inadeguatezza dell'attuale disciplina, che trova causa non già nell'entità delle provvidenze previste dall'ordinamento vigente, ma nelle incongruenze e criticità del procedimento di attribuzione delle provvidenze stesse, evidenziate anche dalla giurisprudenza sviluppatasi a seguito delle azioni proposte dagli interessati, cui è stato negato il riconoscimento delle prestazioni richieste. In questo contesto, l'articolo 13 stabilisce l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente al personale soggetto all'assicurazione ai sensi degli articoli 1 e 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, i quali individuano, rispettivamente, le attività ed i soggetti sottoposti all'assicurazione obbligatoria. L'assicurazione è attuata dall'INAIL per l'amministrazione dalla quale il personale interessato dipende con il sistema di gestione per

conto dello Stato di cui al decreto interministeriale 10 ottobre 1985. Infine, si demanda ad uno specifico decreto la modifica e l'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del medesimo decreto n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale militare sulla base della verifica delle denunce ricevute.

In proposito, ricorda che con una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009, si è stabilito che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretino nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. Tale disposizione è stata successivamente richiamata dall'articolo 2264 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In relazione a tali previsioni, l'articolo 14 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, al personale delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri non si applichi l'istituto dell'equo indennizzo. Tale istituto è già stato abrogato, a decorrere dal 6 dicembre 2011, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 per le altre categorie di pubblici dipendenti, tranne che per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, al Corpo dei vigili del fuoco e al soccorso pubblico, i quali, pertanto, al pari dei lavoratori del settore privato, restano soggetti esclusivamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL, con conseguente applicabilità della relativa normativa. Per effetto dell'abrogazione prevista dall'articolo 14, il richiamato istituto resterebbe vigente per il restante personale del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e

Polizia penitenziaria), del corpo dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Ritiene utile ricordare che – con una disposizione inserita nel corso dell'esame alla Camera – l'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, attualmente all'esame del Senato, prevede che al personale della polizia locale si applichino gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

L'articolo 15, al fine di scongiurare riduzioni dei livelli di tutela garantiti al personale delle Forze armate e in considerazione della loro peculiari caratteristiche, dispone la cumulabilità delle speciali provvidenze già previste dall'ordinamento in favore di tale personale con le prestazioni indennitarie garantite dall'INAIL, nonché l'incumulabilità delle prestazioni che traggono origine dallo stesso evento lesivo e assolvono alla medesima funzione. Ai sensi del comma 1, per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, resta ferma l'applicazione del trattamento privilegiato ordinario e dei trattamenti speciali correlati alla causa di servizio, cioè le provvidenze ai familiari di militari vittime del servizio, l'indennizzo privilegiato aeronautico, le provvidenze alle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e le provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio, così come disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, i quali rimangono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per raccordare le diverse provvidenze e precludere eventuali valutazioni contraddittorie sulla titolarità delle stesse, il comma 2 prevede che la presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisca condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze in precedenza richiamate. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del

riconoscimento del diritto alle provvidenze stesse. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito del medesimo accertamento. Ai sensi del comma 3, infine, si dispone l'incumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione ordinaria di inabilità al lavoro con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, fino a concorrenza della rendita stessa.

L'articolo 16 reca le norme transitorie per disciplinare, da un lato, i procedimenti in corso e, dall'altro, gli infortuni verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore del nuovo regime. In particolare, il comma 1 dispone l'interruzione, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei procedimenti amministrativi in corso relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e del rimborso delle connesse spese di degenza, nonché del diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata. Sulla base dei successivi commi 2 e 3, la denuncia oggetto del procedimento interrotto e la documentazione sanitaria acquisita sono trasmessi telematicamente dall'Amministrazione della difesa all'INAIL, che, sulla base del comma 4, ha trenta giorni di tempo per comunicare all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, come previsto dall'articolo 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. In caso di inosservanza dell'obbligo di trasmissione, il comma 3 dispone, a carico del funzionario responsabile del procedimento, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per omessa o tardiva denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Il successivo comma 5 dispone l'obbligo di presentare denuncia degli infortuni e delle malattie professionali verificatisi prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame entro dodici mesi, a pena di decadenza. Sulla base del comma 6, infine, il rigetto della domanda di equo indennizzo, con sentenza passata in giu-

dicato, per insussistenza del nesso di causalità tra l'attività di servizio e la patologia, preclude la proposizione della domanda di riconoscimento di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la patologia oggetto del giudizio.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 17 esclude l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame alle patologie per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stato riconosciuto in via definitiva il diritto all'equo indennizzo o alla pensione per causa di servizio.

Infine, d'accordo con il collega relatore per la XII Commissione, osserva l'opportunità di proseguire nell'esame della proposta di legge dopo l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni, che consenta di approfondire alcune questioni su cui bisognerebbe acquisire l'avviso di soggetti esperti.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore per la XII Commissione*, precisa che nella sua relazione si soffermerà sugli articoli da 3 a 11 della proposta di legge in esame, che novellano in più parti il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

In particolare, l'articolo 3, introducendo un nuovo articolo 3-*bis* al decreto legislativo n. 81 del 2008, ridefinisce gli obblighi posti a carico del datore di lavoro delle imprese appaltatrici operanti per l'Amministrazione della difesa e disciplina lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nell'ambito della stessa Amministrazione della difesa. Il comma 1 stabilisce che gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal predetto decreto legislativo, in relazione al personale utilizzato dalle imprese appaltatrici operanti per l'Amministrazione della difesa, sono a carico del datore di lavoro delle stesse imprese appaltatrici, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 26 del citato Testo unico, che individua gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto. Il comma 2 dispone che anche nell'ambito dell'Amministrazione della difesa le visite e gli accertamenti finalizzati alla sorve-

gianza sanitaria (di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008) sono effettuati dal medico competente che, per accertamenti diagnostici, può comunque avvalersi dei servizi sanitari delle Forze armate (ai sensi della disciplina vigente in materia di accertamenti dei casi di infermità e psico-fisici). Il comma 3 definisce le attività del Servizio sanitario militare per la tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa nei seguenti termini: svolge attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa; fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate; definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando anche i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente disciplina la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel senso di prevedere, tra le competenze di tale Commissione, anche quella di elaborare, sentita ciascuna Forza armata, appositi protocolli sanitari per la somministrazione della profilassi vaccinale al personale dell'Amministrazione della difesa. Si prevede che tali protocolli dovranno indicare, tra l'altro, le cautele da osservare e gli accertamenti da eseguire al fine di escludere o ridurre, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini.

L'articolo 5 aggiunge ai compiti attribuiti all'INAIL (dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008) anche quello di fornire alle Forze armate assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 6, intervenendo sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, attribuisce la vigilanza sui luoghi di lavoro delle Forze armate, attualmente affidata a servizi sanitari e tecnici interni alla stessa Amministrazione, al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, prevedendo che esso possa avvalersi dei servizi sanitari e tecnici individuati dall'Amministrazione della difesa. Attualmente, nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 7, attraverso una modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende a determinate zone l'obbligo secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Le zone oggetto dell'estensione del suddetto obbligo sono quelle di cui all'articolo 2185 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che comportano un'esposizione all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico e, in particolare, le zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo.

Rileva, altresì, che l'articolo 8 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di valutazione dei rischi, prevedendo che nel documento in cui sono valutati i rischi inerenti l'attività lavorativa devono essere ricomprese anche le attività o le mansioni comportanti operazioni connesse ad attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate. In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 8, fa riferimento alla frequentazione di luoghi situati in prossimità di tali attrezzature, comprese: le operazioni in cui si è esposti all'uranio impoverito ed altro materiale bellico di cui articolo 2185 del

Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010); l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico di cui articolo 1079, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Inoltre, è previsto che il documento di valutazione rischi debba contenere anche le profilassi vaccinali previste da appositi protocolli sanitari per il personale dell'Amministrazione della difesa (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 9, attraverso una modifica all'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rafforza l'autonomia degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, precisando che questi adempiono le proprie funzioni in piena autonomia anche nei confronti di autorità gerarchicamente sovraordinate.

Richiama, quindi, l'articolo 10, che estende (attraverso l'inserimento della lettera *b-bis*) al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008) l'obbligo di informazione nei riguardi dei lavoratori relativamente ai pericoli connessi alle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e scientifico. La norma, in sostanza, obbligherebbe il datore di lavoro ad informare i propri lavoratori, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri, temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

Il successivo articolo 11, modificando l'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estende l'obbligo, per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente anche nei casi in cui essa sia resa necessaria dalla valutazione dei rischi inerenti alle attività o mansioni svolte nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa.

Vengono altresì aggiunte alle visite mediche comprese nella sorveglianza sanita-

ria, a cura e spese del datore di lavoro, anche le profilassi vaccinali che dovranno essere elencate in appositi protocolli sanitari previsti per il personale dell'Amministrazione della difesa.

Fa presente, inoltre, che la sorveglianza sanitaria comprende l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo preventivo, volte a verificare, sia prima dell'avvio del lavoro che nel tempo, l'adeguatezza del rapporto tra condizione di salute e condizioni di lavoro.

Si associa, infine, alla richiesta già avanzata dal relatore per la XI Commissione, di svolgere preliminarmente un breve ciclo di audizioni. Al riguardo, precisa che l'intento dei relatori non è certamente quello di duplicare il lavoro, ampio e articolato, svolto presso la Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, che ha portato alla predisposizione della proposta di legge in discussione. Si tratta, piuttosto, di svolgere alcune audizioni mirate, volte ad approfondire determinati aspetti tra i quali cita, in particolare, il coinvolgimento dell'INAIL rispetto alle missioni militari che hanno luogo all'estero e la questione della possibile estensione della disciplina prevista dalla predetta proposta di legge alle Forze dell'Ordine che fanno capo al Ministero dell'interno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, chiede se vi siano deputati che intendono intervenire, segnalando che la discussione proseguirà anche dopo lo svolgimento delle audizioni richieste dai relatori.

Paola BINETTI (Misto-UDC) segnala l'opportunità di approfondire con attenzione le disposizioni del provvedimento in oggetto, tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta dagli appartenenti alle Forze armate.

Paola BOLDRINI (PD), intervenendo anche in qualità di componente della

Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, oltre che della XII Commissione, evidenzia l'importanza della proposta di legge in esame, che nasce dall'esigenza di introdurre strumenti e misure volti ad assicurare una maggiore tutela, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, agli appartenenti alle Forze armate.

Precisa che costoro devono essere considerati dei lavoratori, soprattutto a seguito del venir meno dell'obbligatorietà del servizio militare di leva.

Davide TRIPIEDI (M5S), concordando con la proposta dei relatori di effettuare un breve ciclo di audizioni prima di proseguire l'esame della proposta di legge, auspica tuttavia che le Commissioni, nella scelta dei soggetti da audire, tengano pienamente conto del notevole lavoro già svolto dalla Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, allo scopo di evitare inutili duplicazioni e di procedere speditamente all'approvazione del provvedimento.

Giulia GRILLO (M5S), evidenzia come la proposta di legge in esame, sottoscritta

da un numero particolarmente elevato di deputati appartenenti a vari gruppi parlamentari, rappresenti una svolta epocale, ponendosi essa l'obiettivo della tutela dei lavoratori presso le Forze armate. Ciò premesso, ritiene che le audizioni dovrebbero essere particolarmente limitate e circoscritte all'analisi di specifici aspetti, considerato il lavoro particolarmente ampio e approfondito svolto dalla Commissione di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, convenendo sull'opportunità di acquisire innanzitutto la documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, avverte che, sentita anche la XI Commissione, i gruppi potranno far pervenire le proprie segnalazioni in merito alle audizioni da svolgere, con riferimento al provvedimento in discussione, entro la giornata di mercoledì 29 marzo 2017. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	23
5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego .....	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	53
5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche amministrazioni .....	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	55
5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico dei ministri .....	23
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	56

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	24
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	24

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (esame emendamenti C. 4286-A Governo – Rel. Lattuca). Emendamenti C. 4268-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	57
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	48
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	58
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	59

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 14.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### 5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, sottolineando che l'incremento degli stipendi dei dipendenti pubblici promesso dal Governo appare irrisorio – soprattutto se lo si raffronta all'andamento della contrattazione nell'ambito del settore privato – nonché assolutamente insufficiente a far

recuperare potere d'acquisto di tali lavoratori. Ritiene che l'accordo siglato di recente dal Governo con i sindacati, raggiunto a pochi giorni dallo svolgimento del referendum costituzionale, abbia rivestito esclusivamente una valenza elettorale.

##### 5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche amministrazioni.

Domenico MENORELLO (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (CI) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ritiene imprecisa e poco esauriente in merito al rispetto della normativa richiamata nell'interrogazione in titolo.

##### 5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall'articolo 14 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico dei ministri.

Daniilo TONINELLI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo quanti e quali Ministeri abbiano rispettato per il 2017 la tempistica prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'adozione della direttiva annuale ivi prevista.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, osserva che, dai dati in suo possesso, diversi Ministeri non hanno ancora emanato le direttive generali, atti fondamentali di indirizzo politico, che sviluppano la pianificazione strategica di ciascun Ministero e appaiono necessari per l'attività dell'amministrazione. Fa notare che, in assenza di tali importanti atti d'indirizzo, appare impossibile per i dirigenti apicali della pubblica amministrazione operare in modo corretto ed essere valutati per l'attività svolta, sottolineando il rischio che, in assenza di tali parametri certi, si attribuiscono premi a pioggia, slegati dal merito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128

Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ricorda che le proposte di legge in materia elettorale sono iscritte nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 marzo prossimo, con la formula «ove concluso dalla Commissione». A tal proposito, comunica che, a seguito delle determinazioni assunte nella seduta di ieri dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con la posizione contraria del gruppo del Movimento 5 Stelle, ha provveduto a scrivere alla Presidente della Camera per rappresentarle l'esigenza che la Commissione disponga di maggior tempo per proseguire e concludere l'esame in sede referente delle proposte di legge in titolo.

Giovanni CUPERLO (PD) si dichiara, innanzitutto, in accordo con molte cose che sono state dette nella seduta di ieri, in particolare dal collega Giorgis. Concorda in primo luogo sulla ricerca di uno sbocco condiviso partendo da alcuni nodi, come i collegi uninominali, il premio di maggioranza e le soglie di sbarramento. Ritiene che è il buon senso che deve suggerire ai gruppi come priorità l'impegno a confrontarsi su questi temi.

Desidera aggiungere a quanto detto che, dopo la parabola disastrosa dell'*Italicum* che ha segnato la legislatura in corso, la questione del metodo diventa di

sostanza e non solo procedurale. Bisogna quindi evitare il ripetersi di percorsi extraparlamentari che portano il Parlamento a ratificare decisioni prese fuori dalle sue Aule. Va restituita alla Camera la potestà che le è propria. In questo senso trova giustificazione il rinvio dell'esame, se però coincide con tempi certi ed è un errore l'inerzia funzionale a una o a un'altra forza politica.

Osserva che dalle audizioni svolte si può trarre una griglia di opzioni utili per lavorare alla costruzione di un testo base. Condivide la preoccupazione del collega Sisto per lo scivolamento del tema della legge elettorale nelle retrovie dell'agenda politica, anche se dovuto a fasi congressuali di una forza politica. È infatti in gioco la tenuta democratica del nostro sistema politico e non saranno sufficienti microinterventi sulla legge elettorale, consequenziali alle sentenze della Corte costituzionale. Va infatti trovato un equilibrio tra la domanda di rappresentatività, dimostrata con forza dal *referendum* di dicembre e interventi finalizzati alla ricerca di una governabilità, in armonia con il sistema costituzionale. Nella costruzione di un testo base si deve tenere presente il quadro d'insieme di tutte le proposte di legge, non solo di una. Ad esempio, la proposta di cui è primo firmatario prevede un premio fisso, ma su questo ritiene si possa ragionare, come anche sul premio a una coalizione. Ma una soluzione condivisa va prima di tutto trovata sul piano politico e si rende conto che il passaggio è stretto, anche per una questione temporale. Non deve, però prevalere quel ragionamento tattico e corporativo che ha contraddistinto gli ultimi venti anni, portando a leggi elettorali costruite su misura e che ha portato, con un sistema in partenza maggioritario, a un proliferare di sigle politiche. Sottolinea come sia in capo al Presidente e a ogni singolo componente della Commissione la necessità di trovare, senza alcun alibi, uno sbocco diverso.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva, anzitutto, che la questione politica fondamentale, ancor prima di stabilire quale

sistema elettorale prediligere, sta proprio nel far convergere il consenso sulla necessità di approvarla, facendo notare che sarebbe irresponsabile sottrarsi al compito di consegnare una legge elettorale al Paese. Ritiene che insistere con il proporre modelli elettorali inadeguati all'attuale contesto politico vorrebbe dire precludere tale obiettivo, lasciando inalterato il sistema vigente, che appare disomogeneo tra le Camere e non in grado di garantire stabilità.

Fa notare che, con la sentenza n.35 del 2017, relativa al giudizio sulla legge n. 52 del 2015, la Corte costituzionale circoscrive il suo ragionamento alla verifica della ragionevolezza oltre che della proporzionalità del premio di maggioranza. In tal senso, dunque, essa argomenta sia in ordine al premio previsto al primo turno, sia al premio assegnato al secondo turno di ballottaggio.

Nel primo caso – ovvero del premio al primo turno – la Corte ritiene che la legge elettorale in questione, con l'aver previsto una soglia minima del 40 per cento dei voti validi ottenuti da una lista, non solo risponde ad una misura « accettabile », o – meglio – « non manifestamente irragionevole » sul piano della proporzionalità tra voti ottenuti e seggi assegnati (340, pari al 54 per cento), ma anche che tale parametro era già stato assunto nella sentenza n. 1 del 2014, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del premio a causa della mancata previsione di una soglia minima della percentuale di voti ottenuti dalla lista o, nella fattispecie, dalla coalizione, che avrebbe prodotto una sproporzione costituzionalmente illegittima tra voti ottenuti e seggi assegnati con il premio. Dunque, la Corte, con la sentenza n. 35 del 2017, quando riconosce quale « ragionevole » la soglia del 40 per cento con il conseguente premio del 54 per cento dei seggi, sembra indicare, nel rapporto 40-54, una misura minima, quale parametro inderogabile, proprio in quanto ritenuto « accettabile », ovvero appena sufficiente. Ciò induce a ritenere che fuori da tale misura il sistema si espone alla illegittimità. Questo non vuol dire, per esem-

pio, che un sistema non possa prevedere soglie-premio più basse. Ma ciò implicherebbe – rimanendo alla misura della ragionevolezza – l’abbassamento conseguenziale del numero dei seggi attribuiti in premio. Sarebbe come dire che, qualora la soglia fosse fissata al 35 per cento dei voti validi ottenuti da una lista (o da una coalizione), il premio di maggioranza non potrebbe superare il 50 per cento dei seggi. Ma tale risultato renderebbe sostanzialmente sterile il premio ai fini della governabilità.

Non va, a tal riguardo, sottovalutato, a suo avviso, il monito con cui la Corte costituzionale avverte il legislatore quanto alla valutazione della soglia minima per l’attribuzione del « premio di maggioranza ».

Infatti, se, da una parte, la Corte costituzionale tiene ad affermare che la valutazione « sfugge, in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale », dall’altra, avverte che « resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l’attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità di governo e di favorire il processo decisionale ».

Altro aspetto che la Corte definitivamente chiarisce, sgombrando il campo dagli equivoci, è la differenza tra « premio di maggioranza » e « premio di governabilità ». Chiarimento fondamentale e decisivo, oltre che necessario, per evitare l’adozione di sistemi che potrebbero non condurre alla governabilità pur prevedendo meccanismi premiali. La Corte ha, infatti, inequivocabilmente affermato che, quando siamo in presenza di una soglia minima da raggiungere (come, per esempio, è quella del 40 per cento), il premio attribuito a seguito del suo raggiungimento è « di maggioranza », proprio perché, assunta la legittimazione con il 40 per cento dei voti validi, il sistema assegna una percentuale di seggi idonea a porre la lista

(nel nostro caso) nelle condizioni di avere una maggioranza alla Camera dei deputati (con il 54 per cento dei seggi o, più precisamente, con 340 seggi).

Altro è, invece, il « premio di governabilità », che si caratterizza nell’attribuire alla lista (o, se prevista, alla coalizione), a condizione che abbia già « autonomamente raggiunto » il 50 per cento dei voti e/o dei seggi, un certo premio in seggi – dice la Corte – « destinato ad aumentare, al fine di assicurare la formazione di un esecutivo stabile ». Ciò si traduce in una evidente illegittimità di ogni sistema che dovesse prevedere un premio di « governabilità » in favore di una lista (o coalizione) che non dovesse raggiungere « autonomamente » il 50 per cento dei voti e/o dei seggi. Anche perché, contrariamente, si rischierebbe di attribuire un premio ad una lista (o coalizione) che, seppur più votata di altre, non avrebbe comunque la possibilità di ottenere una maggioranza parlamentare o, peggio, potrebbe rimanere in minoranza con il premio. Sul secondo punto, ovvero in ordine al premio al secondo turno di ballottaggio, non ci sarebbe molto da aggiungere o da rilevare, attesa la tranciante motivazione della Corte. In definitiva, la Corte costituzionale – in relazione alla legge n. 52 del 2015 oggetto del suo sindacato – ribadisce quanto già sostenuto nella sentenza n. 1 del 2014 in ordine all’assunta divaricazione tra peso del voto effettivo (ottenuto al primo turno) e premio previsto a seguito del ballottaggio. « Rappresentatività reale », che la Corte riferisce al primo turno, che può rilevarsi esigua, tanto da rendere distorsivo l’esito del secondo turno di ballottaggio, atteso che condurrebbe, inevitabilmente, ad un risultato maggioritario a favore di una delle due liste, per di più, con l’attribuzione di un premio di maggioranza.

Proprio in tal senso, sul ballottaggio disciplinato dalla legge n. 52 del 2015, la Corte costituzionale sottolinea che « prevedendo una competizione risolutiva tra due sole liste, prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vin-

cente». Dunque – continua la Corte –, « tali disposizioni incontrano a loro volta il limite costituito dall'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'Assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto ».

D'altro canto, fa notare che la Corte costituzionale, già nella sentenza n. 1 del 2014 aveva affermato che « ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa ». In sostanza, la Corte costituzionale non esclude la possibilità di prevedere un sistema a doppio turno, ma tiene a specificare che « nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione (...), ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività ».

Dunque, alla luce della decisione della Corte, resta – per la Camera dei deputati – un sistema che, in mancanza del raggiungimento della soglia del 40 per cento, prevede la distribuzione proporzionale dei seggi tra tutte le liste che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi.

Altro aspetto riguarda i capilista « bloccati ». La Corte si limita a ricordare quanto già sostenuto nella sentenza n. 1 del 2014, con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale delle « liste bloccate », in quanto disciplina « non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte di seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali) ». La Corte tiene, nel contempo, a ribadire che « appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione

delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati ».

Di particolare significato è, in ogni caso, quanto la Corte sottolinea in ordine alla indicazione dei candidati capilista da parte dei partiti politici, che è – dice la Corte – « anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'articolo 49 della Costituzione ». Tale argomento sembra sostenere – se non suggerire –, a suo avviso, due aspetti di rilievo.

Il primo, è che appartiene ai partiti il diritto-potere di indicare all'elettore i candidati che, ovviamente, vorrebbero fossero eletti. Il secondo, è che il sistema delle candidature « bloccate », qualora fosse utilizzato per selezionare la migliore e più qualificata classe dirigente politica, sarebbe non un limite ma una vera opportunità per la politica nazionale nel suo insieme.

In ogni caso, secondo la Corte, i capilista bloccati come disciplinati dal sistema in questione sono costituzionalmente legittimi, come legittime sarebbero le liste bloccate, in quanto corte. D'altro canto, al di là delle ragioni di opportunità, il capolista bloccato non è più garantito di un capolista della cosiddetta « prima Repubblica », blindato dai partiti stessi, cui rispondeva l'obbedienza dell'elettorato di riferimento, né di un candidato di un collegio uninominale – come si diceva – « sicuro ». Anzi, di più, oggi, alla luce di quanto si assiste e si è assistito nonché a tutte le normative introdotte sul voto di scambio nelle sue varie qualificazioni, ritiene salutare eliminare il voto di preferenza a tutti i livelli, attenendosi ai criteri di conoscibilità dei candidati fissati dalla giurisprudenza costituzionale, partendo, magari, dalla stessa modifica dell'attuale sistema elettorale di Camera e Senato.

In ogni caso, ritiene necessario un diverso approccio al modello di relazione tra elettore e rappresentanza, attraverso l'assunzione del principio secondo il quale il valore essenziale da garantire e su cui l'elettore deve essere chiamato ad esprimersi sia l'offerta politica. Offerta che si caratterizza nella proposta politica del

partito o della coalizione, accompagnata dalla proposta dei soggetti indicati nelle liste a rappresentare quella proposta politica.

L'elettore sarà, dunque, chiamato a valutare la qualità sia della proposta politico-programmatica, sia la qualità del personale politico indicato a dar attuazione alla proposta, sostenendo o rifiutando l'offerta politica nel suo complesso. In altre parole, se è vero che tale sistema si possa esporre al rischio di affidare alle segreterie di partito la composizione delle liste (cosa, peraltro, sempre avvenuta), è altrettanto vero che, in tal modo, viene a definirsi una piena assunzione di responsabilità in ordine all'offerta politica. In tal senso, le cosiddette « parlamentarie » come la selezione per via *web* dei candidati rappresentano, a suo avviso, strumenti pilateschi che impediscono l'assunzione di responsabilità di chi dovrebbe, invece, assumersela, dirigenti di partito o di movimenti che siano.

D'altro canto, sotto tale profilo, la recente consultazione referendaria, a suo avviso, ha dimostrato che gli elettori sono indotti alla partecipazione al voto quando l'offerta politica suscita interesse e viene ritenuta rilevante per gli effetti che può produrre sul piano politico oltre che istituzionale.

Comunque, rimanendo coerenti con la dimensione e la natura nazionale della rappresentatività di ciascun parlamentare, sarebbe preferibile un sistema in cui per la formazione delle liste prevalessse la qualità dell'offerta politica ad un sistema che privilegiasse la quantità dei pacchetti di voti spesso di incerta composizione e origine, con tutte gli aspetti degenerativi che ne possono derivare.

Quanto ai pluricandidati capilista, la Corte ne conferma la legittimità, a condizione che, qualora eletti, la scelta del collegio non sia lasciata alla arbitrarietà dello stesso plurieletto. Arbitrarietà che consegna al pluricandidato eletto non solo il potere di scegliere il collegio di elezione, ma anche, indirettamente, il potere di « designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale », condizionando,

per un verso, l'effetto dei voti di preferenza espressi dagli elettori e, per l'altro verso, determinando una selezione sulla base di un proprio interesse politico o di partito, fino a poter giungere a sacrificare un candidato ritenuto troppo forte e, dunque, scomodo nelle dinamiche parlamentari o politiche in generale. Conseguentemente, la Corte, solo per evitare un vuoto normativo ma chiedendo una soluzione più consona, indica lo strumento del sorteggio. Una soluzione, a tal riguardo, peraltro suggerita dalla stessa Corte, potrebbe essere quella di assegnare al pluricandidato eletto in più collegi, quello in cui il primo non eletto con le preferenze abbia ottenuto la minor cifra elettorale, ovvero la percentuale più bassa rispetto agli altri primi non eletti dei collegi interessati. In tal modo, verrebbe rispettato l'automatismo dell'assegnazione e, nel contempo, sarebbero garantiti i candidati percentualmente più votati. Ma non si può prescindere, a suo avviso, da alcune perplessità che scaturiscono dalle motivazioni che la Corte pone a sostegno delle candidature bloccate e, soprattutto, sulle pluricandidature bloccate. La tesi della « conoscibilità » del candidato richiamata nella sentenza n. 1 del 2014 non è tra le più convincenti se ridotta al capolista bloccato, mentre potrebbe avere una sua logica nell'adozione di liste corte. Ciò che, invece, appare incomprensibile è la *ratio* giustificativa delle pluricandidature bloccate, peraltro, capilista, quale strumento di « compensazione » o, peggio, di « correzione » del sistema con i capilista bloccati. Nella motivazione della stessa Corte si rileva la contraddizione: le pluricandidature bloccate quale correzione dei capilista bloccati, soprattutto in relazione alle liste dei partiti più piccoli, o, in generale, per non scoraggiare i candidati che dovranno concorrere per ottenere le preferenze, in modo che il pluricandidato serva a sterilizzare la posizione di capolista, lasciando spazio e reale competitività al resto delle candidature – potremmo dire – « preferenziali ».

Non si capisce davvero il senso. Tanto varrebbe eliminare le pluricandidature

bloccate, le quali, se non limitate, rischiano di esporsi in tal senso alla illegittimità, oggi non rilevata dalla Corte. Allora, meglio ridurle nel numero e consentirle ad un solo candidato per ciascuna lista. Ciò, a maggior ragione, quando la Corte richiama le pluricandidature presenti in elezioni fino al 1993 o in quelle europee, dove non vi sono candidature bloccate e tutti, compresi i capilista, devono ottenere i voti di preferenza.

Al punto 15.2, la Corte costituzionale afferma che « non può esimersi dal sottolineare che l'esito del referendum ex articolo 138 della Costituzione del 4 dicembre 2016 ha confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive. In tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee ». La prima domanda da porsi, a tal riguardo, è perché – senza che sia stata sollecitata sul punto, dunque, *ultra petita* – la Corte costituzionale abbia avvertito l'urgenza di ribadire la parità delle due Camere elettive e, soprattutto, di affermare quale esigenza – costituzionalmente vincolate – la formazione di maggioranze omogenee fra i due rami del Parlamento. Evidentemente, la precisazione che la stessa Corte aveva voluto manifestare nel comunicato ufficiale del 24 gennaio (relativa alla decisione del collegio), circa la immediatezza dell'applicazione del sistema elettorale, riguardava la sola Camera dei deputati, ovvero il solo sistema elettorale oggetto del suo sindacato. Altro è, invece, il sistema di elezione delle due Camere nel suo complesso, che risulta non omogeneo sul piano della garanzia della governabilità e, dunque, non immediatamente applicabile, perché, in quanto foriero di maggioranze disomogenee, costituzionalmente illegittimo. Infatti, la Corte, da un lato, dice che i sistemi

elettorali delle due Camere possono anche non essere identici ma, dall'altro, afferma che la Costituzione « esige » – ovvero, impone – sistemi elettorali che non ostacolano, « all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee ». Appare evidente che l'aver voluto porre tale questione non può essere derubricato ad un mero esercizio di filosofia del diritto, ma, piuttosto, si rivela come un'esigenza che pone un preciso e ineludibile indirizzo al legislatore, chiamato al compito di modificare il sistema elettorale delle due Camere, al fine di garantire (*rectius*, non ostacolare) l'omogeneità delle maggioranze parlamentari. Il sistema vigente non la favorisce, certamente. Infatti, se già i sistemi elettorali residuati dalle pronunce della Corte costituzionale (1/2014 e 35/2017) avessero garantito l'omogeneità richiesta, i giudici costituzionali non avrebbero avvertito l'urgenza di una siffatta puntualizzazione, peraltro avulsa dal *thema decidendum*. Accogliendo tale sollecitazione – se non la si vuole qualificare come un monito –, la Corte, finisce con il tracciare un modello possibile di sistema elettorale coerente con il nostro sistema parlamentare che, dopo il referendum, viene confermato se non – addirittura – rafforzato.

La Corte giudica illegittimo il ballottaggio, legittima la soglia del 40 per cento e il relativo premio di maggioranza, che distingue nettamente dal premio di governabilità, condizionato dall'aver raggiunto autonomamente la soglia del 50 per cento di voti e/o seggi; ritiene legittimi i capilista bloccati in quanto coerenti costituzionalmente con il potere che viene riconosciuto ai partiti politici, confermando perfino le liste bloccate di ridotte dimensioni; pur nella discutibile argomentazione sulla funzione correttiva, legittima le pluricandidature, sempre che venga previsto un automatismo nell'assegnazione del collegio. In ragione della confermata struttura bicamerale e della forma di governo parlamentare, la Corte ribadisce che « la Camera è una delle due sedi della rappre-

sentenza politica nazionale (articolo 67 della Costituzione), accanto al Senato della Repubblica ».

In tal senso, sembra voler sottolineare la rappresentatività nazionale del Senato, a prescindere dalla elettività su base regionale, che è altra cosa. Conseguentemente, come d'altra parte già espressamente affermato nella sentenza n. 1 del 2014, qualora un sistema elettorale stabilisse anche per il Senato una soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza, il relativo computo ai fini della verifica del raggiungimento della soglia non potrebbe che essere su base nazionale, atteso che, diversamente, si produrrebbe una distorsione tra le due Camere e non si potrebbe mai realizzare l'omogeneità della maggioranza parlamentare richiesta espressamente dalla Corte, quale esigenza ineludibile.

Nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte, in ordine al calcolo su base regionale del premio di maggioranza al Senato previsto nella legge n. 52 del 2015, aveva già affermato che « stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, della Costituzione), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo ». Pertanto, anche per il Senato è legittimo soltanto il calcolo per l'attribuzione del premio di maggio-

ranza effettuato su scala nazionale. Quindi, in tali circostanze, l'omogeneità sarebbe garantita dalla « simmetria » del premio, condizionandone l'attribuzione al contestuale raggiungimento delle soglie-premio da parte della stessa lista (o coalizione), sia nell'elezione della Camera, sia nell'elezione del Senato. Non prevedere tale meccanismo significherebbe lasciare la possibilità di maggioranze disomogenee. Resta evidente che in un sistema di tal genere, in caso di mancato raggiungimento della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza, la distribuzione dei seggi avverrebbe proporzionalmente tra tutte le liste che dovessero superare le soglie di sbarramento stabilite, per la Camera su base nazionale e per il Senato – qui sì – su base regionale.

Infine, ritiene opportuno chiarire in ordine all'obiezione secondo la quale – in considerazione della contestualità del premio nei due rami del Parlamento – gli elettorati differenti potrebbero condizionare l'elezione dell'altra Camera. Al netto di un possibile futuro intervento legislativo che conduca ad uniformare le due basi elettorali, innanzitutto, va detto che – a suo parere – la differenza tra elettorati attivi rafforza la legittimazione al premio, proprio perché diventa frutto di una diversa base elettorale e, dunque, la « convergenza » dimostra maggiormente la condivisione dell'elettorato nella sua interezza. Così come si potrebbe sostenere che uniformando le due basi elettorali, verrebbe meno il senso delle due Camere, che proprio nella loro diversa composizione dei corpi elettorali trova la ragion d'essere. D'altra parte, si potrebbe, allora, affermare che, a prescindere dai sistemi elettorali che nel tempo sono stati adottati e applicati, il condizionamento sia sempre avvenuto. Come è stato sottolineato nel corso delle audizioni (M. Luciani), la Corte ha affermato che « il premio di maggioranza è legittimo solo a condizione che non sia *sine ratione*. Cioè, deve servire per dare stabilità al sistema e in particolare al Governo. Quindi, occorre un premio che scatti solo nell'ipotesi in cui il vincitore sia identico in entrambe le Camere. ». Peral-

tro, il premio di maggioranza è, per definizione, una quota di seggi, un *surplus* premiale, che viene attribuito in aggiunta, in quanto sia stata raggiunta una certa soglia-premio. Mentre, la rappresentanza è già garantita con i voti effettivamente ottenuti, anche quando non venga raggiunta la soglia che assegna il premio.

Atteso che il premio non deve essere attribuito *sine ratione*, se non scatta in una Camera non v'è ragione che venga attribuito all'altra, in quanto non servirebbe alla stabilità e non potrebbe essere attribuito come « premio di governabilità » per le ragioni già ricordate sopra. Inoltre, se si ragionasse in termini di base elettorale diversa e della sua proiezione rappresentativa in Parlamento, le stesse obiezioni sul condizionamento potrebbero sorgere sia in ordine al rapporto di fiducia, sia alla formazione delle leggi. Mentre, anche in tali casi, è costituzionalmente pacifico che Camera e Senato – nonostante la diversa base elettorale e, dunque, rappresentanza – svolgano funzioni identiche.

Altrimenti, si dovrebbero mettere in discussione la fiducia/sfiducia e l'approvazione delle leggi, quando la maggioranza del Senato – per esempio – si comporti diversamente dalla maggioranza della Camera dei deputati, condizionandone l'esito, sia in termini di fiducia, sia di approvazione delle leggi.

Sostenere, poi, che sia irragionevole non assegnare, comunque, il premio (ovvero anche nel caso in cui una lista o coalizione raggiunga la soglia del 40 per cento in una sola Camera), significa non risolvere l'omogeneità delle maggioranze parlamentari e, dunque, il problema della stabilità di governo, eludendo il principio rilevato dalla Corte in ordine al premio di governabilità.

Infatti, rimanendo sulla linea della Corte costituzionale, secondo la quale il premio di maggioranza è legittimo a condizione che non sia *sine ratione*, e che il premio di governabilità può essere attribuito a condizione che si raggiunga autonomamente il 50 per cento dei voti validi, assegnare il premio in una sola Camera varrebbe a non osservare la condizione,

appunto, perché non servirebbe alla stabilità di governo e, dunque, non risponderebbe all'esigenza di omogeneità richiesta. Tanto varrebbe lasciare il sistema scaturito dalle sentenze della Corte, che già assicura la disomogeneità. Pertanto, essendo il premio un *surplus*, è attribuibile a condizione che il meccanismo premiale coincida in entrambe le Camere. Nel caso in cui la coincidenza non si verifichi, comunque, non viene scalfita la rappresentanza, atteso che gli eletti saranno quelli corrispondenti ai voti ottenuti.

In definitiva – come è stato, in tale sede, più volte ricordato –, il premio non può essere *sine ratione*. In tal senso, va considerato il premio, nella sua interezza, in modo bicamerale, quale condizione senza la quale non sussiste, restando salva la rappresentanza sulla base dei voti ottenuti senza la quota-premio.

Domenico MENORELLO (CI) prende in esame sette questioni sottese all'esame delle proposte di legge in discussione. Prima di tutto, il ripristino del cosiddetto *Mattarellum*, alla base di alcune proposte di legge, ancorato però, a suo avviso, a un sistema bipolare che non è quello attuale. Sul premio di maggioranza, a una singola lista o a una coalizione, previsto da alcune proposte di legge con una quota quasi sempre del 40 per cento, osserva che è difficile prevedere il raggiungimento di maggioranze omogenee alla Camera e al Senato. Bisognerebbe che il risultato di un ramo del Parlamento abbia un effetto trascinante sull'altro, ma questo comporta una piccola modifica costituzionale per uniformare l'elettorato attivo. Un altro punto riguarda l'assegnazione di premi più piccoli, cosa che comporta, a suo avviso, dei rischi. Altre proposte di legge adottano un sistema proporzionale, alcune con la previsione di un premio di maggioranza. In questo caso, ritiene vada precisato che, se nessuna lista o coalizione accede all'assegnazione del premio, cadono le condizioni maggioritarie subordinate a tale assegnazione. Sulla questione delle soglie di sbarramento, osserva che ci sono molte differenze di percentuale tra le varie pro-

poste. In ogni caso si ottiene un quadro politico molto variegato e potrebbe essere utile, ai fini della governabilità, l'introduzione, anche qui con una piccola modifica costituzionale, della sfiducia costruttiva. Sulla scelta delle candidature, poche proposte di legge prevedono liste bloccate, altre introducono le preferenze, altre si basano su microcollegi dove scegliere il miglior quoziente elettorale. Scelta, quest'ultima, che ritiene interessante. Infine due sole proposte di legge prevedono per legge le primarie, una in modo facoltativo.

In conclusione, condivide l'auspicio del collega Cuperlo di trovare un minimo comun denominatore tra le varie proposte, con l'obiettivo di un equilibrio tra rappresentatività e governabilità.

Maurizio LUPI (AP-NCD-CpE), svolgendo talune considerazioni preliminari in ordine all'*iter* finora svolto sul provvedimento, osserva che la scelta di attendere la sentenza della Corte costituzionale prima di entrare nel merito del dibattito abbia rappresentato una sconfitta istituzionale per il Parlamento, che ha preferito delegare ad un organo terzo il compito di tracciare la linea su tale delicato tema. Ritiene che, con questo episodio, la credibilità del Parlamento abbia raggiunto il punto più basso, sottolineando come non ci si possa poi lamentare se i giudici elaborino sentenze sempre più creative. Ritiene sia necessario che il Parlamento recuperi il proprio ruolo, definendo un percorso serio che conduca con chiarezza, entro tempi certi, all'approvazione di una legge elettorale. In tale prospettiva, appare necessario, a suo avviso, iniziare a ragionare su questioni specifiche, sulle quali si possa ragionevolmente raggiungere un punto d'incontro. Ritiene quindi inutile incentrare la discussione su modelli elettorali, come quello basato sul cosiddetto *Mattarellum*, che appaiono slegati dall'attuale contesto politico e inadeguati a fornire una rappresentazione reale del consenso elettorale, che appare fortemente parcellizzato. Proprio a voler ragionare astrattamente su sistemi elettorali, rileva che il quadro politico fortemente fram-

mentato di oggi richiederebbe piuttosto soluzioni di tipo proporzionale, con adeguati correttivi, prevedendo, nel caso, soglie di sbarramento che diano adeguata rappresentatività agli schieramenti. Si tratterebbe, a suo avviso, di evitare che gli schieramenti siano costretti ad aderire, per ragioni di mera convenienza elettorale, alle più svariate forme di aggregazioni politiche, che dovrebbero piuttosto costituirsi per libera scelta. In ogni caso, piuttosto che proporre soluzioni normative basate su complessi marchingegni elettorali, appare necessario, a suo avviso, investire sulla qualità della proposta politica, sulla base della quale confrontarsi per ottenere il consenso dei cittadini.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) esprime soddisfazione in quanto l'invito rivolto ai colleghi nella seduta di ieri, prima dal Presidente e poi anche da lui, ad un'assunzione di responsabilità per arrivare alla stesura e all'approvazione di una legge elettorale, è stato raccolto. Ribadisce che, in caso contrario, la classe dirigente attuale sarebbe ricordata come una delle peggiori della storia italiana.

Sul piano metodologico osserva che è sua intenzione intervenire spesso, anche se brevemente, perché ritiene che si debba fare un lavoro progressivo dove ognuno deve trarre stimolo dagli interventi dei colleghi, anche modificando la propria posizione. Ha trovato interessante l'approccio alla sentenza della Corte costituzionale fatto dal collega Lauricella. Al proposito rileva che la sentenza ha un doppio valore, precettivo ma anche di grande utilità, se ci si pone il fine di conseguire risultati diversi da quelli prospettati dalla sentenza medesima. Inoltre, in disaccordo con il collega Lupi, ritiene che l'articolo 101 della Costituzione non possa essere applicato alla Corte costituzionale, le cui sentenze non possono essere invasive del potere legislativo, come invece lo sono molte sentenze della magistratura di merito.

Riguardo ai lavori della Commissione, concorda con il Presidente che è necessario stabilire un metodo per trovare punti

comuni tra le varie proposte in esame. A suo avviso è utile partire dai punti di dissenso per togliere il superfluo, compiendo un'operazione analoga a quella richiamata dall'estetica platonica a proposito delle opere d'arte e dell'intervento dell'artista. Partendo da questo presupposto, concorda con il collega Lupi sulla non proponibilità del cosiddetto *Mattarellum* nel quadro politico attuale, che è perlomeno tripolare. Osserva, inoltre, che un testo base va costruito trovando una convergenza e, di conseguenza, una maggioranza, sia alla Camera che in prospettiva al Senato. Anche questa valutazione politica rende quindi improponibile l'adozione come testo base del modello del *Mattarellum*, vista l'opposizione di due gruppi, come Alternativa popolare e Forza Italia.

Concorda con il collega Lupi anche sul fatto che si dovrà chiedere alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la calendarizzazione in Assemblea solo quando la Commissione sarà pronta a finire in tempi certi l'esame in sede referente.

Entrando nel merito, riguardo all'assegnazione di un premio di maggioranza a una lista o a una coalizione, ritiene che ci sia un'ipocrisia normativa in chi propugna il premio alla lista, quando è chiaro che nessuna lista riuscirà a raggiungere il 40 per cento. Allora la richiesta nasce, a suo avviso, solo dall'obiettivo di conseguire un punto di percentuale più di altre liste per un mero tornaconto politico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del**

**2017 (esame emendamenti C. 4286-A Governo – Rel. Lattuca).**

**Emendamenti C. 4268-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione.

Tali emendamenti non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Nuovo testo C. 3918 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, rileva che il disegno di legge esaminato dalle Commissioni autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, il provvedimento inserisce nel codice penale nuovi delitti. Ricorda, in via preliminare, che è nel frattempo stata approvata ed entrata in vigore la legge 11 dicembre 2016, n. 236, che – tra l'altro – introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi pre-

levati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere. Rispetto a tale legge, il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite presenta un più ampio contenuto. Le Commissioni hanno espunto dal disegno di legge le disposizioni già introdotte dalla legge n. 236 e hanno disposto il necessario coordinamento.

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La medesima relazione evidenzia altresì come la complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame abbia già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, restava al di fuori l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli.

Il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione, rinvenute nella prevenzione e nel contrasto al traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte, proteggendo contestualmente i diritti delle vittime dei reati individuati; la Convenzione si propone altresì di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani. L'ambito di applicazione della Convenzione è quello del traffico di organi umani a scopo di trapianto, come anche di altre forme di rimozione o di innesto

illegale di organi umani. Le misure di tutela dei diritti delle vittime di traffico di organi umani ai sensi della Convenzione in esame dovranno essere assicurate senza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale, alla disabilità.

Il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti in relazione all'oggetto della Convenzione in esame. È previsto anzitutto che ciascuna delle Parti introdurrà nel proprio ordinamento il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale. Verrà altresì considerata condotta criminale la corresponsione o anche la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi. Infine, sarà parimenti criminalizzata la condotta consistente nell'offerta o nella corresponsione a una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto. Le Parti sono altresì impegnate a prevedere il reato di adescamento e reclutamento di donatori o riceventi di organi, qualora effettuato per compenso finanziario o analogo beneficio, ed anche da terze parti rispetto al ricevente degli organi. Verranno altresì criminalizzate l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari, di funzionari pubblici o di persone operanti per conto di enti del settore privato, volte a facilitare la rimozione o l'innesto illegali di un organo umano. Alla stessa stregua, verranno criminalizzate le condotte collegate alla preparazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi, come anche al loro trasporto, ricezione, importazione ed

esportazione. Le Parti adotteranno inoltre misure opportune per la criminalizzazione del favoreggiamento e della complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi, come anche del mero tentativo della commissione di detti reati. Rilevante la previsione per cui le misure legislative di diritto penale sostanziale introdotte da ciascuna delle Parti della Convenzione in esame non dovranno essere subordinate necessariamente alla denuncia da parte della vittima o al trasferimento di informazioni da parte di uno Stato nel cui territorio sia stato commesso un reato (articolo 10). È altresì contemplata la responsabilità degli enti per i reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione per conto dell'ente stesso, come anche di un potere di controllo al suo interno. Gli enti verranno altresì ritenuti responsabili per omesso controllo da parte di una persona fisica ad essi riconducibili, dal quale sia derivato un beneficio per l'ente medesimo. La responsabilità degli enti, a seconda dei principi giuridici della Parte interessata, potrà essere penale, civile o amministrativa, senza peraltro pregiudicare la dimensione penale della responsabilità delle persone fisiche che hanno commesso il reato. Ciascuna delle Parti adotterà poi le misure legislative o di altra natura che consentano il sequestro e la confisca dei proventi dei reati definiti dalla Convenzione in esame, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi, nonché le misure legislative o di altra natura che rendano possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi impresa impiegata nella commissione di uno dei reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame. È previsto che una serie di circostanze elencate all'articolo 13 costituiscano aggravanti nella definizione delle sanzioni per i reati introdotti in base alla Convenzione in esame: tra queste il contesto di una organizzazione criminale che abbia perpetrato i reati, o la recidiva nella commissione di essi – anche qualora

(articolo 14) risultante da condanne pronunciate dalla giustizia di un'altra Parte contraente della Convenzione.

Il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale: rileva in particolare la previsione per la quale, in riferimento agli specifici reati introdotti dalla Convenzione in esame e nell'eventuale carenza di un trattato bilaterale tra due delle Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria penale o di estradizione, la Convenzione in esame possa costituire la base legale sostitutiva.

Il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime di reati individuati nella Convenzione in esame, ovvero dei testimoni nell'ambito dei relativi procedimenti penali: tali misure di protezione riguardano sia la condizione di sicurezza e il benessere psicofisico delle vittime dei reati, che la posizione di esse nell'ambito del procedimento penale, con estensione di tali misure per analogia anche ai testimoni.

Non meno rilevante quanto stabilito, in ordine alle misure di prevenzione, dal capitolo V (articoli 21-22). In particolare, ciascuna delle Parti è impegnata ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema per i pazienti. Ciascuna delle Parti inoltre assicurerà raccolta e scambio di informazioni sui reati contemplati dalla Convenzione in esame con tutte le autorità interessate, e anche con le altre Parti contraenti nell'ambito del Comitato delle Parti previsto dal successivo articolo 23 e tramite il punto di contatto nazionale opportunamente designato. Le Parti cureranno altresì il rafforzamento della formazione per i professionisti competenti nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani, soprattutto nel settore sanitario, oltre a campagne per aumentare la consapevolezza pubblica nei confronti dei rischi collegati al traffico di organi umani. Verranno altresì scoraggiate forme di pubblicità collegate

alla richiesta o alla disponibilità di organi umani in vista di un compenso di carattere finanziario.

Il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia. Sarà anche facoltà ammettere al Comitato delle Parti, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi del Consiglio d'Europa, come – in qualità di osservatori – di organi internazionali competenti, di organi nazionali delle Parti ugualmente interessati, di rappresentanti della società civile. Il Comitato delle Parti è competente a monitorare l'attuazione della Convenzione in esame utilizzando un approccio multisettoriale e multidisciplinare, facilitando tra l'altro la raccolta e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra gli Stati partecipanti. Laddove opportuno il Comitato esprime opinioni e formula specifiche raccomandazioni, identifica eventuali problemi che possano insorgere dall'applicazione della Convenzione o dagli effetti di dichiarazioni o riserve ad essa.

Il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali, salvaguardando i diritti e doveri derivanti per le Parti della Convenzione in esame nei confronti di altri strumenti internazionali di cui sono o diverranno parti, e che contengano disposizioni su materie oggetto anche della Convenzione in esame. Le Parti della Convenzione potranno inoltre concludere tra loro ulteriori accordi bilaterali o multilaterali nelle materie di essa, per arricchire le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

Infine, i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emenda-

menti alla Convenzione e le clausole finali di essa: in particolare, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri con status di osservatore presso il Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Su invito del Comitato dei ministri anche un altro Stato non membro del Consiglio d'Europa potrà firmare la Convenzione. Una qualsiasi delle Parti o l'Unione europea potranno, al momento della firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve la cui possibilità è stata esplicitata ai precedenti articoli 4, 5, 7, 9, 10. Nessun'altra riserva può essere espressa. La risoluzione di eventuali controversie nell'applicazione o interpretazione della Convenzione è demandata al Comitato delle Parti, che ne facilita eventualmente la risoluzione amichevole. È prevista la possibilità di denuncia della Convenzione, che ciascuna delle Parti può effettuare tramite notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne è il depositario: la denuncia diviene efficace il primo giorno del mese successivo alla conclusione un periodo di tre mesi dalla ricezione di tale notifica.

Quanto al contenuto del nuovo testo del disegno di legge, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione in oggetto. L'articolo 3 del disegno di legge modifica il codice penale. In primo luogo, alla lettera *a*), viene modificata la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale: il delitto è aggravato quando l'associazione è finalizzata – oltre che a commettere il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 236) – a commettere il reato di prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*ter*), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater*). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione,

costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. Alla lettera *b*) dell'articolo 3 è poi introdotto l'articolo 601-*ter* del codice penale, sul prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*bis* del codice penale). La disposizione punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque illecitamente preleva un organo, parte di un organo o un tessuto da persona vivente. La fattispecie è costruita come reato comune (chiunque) e la pena individuata è analoga a quella prevista per le lesioni personali gravissime. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano prelevati illecitamente; la disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina sul trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente. Le Commissioni hanno soppresso dal testo del disegno di legge l'introduzione nel codice penale della fattispecie relativa al traffico di organi prelevati da persona vivente, in quanto già introdotta dalla legge n. 236 del 2016. Hanno peraltro previsto (lettera *b-bis*) una modifica dell'articolo 601-*bis*, primo comma, estendendo così al tessuto prelevato da persona vivente la disciplina sanzionatoria relativa al traffico di organi prelevati da persona vivente. Analoga, espressa modifica non riguarda il secondo comma dell'articolo 601-*bis* del codice penale, relativo ai viaggi e alla diffusione di annunci finalizzati al traffico di organi o loro parti da persona vivente. Sono poi introdotti dal disegno di legge i seguenti ulteriori articoli nel codice penale. L'articolo 601-*quater* del codice penale (Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente) prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 601-*bis* (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, pare destinata a punire tanto colui che « beneficia » del trapianto dell'organo o del tessuto quanto

il medico che realizza l'intervento di trapianto, utilizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati. L'articolo 601-*quinqüies* del codice penale (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria) punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'articolo 601-*septies*, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità. L'articolo 601-*sexies* del codice penale prevede che i quattro nuovi delitti sono aggravati, e si applica la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minore o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni. L'articolo 601-*septies* del codice penale introduce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti previsti dagli articoli 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinqüies*. Le Commissioni hanno soppresso l'articolo 4 del disegno di legge che, modificando la legge n. 91 del 1999: abrogava per coordinamento il comma 6 dell'articolo 4, sul delitto di illecito prelievo di organi e tessuti; inseriva all'articolo 22 un comma 2-*bis*, relativo alla riduzione della metà delle pene previste per i nuovi delitti, qualora riferiti a organo o tessuto prelevato da soggetti di cui sia stata accertata la morte; abrogava i commi 3 e 4 dell'articolo 22 (procacciamento con o senza scopo di lucro di un organo o di un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte); abrogava i commi 1 e 2 dell'articolo 22-*bis* (il comma 1 è stato modificato dalla legge n. 236; il comma 2 è stato già abrogato dalla medesima legge).

Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (articoli da 601-*bis* a 601-*quinqüies* del codice penale) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Come è noto, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente « responsabile » di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-*quinqüies.1*); si ricorda che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Se i reati sono relativi a organi e tessuti prelevati da cadavere, anche la sanzione pecuniaria per l'ente – al pari della pena per l'autore del reato – è dimezzata (da 200 a 500 quote).

Ai sensi dell'articolo 6 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lettera *e*), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso « da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio ». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di

residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).

L'articolo 8 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza *vacatio legis*, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e ordinamento penale, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *l*), della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.**

**Nuovo testo C. 2950 Ascani.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 – modificato in sede referente rispetto al testo iniziale, anche nel titolo – è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.

Il testo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da

un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa. Si tratta dei seguenti requisiti: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa. La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, della disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché per la costituzione di uno specifico elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pubblicità, è demandata ad un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto può disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, anche a persone giuridiche pubbliche e private.

L'articolo 2 prevede alcuni benefici e agevolazioni di cui possono beneficiare le imprese culturali e creative che risultano in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli recati dall'articolo 1. Si tratta di benefici in parte simili a quelli previsti per le start-up innovative. Nello specifico, si tratta dei benefici di cui: all'articolo 26, commi 1-3 e 5-7, del decreto-legge n. 179 del 2012, che estendono di dodici mesi il periodo di cosiddetto «rinvio a nuovo» delle perdite, per consentire all'impresa start-up innovativa di completare l'avvio e

di rientrare dalle perdite, estendono anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di S.r.l. la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, derogano al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico, operano una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni, estendono all'impresa start-up innovativa e agli incubatori certificati anche l'istituto dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi; all'articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 che introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con start-up innovative e incubatori certificati; all'articolo 28, commi 1 e da 7 a 9, sempre del decreto-legge n. 179 del 2012 che reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative; all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, che disciplina gli incentivi all'investimento in start-up innovative e introduce incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start-up innovative»; all'articolo 30 del decreto-legge n.179 del 2012, che detta norme in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* e altri interventi di sostegno per le start-up innovative; all'articolo 31, commi 1-3, del decreto-legge n.179 del 2012; agli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, relativi alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria, e alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Inoltre, le stesse imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *i*), del decreto-legge n. 133 del 2014. Possono beneficiare delle agevolazioni prima di tutto le imprese culturali e creative: che sono considerate micro, piccole o medie imprese in base all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/UE della Commissione europea; le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato; il cui valore annuo della produzione – come risultante

dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio —, a partire dal secondo anno di attività, non è superiore a 5 milioni di euro; che abbiano almeno un quarto degli impiegati, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata; che non risultano costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei 3 anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

L'ultimo requisito è ripreso nell'articolo 3, comma 2, primo periodo e prevede quindi l'iscrizione nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese, di cui l'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il medesimo articolo 3 stabilisce, altresì, che l'iscrizione nella sezione speciale — che consente, nel rispetto della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative, tra l'altro, a forma giuridica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio — avviene sulla base di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 2. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la citata piattaforma Internet dedicata. Le modalità e i criteri di attuazione di tali previsioni devono essere fissati con un decreto interministeriale, emanato dal Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 concerne buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni. Si stabilisce, innanzitutto, che i buoni non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata, ma si demanda a un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione del valore nominale dei buoni, dei relativi criteri e modalità di emissione, nonché dei criteri di utilizzo. I buoni sono emessi ogni anno per un importo massimo di 50 milioni di euro. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 5 dispone che, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 (il cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispose un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Si segnala al proposito che, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge n. 91 del

2013, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere uno strumento ricognitivo dei beni immobili da concedere alle imprese culturali e creative, nonché di stabilire la destinazione delle somme derivanti dai proventi dei canoni mensili di locazione. Per le medesime finalità, l'articolo 5 dispone, inoltre, che il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, contenga specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente. A tal fine, è novellato l'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016, la legge di bilancio 2017.

In base all'articolo 6, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, cessa – con effetto dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate – l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevano, anzitutto, le materie della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. La tutela rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre la valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, si osserva che con sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa ». Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

In relazione all'estensione dei benefici previsti per la costituzione di start-up, rileva, altresì, la materia ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Inoltre, con riferimento alle agevolazioni fiscali, rileva la materia sistema tributario e contabile dello Stato, anch'essa rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VIII Commissione Ambiente della Camera, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4144 recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », approvata, in un testo unificato, dal Senato. Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

La proposta di legge, già approvata dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, per lo più modificando la legge quadro n. 394 del 1991 (d'ora in avanti « legge quadro »). Il testo approvato dal Senato è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, modificando in più punti l'articolo 2 della legge quadro, interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la classificazione delle aree protette marine. L'articolo disciplina, inoltre, l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare e reca misure per le aree protette inserite nella rete « Natura 2000 » e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato previsto che, nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera sia stipulato d'intesa con la regione interessata, anziché sentita la regione come prevedeva il testo approvato dal Senato.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge quadro che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente.

L'articolo 2 consente ai comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale (comma 1). Il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro esclusivamente per le predette finalità (comma 2). Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.

L'articolo 2-*bis* consente di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, di cui all'articolo 9 della legge quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni

del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. La nuova procedura per la nomina del Presidente prevede che il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta proposta del Ministro, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso, con esplicito e motivato riferimento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta. Decorso il suddetto termine senza il raggiungimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a procedere alla nomina motivata del Presidente, scegliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella suddetta terna, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere.

L'articolo 5, modificando diversi articoli della legge-quadro, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco. Sulla base del nuovo comma 6, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate; rispetto alla norma vigente, non si prevede più il parere degli enti locali interessati e l'intesa con le province autonome. La nuova procedura si articola nelle seguenti fasi: 1) l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e – sulla base di una modifica approvata in Commissione – e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle Regioni interessate e al Ministero; 2) il Ministero dell'ambiente può apportare integrazioni e modifiche, che devono essere trasmesse all'ente parco, il quale,

entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo; 3) ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all'intesa della regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita; in ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato senza che né il Ministero abbia recato modifiche o integrazioni né la Regione abbia manifestato dissenso, il regolamento è approvato nel testo adottato dall'ente parco. I comuni adeguano non solo i propri regolamenti, come già prevede la norma vigente, ma anche gli strumenti urbanistici al regolamento del parco. Come già prevede la norma vigente, il regolamento diventa efficace entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e, decorso inutilmente termine, in assenza dei predetti adeguamenti, le disposizioni del regolamento del parco entrano in vigore e prevalgono su quelle del comune, che è tenuto ad applicarle.

L'articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco. In tali aree, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale, l'attività venatoria, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata solo, sulla base di una modifica approvata dalla Commissione, dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Nella procedura di approvazione del Piano per il parco, che coinvolge *in primis* Ente parco e Regione, vengono altresì coinvolti i Comuni delle aree contigue al parco e, nel caso in cui il piano non sia definitivamente approvato dalla Regione, entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, viene approvato entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 6, che modifica l'articolo 13 della legge quadro recante la disciplina

sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco, prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 3). Durante l'esame in sede referente è stato introdotto il nuovo comma 3-bis) che introduce una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D.

In particolare, il nuovo comma 3-bis) prevede – ove le previsioni del piano del parco e del regolamento siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici – che gli enti locali competenti provvedano ad autorizzare i predetti interventi e che, in caso di non conformità, la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.

L'articolo 7 modifica l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991, in materia di indennizzi, delimitandone l'ambito ai danni provocati dalla fauna selvatica « nel parco », quindi soltanto nei confini del parco stesso; inoltre, istituisce nel bilancio dell'Ente parco un apposito capitolo per il pagamento di indennizzi ed espungendo la previsione di risarcimenti.

L'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, i commi da 1-bis a 1-septies individuano in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta. Rispetto

al testo approvato dal Senato, è stato previsto che il versamento di tali canoni opera *una tantum* e sono state soppresse le disposizioni che demandavano a decreti ministeriali la determinazione dell'ammontare definitivo dei contributi. Il nuovo comma 1-octies.1, inserito dalla Commissione, prevede infatti che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28. Si segnala, al riguardo, che l'articolo 28, che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi, è stato integrato nel corso dell'esame in sede referente, allo scopo di prevedere che il sistema di PSE sia attivato anche per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies della legge quadro. Ulteriori disposizioni riguardano: l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima; la concessione dell'uso del marchio del parco; la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete « Natura 2000 » o ritenuti vulnerabili. Ul-

teriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani. Viene altresì previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e, in base ad un'integrazione approvata in sede referente, anche a consentire l'esercizio delle attività previste dalla legge.

Il comma 2 aggiunge alla legge n. 394/91 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.

L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la normativa sugli Enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge n. 394/1991, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-bis. Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (tra le quali cui anche i parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, come da elenco Istat) per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma in esame. Ai sensi del comma 2 – che si applica in deroga ad ogni altra disposizione – le risorse utilizzabili per le finalità citate dal comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette. Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco.

L'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal collegato am-

bientale (articolo 7, co.1, della legge n. 221/2015). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare. Il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, al fine di introdurre una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area. Sulla base della nuova disciplina, si prevede, tra l'altro, che Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge.

L'articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione (di cui vengono disciplinati la procedura per l'emanazione nonché i relativi contenuti), al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, A, B, C, D, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un periodo al nuovo testo del comma 2 dell'articolo 19, al fine di precisare che qualora un'AMP sia istituita in acque

confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

L'articolo 12, comma 1, aggiunge l'articolo 19-*bis* alla legge quadro, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette (AMP). In realtà tale nuovo articolo non disciplina solo tale programma ma, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti (anche eliminando il riferimento al soppresso Ministero della marina mercantile) all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale (nuovo comma 1 dell'articolo 21 della legge quadro).

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1 (introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge).

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge quadro, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro (legge n. 394 del 1991) attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita una modifica volta a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

L'articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. Rispetto al testo approvato dal Senato, l'aggiornamento delle sanzioni con decreto del Ministro è stata circoscritta all'importo delle sole sanzioni amministrative pecuniarie ed è stata ancorata a taluni parametri.

L'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 31 della legge quadro, al fine di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate all'ente gestore del medesimo parco. Si dispone, inoltre, che il Ministro dell'ambiente approvi le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della L. 349/1986, confermando per lo più quanto previsto dal testo vigente.

L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

L'articolo 19 istituisce (mediante l'aggiunta delle lettere *f-bis* e *f-ter*) all'articolo 34, comma 1, della legge 394/91) i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino) e, a tal fine, destina risorse finanziarie.

L'articolo 19-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, della legge quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

L'articolo 21 reca alcune modifiche all'articolo 36 della legge quadro (L. 394/91), al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento.

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coor-

dinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, il comma 1, che modifica il comma 6 dell'articolo 6 della legge quadro, è volto a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Con riferimento a tale sostituzione, si rinvia a quanto rilevato a proposito dell'articolo 16.

L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa). Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un comma che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, rinvia a criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio (dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità (istituito con decreto del Ministro dell'am-

biente del 6 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità).

L'articolo 25-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale (comma 1), e a tal fine, nonché per divulgare le attività svolte e i risultati conseguiti, prevede (al comma 2) la convocazione della Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. Lo stesso articolo detta i principi e i criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega, nonché le modalità di adozione del decreto delegato. Tali criteri e modalità devono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore. Si prevede che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto.

L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo il contenuto della delega scaduta disciplinata dall'arti-

colo 70 della legge n. 221 del 2015. L'articolo 28, commi 1 e 2, delega il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi, finalizzati all'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 28-*bis* detta una disciplina transitoria, per allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga all'articolo 9, comma 3, della legge n. 394/1991, prorogandoli fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

L'articolo 29 introduce, con riferimento a tutte le disposizioni, nonché con riferimento alla legge 394/1991, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

**Nuovo testo C. 3671-ter Governo.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge A.C. 3671, contenente una ampia delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, è stato presentato dal Governo alla Camera l'11 marzo 2016 ed è

stato assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia. Trattando in realtà non solo del fallimento ma, più in generale, di tutte le procedure di insolvenza, il disegno di legge è stato stralciato (18 maggio 2016) così da poter assegnare alla Commissione Attività produttive la disposizione (articolo 15) relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 3671-ter) e da lasciare alla Commissione Giustizia il restante contenuto della riforma (A.C. 3671-bis).

Il disegno di legge A.C. 3671-ter, a seguito dello stralcio, riguardava il solo articolo 15 dell'originario disegno di legge, relativo alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La X Commissione ha abbinato l'esame del disegno di legge alla proposta di legge Abrignani A.C. 865 (Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi), della quale aveva già iniziato l'esame. Il 17 gennaio 2017 la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo n. 3671-ter. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha modificato il testo in diversi punti.

In primo luogo – in conseguenza dello stralcio – è stato inserito un nuovo articolo (articolo 1) con il quale si specifica che l'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma

dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. Lo sforzo maggiore della riforma è dunque quello di coerenza sistematica, per unificare una disciplina, che fin dalla legge Prodi n. 95 del 1979, si è stratificata su leggi diverse, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega (comma 1, lettere da *a*) a *t*)) riguardano dunque, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla legislazione vigente (articolo 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999), che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata (comma 1, lettera *a*)).

I principali profili innovativi contenuti nel disegno di legge riguardano: i presupposti di accesso alla procedura, con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese; l'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera *c*)); la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (comma 1, lettera *d*)); l'avvio dell'*iter* procedurale con il decreto con cui il tribunale, accertati i tre requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati, dichiara aperta la procedura per l'ammis-

sione all'amministrazione straordinaria e nomina il giudice delegato (comma 1, lettera e)); la nomina del commissario straordinario (ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità) ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuato tra gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con la predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza; la specificazione – inserita nel corso dell'esame in sede referente – che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali (comma 1, nuova lettera h); la procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria (nuova lettera l)), con riferimento alla quale sono state apportate significative modifiche in sede referente.

Gli ulteriori principi e criteri direttivi riguardano: la possibilità che specifiche imprese – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto). La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al Tribunale che provvede entro breve termine (comma 1, lettera m)). La previsione – inserita nel corso dell'esame in sede referente – che le imprese oggetto di confisca ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), siano ammesse all'amministrazione straordinaria anche in

manca dei requisiti previsti dal disegno di legge in esame (comma 1, lettera n)); in stretta relazione con le indicate esigenze di tutela dei creditori, rimane la previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale) la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa (comma 1, lettera o)); le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare (comma 1, lettera p)): n. 1) la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti; n. 2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto n. 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore. Si segnala poi la previsione che, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di impresa (in base alla modifica inserita in sede referente) e all'esecuzione del programma, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (comma 1, lettera t)). Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera t)).

Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.****Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge C. 1041 (Di Salvo) introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi. Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, « sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare ».

La proposta di legge in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1): bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera *a*)); pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera *b*)); emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni (lettera *c*)). La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti di denaro direttamente al lavoratore,

qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2). In base al comma 3, ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2, per rapporto di lavoro si intendono: tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (articolo 2094 del codice civile), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto; I contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della legge n. 142 del 2001). La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).

L'articolo 2 definisce gli obblighi del datore di lavoro o committente, il quale deve inserire nella comunicazione obbligatoria fatta al centro per l'impiego competente indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione (comma 1). Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o dimissioni del lavoratore (rese ai sensi della normativa vigente) e del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2). Ai sensi del comma 3, il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro. Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria (di cui al comma 1), i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro compe-

tenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

L'articolo 3 prevede la stipula di una convenzione – con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge – tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa. Il provvedimento in esame diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.

L'articolo 4 dispone che il presente provvedimento non si applica, ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge n. 339 del 1958) e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribu-

zione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti dall'articolo 1, comma 1 (comma 1); 3 pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio delle informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1 (comma 2); in questo caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio (comma 3).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nella proposta di legge, in quanto intervengono su uno specifico profilo del rapporto di lavoro, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Con riferimento a specifiche disposizioni rileva altresì la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.55.**

## ALLEGATO 1

**5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

con il decreto-legge n. 78 del 2010 è stata imposta una moratoria per via legislativa alla contrattazione collettiva. Infatti, sono stati inibiti i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2010-2012. Successivamente, il decreto-legge n. 98 del 2011 ha prorogato per un anno gli effetti del blocco.

Il divieto è stato ribadito dalla legge n. 147/2013, mentre un'ulteriore proroga del blocco fino al 31 dicembre 2015 è stata disposta dalla legge di stabilità per il 2015.

Il Governo ha sempre indicato come propria priorità il riavvio di una fisiologica stagione di contrattazione pubblica, ferma da troppi anni a causa della crisi economica.

Il Governo infatti nell'operare un'ampia riorganizzazione dell'Amministrazione pubblica, ha ritenuto e ritiene che i lavoratori siano una componente fondamentale di essa. La qualità dei servizi e delle prestazioni dipendono in larga parte dalla qualità del lavoro pubblico. Abbiamo chiuso l'esperienza dei « fannulloni » per aprire quella della responsabilità e del merito.

In questo contesto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che sospendono la contrattazione collettiva, dando un ulteriore impulso a tali rinnovi.

In questa ottica, per facilitare il percorso di riavvio della contrattazione, si è provveduto in prima battuta a ridurre a quattro i comparti di contrattazione, attraverso apposito accordo firmato con le sigle sindacali, e a stanziare le prime risorse nella legge di stabilità per il 2016, che ha destinato ai rinnovi contrattuali del personale dello Stato, anche in regime di diritto pubblico, 300 milioni di euro in ragione d'anno per il triennio 2016-2018.

La legge di bilancio per il 2017 ha poi previsto ulteriori risorse destinate alla contrattazione e al rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici: lo stanziamento è stato definito in 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, aggiuntivo rispetto a quello dei 300 milioni in ragione d'anno nel triennio 2016-2018.

Queste risorse, confluite in un fondo unico destinato a diverse finalità – fra cui le assunzioni di personale a tempo indeterminato ordinarie e straordinarie, il finanziamento di alcune indennità ed il riordino delle carriere del personale non dirigenziale dei Vigili del fuoco e del comparto sicurezza – sono state ripartite attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già firmato in data 27 febbraio 2017, in attesa di registrazione della Corte dei conti.

Si ricorda peraltro che, quale parte integrante del percorso per giungere alla sigla dei contratti, in data 30 novembre 2016 è stato concluso un accordo con Cgil, Cisl e Uil, che riassume i temi del rinnovo sia per la

parte normativa che economica della disciplina dei lavoratori pubblici.

In questi termini, il Governo ha garantito tutte le condizioni per giungere alla sigla del rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici. A tal fine, l'atto di indirizzo all'ARAN per la formale apertura del tavolo è in fase di avanzata definizione.

Sulla parte normativa, il Consiglio dei ministri ha già approvato in via preliminare due schemi di decreto riguardanti il pubblico impiego.

Sulla parte economica, il Governo si è impegnato a completare il quadro degli stanziamenti programmati con la prossima legge di bilancio, rispettando gli impegni assunti con i lavoratori.

## ALLEGATO 2

**5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche amministrazioni.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

con riferimento al quesito dell'On. Menorello circa il rifiuto che sarebbe stato opposto da parte dell'Agenzia delle entrate o di altri enti pubblici a domande di ricollocazione del personale prima di procedere a nuove assunzioni attraverso concorso pubblico, faccio presente quanto segue. L'articolo 2, comma 13, del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. *spending review*), ha introdotto una misura *una tantum*, legata a un intervento contingente (il decreto-legge imponeva la riduzione delle dotazioni organiche anche a livello dirigenziale delle pubbliche amministrazioni), per il quale occorre effettuare una ricognizione del personale in esubero entro il 31 dicembre 2013.

Tale disposizione prevedeva altresì che il Dipartimento della funzione pubblica redigesse l'elenco dei posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni, da pubblicare sul relativo sito *web*. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità poteva presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e il mancato accoglimento della domanda era sanzionato con l'impossibilità per le amministrazioni interessate di procedere ad assunzioni di personale.

A regime, invece, l'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, a pena di nullità delle assunzioni dei vincitori di procedure concorsuali, la preventiva ricollocazione del personale presente negli elenchi di disponibilità, assegnato dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'amministrazione che indice il concorso.

In questi termini, l'inserimento negli elenchi – e il collocamento in disponibilità – deve essere precedente all'avvio della procedura concorsuale.

Per quanto comunicato dall'Agenzia delle entrate, all'atto dell'avvio della procedura per il reclutamento di 403 dirigenti, a cui fa riferimento l'interrogante, tale situazione non sussisteva. A ciò si aggiunga che la procedura concorsuale richiamata è stata recentemente annullata a seguito di talune pronunce del giudice amministrativo.

Ricordo che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato vita a tutte le procedure necessarie al ricollocamento del personale dipendente delle province e sta concludendo quelle relative al personale della Croce Rossa Italiana.

## ALLEGATO 3

**5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall'articolo 14 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico dei ministri.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, con riferimento al quesito dell'On. Dieni, nel premettere che si continua a ritenere valido lo strumento della direttiva annuale per l'assegnazione di obiettivi e risorse ai dirigenti nel rispetto del principio di separazione tra politica e amministrazione, mi preme segnalare quanto segue.

Come noto, l'articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede l'adozione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, avvenuta per il 2017 in Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Alla data del 21 marzo 2017, la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione è stata adottata da 10 dei 13 Ministeri, di cui 6 entro il mese di gennaio 2017. Risultano in fase di finalizzazione le Direttive annuali per i restanti ministeri.

Detto questo, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n.165 del 2001, non può conside-

rarsi perentorio. L'attività di indirizzo è infatti un'attività complessa che richiede una particolare dedizione, anche in ragione della necessità di adeguarsi ai contenuti della legge di bilancio che viene approvata a fine anno e che è molto complessa.

La descritta tempistica di adozione delle direttive non ha inciso sulla piena funzionalità dell'organizzazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali.

A dimostrazione dell'importanza della direttiva e del buon funzionamento di tale strumento il Governo ha inteso confermarlo con l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego che, nel novellare il citato decreto n. 165, non ha inciso minimamente sull'articolo 14. E sarà cura del Dipartimento della Funzione Pubblica invitare le amministrazioni che non lo hanno fatto ad approvare le Direttive.

È però evidente che il rispetto di questa tempistica consente un migliore e più lineare svolgimento dell'attività Amministrativa.

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 3918 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

rilevato che il disegno di legge esaminato dalle Commissioni autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'or-

dinamento interno, in particolare, inserendo nel codice penale nuovi delitti;

preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato e ordinamento penale, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 3671-ter Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-ter Governo, recante « Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza »;

considerato che l'articolo 1 del provvedimento specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni);

preso atto che, come già richiamato, l'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega, al fine di ricondurre l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;

rilevato che, tra i numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega (comma 1, lettere da *a*) a *t*)), la lettera *m*) prevede la possibilità che specifiche imprese – quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali – possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto);

segnalato che il criterio di delega contemplato dalla richiamata lettera *m*), nell'indicare le imprese di maggiore dimensione, fa riferimento per la loro individuazione a un fatturato pari a un multiplo « significativo » di quello individuato per tutte le altre,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare più puntualmente l'espressione « multiplo significativo ».

## ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori »;

preso atto che la proposta in esame prevede che i datori di lavoro o commitenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi, tra i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si prevede il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera *a*)), il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera *b*)), l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;

richiamata l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere, in particolare, per categorie che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche moda-

lità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti, ad esempio attraverso lo strumento della *genius card*;

preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nella proposta di legge, in quanto intervengono su uno specifico profilo del rapporto di lavoro, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato poi che, con riferimento a specifiche disposizioni, rileva altresì la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	60
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	75
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3174 Francesco Sanna – Adozione della proposta di legge C. 3891 come testo base</i> ) .....	76

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 approvata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202 Arlotti ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
AVVERTENZA .....	79

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato. (*Esame e rinvio*).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, da un punto di vista meramente formale, costituisce un testo unificato approvato dal Senato nel quale sono confluiti due progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati: la cosiddetta riforma del processo penale, approvata dalla Camera il 23 settembre 2015, e la riforma della prescrizione, approvata dalla Camera il 24 marzo 2015.

Osserva che, in realtà, sostanzialmente si tratta del disegno di legge sul processo penale (atto C. 2798, diventato al Senato l'atto S. 2067) nel quale è stata innestata la proposta di legge sulla prescrizione (atto C. 2150, diventato al Senato l'atto S. 1844) Ricorda che nel testo originario del disegno di legge di riforma del processo penale l'articolo 5 aveva per oggetto la prescrizione, ma si decise di sopprimerlo perché era in corso l'esame presso la Commissione Giustizia di una serie di proposte di legge presentate da diversi gruppi e volte a riformare la prescrizione.

A questo proposito ricorda che proprio in questi giorni il gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione ha raccomandato l'approvazione del provvedimento in esame proprio in riferimento della prescrizione esprimendo l'apprezzamento per l'estensione dei termini di prescrizione, al fine di garantire l'effettivo esercizio dell'azione penale e di pervenire e di pervenire, tra l'altro, all'applicazione effettiva di sanzioni nei casi di corruzione internazionale. Il gruppo di lavoro Ocse ha raccomandato l'Italia ad «assicurarsi che il disegno di legge sia rapidamente approvato dalla Camera deputati, ultima fase del processo parlamentare prima dell'adozione definitiva del provvedimento». Ritiene che non si potrà non tener conto di tale raccomandazione quando si procederà, in merito al provvedimento in esame, alla programmazione dei lavori della Commissione e della stessa Assemblea.

Passando al testo in esame, segnala che questo riproduce il testo del disegno di legge di riforma del processo penale approvato dalla Camera con alcune modifiche, che non hanno assolutamente modificato la struttura di quel testo. Le modifiche più significative attengono alla delega in materia di intercettazioni, che è stata precisata in maniera estremamente dettagliata nei suoi principi e criteri direttivi di delega, e la prescrizione, anche se in questo caso è stata inserita nel testo unificato una proposta di legge già approvata dalla Camera, che a sua volta è stata modificata solo in alcune parti, lasciando

intatta, anche in questo caso, la struttura della proposta di legge approvata dalla Camera.

La relazione, pertanto, si concentrerà sulle modifiche che il Senato ha apportato al disegno di legge di riforma del processo penale ed alla proposta di legge in materia di prescrizione approvati dalla Camera, rinviando al dossier del Servizio Studi la descrizione d'insieme dell'intero provvedimento. Fa presente che nel dossier è riportato un testo a fronte molto utile dal quale si evincono le modifiche apportate dal Senato.

In primo luogo, ritiene opportuno fare una precisazione: il disegno di legge approvato dalla Camera viene comunemente richiamato, anche dei mezzi di informazione, come la riforma del processo penale, quando invece contiene anche modifiche al codice penale ed una incisiva ed innovativa delega per l'ordinamento penitenziario, che rappresenta la riforma importante è che in materia verrebbe fatta dal 1975 ad oggi.

Altra precisazione da fare in premessa riguarda il numero degli articoli del testo che, a fronte dei 35 articoli che componevano il testo della Camera e dei 40 articoli del testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, si riduce ad un solo articolo con 95 commi. La ragione di questa discrepanza è dovuta alla circostanza che al Senato è stata posta la fiducia al testo attraverso la presentazione di un maxiemendamento che ha accorpato di un solo articolo i 40 articoli del testo.

In relazione al contenuto del testo, osserva che i 95 commi dell'articolo 1 recano significative modifiche all'ordinamento penale sia sostanziale sia processuale. In particolare sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, la proposta di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente si-

gnificativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione con particolare riguardo ai reati di corruzione.

Rileva che ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.

Fa presente che il testo contiene importanti modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo la proposta di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri e il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute ed internate.

Rammenta che il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera. Viene inserito nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, il quale con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il

danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, «ove possibile» – tale inciso è stato inserito dal Senato – le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. In tale caso il giudice se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito imponendo specifiche prescrizioni. Il Senato ha precisato che l'udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Il comma 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. A seguito alle modifiche apportate dal Senato, la disposizione disciplina inoltre anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

Passando alle altre modifiche apportate dal Senato, rileva che il comma 9 interviene sul reato di estorsione, aumentando il minimo della pena della reclusione – che passa da 6 a 7 anni – per l'estorsione aggravata (le aggravanti sono le stesse della rapina). Il comma da 10 a 15 riguardano la prescrizione, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati.

Preliminarmente segnala la soppressione, rispetto al testo Camera dell'integrazione all'articolo 157 c.p. che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei

termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.). Tale soppressione è bilanciata dalle modifiche apportate dal comma 14 al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale. Tale articolo è modificato, nel primo comma, dal comma 13 del testo, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma – che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato – la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Rammenta che il comma 14 interviene sul secondo comma dell'articolo 161 c.p., il quale, nella formulazione vigente prevede che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica infraquinquennale), di due terzi nel caso di cui all'articolo 99 quarto comma (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (persona dichiarata delinquente abituale o professionale). Il Senato è intervenuto sulla disposizione prevedendo che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320); pene per il corruttore (321 c.p.); istigazione alla corruzione di membri della Corte penale interna-

zionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (articolo 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis).

Segnala che il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione. Si tratta di una disposizione estremamente importante nell'ottica dell'accelerazione dei processi in materia di corruzione. Il comma 10 integra il contenuto dell'articolo 158 c.p., che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il comma 10, confermando quanto già stabilito dalla Camera, stabilisce che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Si tratta dei seguenti delitti: maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.); riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.); prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e ter), detenzione di materiale pornografico minorile, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater1), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali e corruzione di minorenni (articolo 609-quater e – quinquies), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies), adescamento di minorenni (articolo 609-undecies) e *stalking* (articolo 612-bis). Con tale disposizione si dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale « sia prolungato per un tempo sufficiente e

proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età». Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'articolo 159 del codice penale. Il primo comma dell'articolo 159 c.p., nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di: – autorizzazione a procedere (n. 1); – deferimento della questione ad altro giudizio (n. 2); – sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (n. 3); sospensione del procedimento penale per assenza dell'imputato *ex* articolo 420-*quater* c.p.p. (n. 3-*bis*). In primo luogo, intervenendo sul primo comma dell'articolo 159 c.p. in relazione alle vigenti ipotesi di sospensione, viene precisato che per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta; è conseguentemente disposta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi. In relazione al deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione (il testo-Camera prevedeva la sospensione sino al giorno in cui è definito il giudizio cui è stata deferita la questione).

Fa presente che sono, poi, aggiunte all'articolo 159 c.p. ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Detto corso è, infatti, sospeso, in primo luogo, per la richiesta di rogatoria all'estero. Il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Particolarmente rilevante è la lettera *b*) del comma 11, secondo cui il termine della prescrizione rimane altresì sospeso dal termine per il

deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, la sospensione dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini di redazione delle motivazioni della sentenza (massimo 15 gg. dalla pronuncia ovvero 90 gg. nei casi più complessi) previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. Sempre la lettera *b*) prevede che il termine della prescrizione rimane altresì sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado (identico a quello previsto in primo grado), anche se emesso in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Il testo-Camera stabiliva, invece, tale sospensione dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i citati termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Segnala che la disposizione precisa, inoltre, in relazione alle due ultime ipotesi, che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione: in caso di proscioglimento dell'imputato nel grado successivo (il testo-Camera si riferiva all'assoluzione), ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della sua responsabilità, ovvero di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'articolo 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice (tale ipotesi non era prevista dal testo approvato dalla Camera). Inoltre, in caso di concorso tra la

causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell'articolo 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente. Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero: le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell'incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi; la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice precedente che ne dichiara l'inammissibilità. Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso della prescrizione. L'articolo 160 c.p. disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola: alla sentenza di condanna o decreto di condanna; all'ordinanza che applica le misure cautelari personali; all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto; all'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice; all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio; al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione; alla richiesta di rinvio a giudizio; al decreto di fissazione della udienza preliminare; all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato; al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena; alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo; al decreto che dispone il giudizio immediato; al decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. La riforma del 2005 ha ribadito che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'articolo 157 oltre i termini fissati dall'articolo 161,

comma 2 – fatta eccezione per i gravi reati di associazione mafiosa e terrorismo di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

Rammenta che viene modificato l'articolo 160 c.p. per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, interrompe il corso della prescrizione. L'intervento dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi. Infine, il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale (si tratta invero di espressione generica). In relazione al primo profilo – fatta eccezione per il delitto di violenza privata (articolo 610 c.p.) e per i reati contro il patrimonio – si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria). Una disposizione transitoria stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base al comma 16 commessi prima della data di entrata in vigore dei decreti delegati di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il pubblico ministero o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Segnala che la procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ri-

corra una delle seguenti condizioni: l'offeso dal reato è incapace per età o per infermità; ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 c.p. (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario); nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità. Il testo approvato dalla Camera prevedeva la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona e ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. Anche qui era previsto che la procedibilità d'ufficio dovesse essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte fosse incapace per età o per infermità.

In relazione alla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali osserva che deve essere sancito espressamente il principio di irretroattività nella loro applicazione (previsione non contenuta nel testo Camera); deve, inoltre, essere rivisto il regime del c.d. doppio binario, in base a cui l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, deve avere luogo soltanto per i delitti di maggior allarme sociale di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. (per i quali vi è il termine biennale di durata delle indagini preliminari), prevedendosi comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di cessazione della pericolosità. Il testo approvato dalla Camera limitava la revisione del doppio binario, più genericamente, ai soli casi particolari di miglior tutela della collettività. Rispetto al citato A.S. 2067, approvato dalla Camera, sono aggiunti i seguenti ulteriori criteri direttivi: va ridefinito il modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione,

nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura siano venute meno; previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del citato doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività; previsione, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, della destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) prioritariamente: delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale; dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena; degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezioni degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.

Fa presente che il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti (60 gg. nel testo Camera). È prevista una proroga di sessanta giorni del termine di delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega stessa, o successivamente. Si tratta di un procedimento rinforzato; infatti, nel caso di mancata adeguamento dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono

espressi entro 20 giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso, decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il comma 18, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede: che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del TU sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

Rammenta che ulteriori criteri di delega non previsti nel testo approvato dalla Camera stabiliscono: di rivedere i presupposti per l'eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; di consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere – a determinate condizioni – dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona; di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi).

Segnala che il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni (60 nel testo Camera). Anche in questo caso è prevista la possibilità di una proroga di sessanta

giorni del termine per l'esercizio della delega. Infine, il comma 20 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18. In relazione alle modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, il Senato ha modificato il comma 2 dell'articolo 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 72-bis c.p.p., l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata. Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'articolo 162 c.p.p. in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato – prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario. In merito alle modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione, il comma 27, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 90-bis c.p.p., concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento – anche il riferimento al nuovo comma 3-ter dell'articolo 335 c.p.p.

Rammenta, sempre in relazione alla disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione già prevista dal testo approvato dalla Camera, che il Senato, al comma 32, ha modificato l'intervento fatto dalla Camera sull'articolo 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, suc-

cessivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* c.p.p. (comma 32).

Sempre facendo riferimento alle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, rileva che i commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (articolo 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti. Viene, anzitutto dal comma 41, riformulato il comma 4 dell'articolo 438, che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal pubblico ministero (massimo 60 gg.) per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Il comma 45, introdotto dal Senato, disciplina la materia di trasformazione del rito, integrando la formulazione, dell'articolo 452 c.p.p. relativo alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato quando il pubblico ministero ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo. L'integrazione intende coordinare il contenuto di tale disposizione con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell'articolo 438, di cui si stabilisce l'applicazione. Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'articolo 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 – secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con

sentenza trasmettendo gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.

Fa presente che il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'articolo 464 c.p.p. rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato – all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-*bis* dell'articolo 438.

Il comma 51, introdotto dal Senato, chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. Intervenendo sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituito abrogato nel 2008. Tale modifica integra la riforma del giudizio di appello (nell'ambito della delega per la riforma delle impugnazioni) affidata al Governo dal comma 82 del provvedimento in esame.

Il comma 56, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 599-*bis*, rubricato « Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello », che sostanzialmente riproduce il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 in vigore prima dell'abrogazione del 2008. In particolare, la disposizione consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.

Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1).

In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l'accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a

comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.

Diversamente dal testo del 1999, e dal testo approvato dalla Camera, il provvedimento delimita il campo d'applicazione dell'istituto, escludendolo in relazione ad alcuni reati e quando si procede nei confronti di alcuni imputati. In particolare, il concordato in appello non potrà trovare applicazione se si procede per: i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* c.p.p., i reati di sfruttamento sessuale dei minori (prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico; turismo sessuale; atti sessuali con minorenni) e i reati di violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo. Il concordato in appello non potrà essere proposto neanche se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera. Il comma 60, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'articolo 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'articolo 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo.

I commi 61 e 62 integrano il contenuto dell'articolo 610 c.p.p. relativo all'inammissibilità dei ricorsi per cassazione. Il comma 62, introdotto dal Senato, aggiunge un comma 5-*bis* all'articolo 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, la riforma prevede che, nei casi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera *a*) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), *b*) (impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), *c*) (carezza dei requisiti di forma – esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 581

c.p.p. vedi ante) e *d*) (rinuncia all'impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* c.p.p.

I commi da 73 a 79 recano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-*bis* delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-*ter* e *quater*, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006). In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato. Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d'appello. Si segnala che è stata soppressa la modifica all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 che stabiliva che le violazioni

relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare.

I commi da 82 a 91 recano deleghe al Governo per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario.

Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.

Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione prevede che la delega per la riforma delle intercettazioni debba essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge delega e che le altre deleghe, relative alle impugnazioni e all'ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate entro un anno. I decreti legislativi non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia.

Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da *a* ad *e*) e di giudizi di impugnazione (lettere da *f* a *m*).

Con riguardo alle intercettazioni, osserva che il Governo dovrà in primo luogo garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

Fa notare che il Senato ha maggiormente dettagliato questo criterio direttivo prevedendo che il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, debba prevedere che (lett. a) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini. Deve essere previsto che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l'acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (articolo 268, comma 6) e alla loro trascrizione integrale (articolo 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti. Si deve poi prevedere che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari. Si stabilisce che in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o

circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 c.p.p., ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio. Si prevede poi che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall'articolo 268, comma 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.

Si stabilisce come principio di delega che debba essere introdotto un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lett. b), non modificata rispetto al testo-Camera).

Altri principio di delega prevedono che si debba tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lett. c). Questo principio e criterio direttivo è stato inserito nel corso dell'esame in Senato e che debbano essere semplificate le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lett. d).

A suo avviso, occorrerà poi disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan) in dispositivi elettronici portatili. Con questo criterio direttivo innovativo, introdotto dal Senato, si richiede al Governo di prevedere che (lett. e): l'atti-

vazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (*ex* articolo 268 c.p.p.); l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Si prevede il principio secondo cui il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante. È stabilito inoltre che siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia. Si prevede che in caso di urgenza, il pubblico ministero possa disporre l'intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre

che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini i risultati intercettativi così ottenuti possono essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 c.p.p.). Non possono essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Per quanto riguarda la riforma delle impugnazioni penali, evidenzia che la riforma è orientata a una limitazione dei mezzi di impugnazione. In particolare, il Governo dovrà prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace (lett. f); prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. g). Si prevede che si debba intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per: consentirgli di appellare la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. h); negargli la possibilità di appellare la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lett. l).

Si stabilisce di intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste » o

« l'imputato non lo ha commesso » (lett. i); negargli la possibilità di appellare le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (lett. l).

Si prevede di consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale da parte dell'imputato (lett. m).

Il comma 85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (si tratta di una precisazione del Senato) individua i criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Sono stati confermati i criteri e principi direttivi previsti dal testo Camera con alcune modificazioni.

In relazione alla revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere d) il Senato ha in particolare previsto anche il principio della differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi ed alle caratteristiche personali del condannato.

Per quanto attiene alla materia del lavoro in ogni sua forma intramuraria ed esterna viene dato maggior risalto all'esigenza di incrementare le opportunità di lavoro retribuito, stabilendo inoltre che debbano essere incrementate anche le opportunità di attività di volontariato individuali e di reinserimento sociale dei condannati.

In relazione alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria si prevede la necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lett. l). Il Senato ha introdotto la lettera m) volta ad escludere il personale sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (lett. m).

Con riferimento all'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, viene fatto particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali ed alla semilibertà (lettera p, n. 5).

Il Senato ha inoltre introdotto i seguenti principi e criteri direttivi di delega: la previsione di norme tendenti al rispetto

della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. r); interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lett. s e t); la revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lett. u); la revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lett. v).

Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il comma 88, introdotto dal Senato, prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

I principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge 124/2015 ricalcano sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame.

Il comma 88, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 96 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Più nel dettaglio la disposizione espunge dall'articolo 96 ogni residuo riferimento al « repertorio », sostituendolo con il più corretto richiamo al termine « decreto ». Inoltre viene riscritto il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001. Tale decreto disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari

almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete. Il decreto altresì individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie. Sempre nel decreto sono definiti gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate: l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate; la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni; la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Il comma 90 stabilisce che il DM di cui al comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; natura esecutiva del provvedimento di liquidazione; modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica.

Il comma 94 conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica – prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Fanno le eccezioni le disposizioni contenute nei commi 77, 78, 79 e 90, recanti modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattito a distanza, che, come previsto nel testo approvato dalla Camera, acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nicola MOLTENI (LNA) auspica, in primo luogo, che il provvedimento in titolo sia suscettibile di modifiche in senso migliorativo e che non rappresenti, pertanto, un testo « blindato » dalla maggioranza e dal Governo. Rammenta, inoltre, come la proposta di legge a sua firma C. 1129, recante « Modifiche agli articoli 438 codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato », già approvata dalla Camera, sia stata, di fatto, « insabbiata » dall'altro ramo del Parlamento, non essendo confluita nel testo unificato di riforma del processo penale oggi in discussione. Chiede, pertanto, se vi siano i presupposti per introdurre le disposizioni della sua proposta di legge, nel testo licenziato dalla Camera a larghissima maggioranza, nel provvedimento in titolo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative. In caso contrario, chiede che venga, quanto prima, posta all'ordine del giorno della Commissione, in quota opposizione, la sua nuova proposta di legge C. 4376, che riproduce esattamente il contenuto di quella già approvata dalla Camera il 29 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pur manifestando stupore in ordine al fatto che la proposta di legge Molteni C. 1129, non confluita nel testo unificato in titolo, non sia stata in alcun modo discussa né esaminata dall'altro dall'altro ramo del Parlamento e che da parte di nessun gruppo, compreso quello della Lega, sia stata rappresentata alla Commissione Giustizia del Senato tale circostanza, fa notare, tuttavia, come la scelta effettuata dal Senato appaia del tutto legittima sul piano strettamente procedurale e regolamentare. Ciò premesso, ritiene che il provvedimento in discussione dovrebbe essere approvato il più rapidamente possibile, essendo il risultato di un approfondito lavoro istruttorio, presso entrambi i rami del Parlamento, che si è protratto per circa due anni. A suo avviso, quindi, sarebbe preferibile, anziché far confluire le disposizioni in materia di rito abbreviato nel provvedimento in titolo, iniziare, quanto prima,

l'iter di esame della nuova proposta di legge C. 4376, presentata dal collega Molteni, dichiarandosi disponibile a calendarizzare in tempi rapidi tale proposta di legge, unitamente a quelle ulteriori che intervengano sul medesimo tema.

David ERMINI (PD) rileva l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge in materia di rito abbreviato che, a suo giudizio, dovrebbero seguire una « corsia preferenziale », senza per questo che sia esaminata in quota opposizione la proposta presentata dal collega Molteni.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la richiesta del suo gruppo di esaminare la proposta di legge a sua firma in « quota opposizione », pur auspicando, in ogni caso, l'approvazione di un testo il più possibile condiviso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che, in realtà. La proposta di legge presentata dal deputato Molteni, peraltro non ancora assegnata alla Commissione Giustizia, affronta un tema condiviso dai gruppi di opposizione, per cui non ritiene che debba trattarsi di un provvedimento da esaminare in quota opposizione.

Nicola MOLTENI (LNA) non ritiene che la richiesta di inserire un provvedimento all'ordine del giorno della Commissione in quota opposizione si a sindacabile in base al suo contenuto, essendo rilevante unicamente la questione oggettiva se sia stata già superata la soglia di un quinto degli argomenti da trattare, riservata ai gruppi di opposizione. Nel caso in esame, a suo parere, questa soglia non è stata superata.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni in merito alla sostanziale scorrettezza posta in essere dall'altro ramo del Parlamento, si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento recante modifiche in tema di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Quanto al testo unificato in discussione,

ritiene che avrebbe dovuto contemplare misure ben più incisive in tema di riforma della prescrizione. Ritiene, inoltre, che trattasi di un testo di rilevante complessità, sul quale dovrebbe essere svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito di una indagine conoscitiva, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di misure di sicurezza e di intercettazioni. Auspica, infine, che il Governo non ponga la questione di fiducia sul testo del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ad integrazione della sua relazione, ricorda, in riferimento alla riforma della prescrizione, come nell'ultima valutazione sull'Italia il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) abbia specificamente evidenziato l'importanza della riforma del processo penale, auspicandone la rapida approvazione, ribadisce che il testo del provvedimento è stato oggetto di un ampio ed articolato dibattito presso i due rami del Parlamento e di un approfondito lavoro istruttorio. Per tali ragioni, non rileva l'opportunità di disporre, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e successivamente trasmesso dal Senato, un'ulteriore indagine conoscitiva, ferma restando la possibilità, se ritenuto opportuno, di acquisire osservazioni e contributi e scritti.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come potrebbe comunque svolgersi, compatibilmente ai tempi previsti per la calendarizzazione in Assemblea, un breve ciclo di audizioni, dirette, in modo specifico, ad approfondire il contenuto solo di alcune parti del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in materia di legittima difesa.**

**C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta è stata condivisa dalla Commissione la proposta di uno dei relatori, il deputato Molteni, di adottare quanto prima il testo base, considerato che sulle diverse questioni attinenti all'istituto giuridico della legittima difesa la Commissione ha già svolto una approfondita istruttoria nel corso dell'esame in sede referente, al cui esito è seguita la discussione in Assemblea che poi si è conclusa con il rinvio in Commissione del testo approvato in sede referente. Tuttavia, constatata l'assenza di un'intesa tra i due relatori, i deputati Molteni ed Ermini, di addivenire ad una proposta condivisa relativa all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori, propone di istituire un Comitato ristretto, al quale rimettere la formulazione di una proposta di testo base da sottoporre alla Commissione.

La Commissione approva la proposta della presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver comunicato che il Comitato ristretto è convocato alle ore 9 di giovedì 23 marzo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**C. 4220 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il relatore, onorevole Berretta, a verificare se vi sia la possibilità di introdurre nel provvedimento in titolo, del quale si at-

tende la calendarizzazione da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, disposizioni precettive, oltre che di delega.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3174 Francesco Sanna – Adozione della proposta di legge C. 3891 come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che al provvedimento di legge in titolo è abbinata la proposta di legge C. 3174, a prima firma del deputato Francesco Sanna, poiché vertente sulla stessa materia. Informa, inoltre, che stati acquisiti, e quindi resi disponibili ai componenti della Commissione, tutti gli atti non secretati della Commissione di inchiesta, presieduta dalla senatrice Lo Moro, sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali.

Davide MATTIELLO (PD), relatore, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, la proposta di legge C. 3891, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene opportuno che, prima di presentare le proposte emendative, i deputati possano approfondire il materiale della Commissione, tutti gli atti non secretati della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, che è stato reso disponibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'osservazione del deputato Daniele Farina, si riserva di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**C. 4144 approvata dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 in un testo risultante dall'unificazione degli Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012.

Fa presente, quindi, che tale testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Nel soffermarsi sui soli profili di competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni contenute dall'articolo 17, che reca modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991. In particolare, il predetto articolo 17, nel novellare l'articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge stessa, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introducendo obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.

Nello specifico, il nuovo comma 1 conferma il carattere di illecito penale delle violazioni degli articoli 6 (Misure di salvaguardia), 11 comma 3 (Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco), 13 (Nulla osta) e 19, comma 5 (Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali), inasprendo le pene pecuniarie.

In particolare, è previsto:

l'arresto fino a 12 mesi e l'ammenda da 400 a 50.000 per la violazione degli articoli 6 e 13;

l'arresto fino a 6 mesi o ammenda da 400 a 25.000 euro per lo svolgimento delle attività vietate nei parchi e nelle aree marine protette in violazione degli articoli 11, comma 3 e 19, comma 5;

il raddoppio delle sole pene pecuniarie in caso di recidiva. La norma in vigore prevede invece, in tali casi, il raddoppio di tutte le pene (tanto detentive quanto pecuniarie).

La riforma aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. L'istituto della confisca viene ricondotto alle previsioni (articoli. 7, 9 e 12) del decreto legislativo n. 4 del 20126 relativo alla pesca e all'acquacoltura; in particolare, gli articoli 9 e 12 del decreto prevedono la confisca del pescato e degli attrezzi con i quali è stato com-

messo l'illecito tanto a titolo di pena accessoria (in caso di reato) quanto a titolo di sanzione amministrativa accessoria (in caso di illecito amministrativo).

Il nuovo comma 2 disciplina la sanzione amministrativa applicabile al comando o alla conduzione di un'unità da diporto che violi il divieto di navigazione a motore laddove l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge (articolo 2, co. 9-bis della Legge quadro sulle aree protette, ovvero mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, AISM-IALA7). La sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma compresa tra 200 e 2.000 euro; tale limite massimo viene dunque raddoppiato rispetto a quello vigente, pari a 1.000 euro. Viene, inoltre, cassato il riferimento alla circostanza che il responsabile della violazione non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

Il nuovo comma 3 inasprisce, esprimendola in euro, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette, prevedendo una somma da 100 a 2.000 euro. Alla stessa stregua del novellato comma 1, si aggiunge la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. Le sanzioni amministrative pecuniarie saranno irrogate dal Presidente, legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta, in base al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.

La sanzione amministrativa pecuniaria del comma 3 è ridotta dal comma 4, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dalla citata AISM-IALA (di cui al menzionato articolo 2, comma 9-bis, della Legge quadro sulle aree protette). Il contravventore dovrà infatti pagare una somma compresa tra i 50 ed i 1.000 euro (oggi la sanzione è di massimo 500 euro).

La disposizione novellata, inoltre, elimina il riferimento alla circostanza che la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

Il comma 5 del novellato articolo 30 della Legge quadro sulle aree protette dispone che, nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale (delitti contro l'ambiente), è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Si dispone, inoltre, che il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

Analogamente, il comma 6 prevede che nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito. In proposito, rammento che la vigente disposizione prevede che il giudice possa, e non debba, procedere con la confisca.

Il comma 7 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili, mentre il comma 8 dispone che, in ogni caso, trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

Il comma 9 prevede che le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

Le suddette sanzioni penali, come stabilito dal successivo comma 10, si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

Il comma 11 dispone che alle sanzioni previste dal novellato articolo 30 non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

Da ultimo, il comma 12 prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi stabiliti dall'articolo in discussione.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.**

**C. 1202 Arlotti ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame, trasmesso dalla I Commissione, prevede che i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio siano distaccati dalla regione Marche ed aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Evidenzia, quindi, che sono previsti gli adempimenti amministrativi necessari, che non intaccano le competenze della Commissione Giustizia. Ciò premesso, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.*

*C. 3671-ter Governo ed abb.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), Ministro Plenipotenziario Francesco Azzarello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	81
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato dalla Commissione</i> ) .....	88
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-10895 Quartapelle Procopio: Sul trattamento dei lavoratori frontalieri a San Marino ...	84
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89
5-10896 Spadoni: Sulla convocazione del Comitato interministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICS) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91
5-10897 Piras: Sul fermo di un sindaco italiano all'aeroporto di Istanbul .....	85
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
INTERROGAZIONI:	
5-08834 Sanga: Sulle diciannove donne curde bruciate vive dal <i>Daesh</i> a Mosul .....	86
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-02290 Manlio Di Stefano: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.	
5-10802 Cimbro: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.	
5-10787 Tidei: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi .....	86
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96
5-10402 Scagliusi: Sulla specifica disciplina per il rilascio di passaporti per il personale di volo .....	87
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	98

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE  
DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVI-  
LUPPO SOSTENIBILE**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza  
della presidente Maria Edera SPADONI.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo svi-  
luppo sostenibile.**

**Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale –  
UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di  
armamento), Ministro Plenipotenziario Francesco  
Azzarello.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco AZZARELLO, *Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Tatiana BASILIO (M5S), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Francesco AZZARELLO, *Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento)*, replica e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.**

**C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato un emendamento riferito all'articolo 1 e che non sono state presentate altre proposte emendative.

Marco FEDI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.100 e ne raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*). Segnala che l'emendamento presentato risponde alla raccomandazione, espressa nella scorsa seduta dall'onorevole Porta, di modificare la data di celebrazione della Giornata nazionale degli italiani nel modo, fissata dal testo base al 12 ottobre. Ricorda che i presentatori della proposta di legge avevano scelto la data del 12 ottobre per porre l'accento sulle questioni legate al tema delle migrazioni, ma le possibili polemiche su questa data rischiavano di spostare il dibattito dal tema principale.

Sottolinea che, anche su proposta dell'onorevole La Marca, prima firmataria della proposta di legge C. 3831, si è scelto di indicare il 31 gennaio come nuova data di celebrazione della Giornata nazionale

degli italiani nel mondo. Ricorda che il 31 gennaio 1901 venne approvata la prima legge sull'emigrazione, dopo un ampio dibattito in Parlamento. Tale normativa introdusse le prime forme di tutela per coloro che lasciavano l'Italia, assicurando loro degli efficaci strumenti di protezione. Segnala che il punto centrale della legge era la creazione di un unico ente di controllo, il Commissariato generale per l'emigrazione, che dipendeva direttamente dal Ministero degli affari esteri e si occupava di tutte le problematiche legate all'emigrazione, che, fino a quel momento, si trovavano divise su varie competenze. Inoltre, con quella legge venivano aboliti gli agenti delle compagnie di navigazione, sostituiti con i rappresentanti dei vettori, carica alla quale si accedeva solo richiedendo ogni anno al Commissario una « patente di vettore », come spiegava l'articolo 13.

Sottolinea che al centro di quella legge si collocava la tutela dell'emigrante: a questo scopo veniva istituita nei porti di imbarco di Palermo, Napoli e Genova una Commissione ispettiva che aveva il compito di verificare che le navi impiegate fossero in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative sanitarie. L'emigrante, inoltre, non era tutelato solo alla partenza e durante il viaggio: una volta sbarcato a terra, continuava ad essere aiutato dal Paese d'origine. Infatti, ricorda che, nonostante le difficoltà, grazie a questa normativa, vennero creati nei principali Paesi oggetto di flussi migratori dall'Italia patronati ed enti di tutela che fornivano assistenza legale e sanitaria a chi ne avesse necessità.

Concludendo, ritiene che la legge 31 gennaio 1901, n. 23, segna il primo passo in direzione di forme di assistenza e tutela delle comunità italiane nel mondo e, per tutte le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione del suo emendamento in vista dell'approvazione definitiva del provvedimento, per il quale auspica il trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, avendo il relatore avanzato una proposta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa ed essendosi concluso l'esame preliminare dello stesso provvedimento, questo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere anche ai fini del trasferimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 approvata, in un testo unificato, dal Senato.** (Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara CARROZZA (PD), *relatrice*, premettendo che proposta di legge C. 4144 è stata approvata, in un testo unificato, dal Senato il 10 novembre 2016 e che essa costituisce un intervento di riordino complessivo della disciplina in materia di aree protette, novellando la legge n. 394 del 1991, e prevedendo ulteriori disposizioni in materia, ricorda che le compe-

tenze della III Commissione riguardano, innanzitutto, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che modifica l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, concernente la classificazione delle aree naturali protette, dove appare mantenuto (al comma 1) il riferimento al rilievo internazionale che i parchi nazionali possono rivestire.

Segnala che, al comma 4, la nuova disposizione prevede che le aree protette marine siano definite, oltre che ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, siglato nel 1982 e ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, come già previsto nella normativa vigente, anche della Strategia nazionale per la biodiversità 2013, che rappresenta un importante strumento per l'attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica, adottata il 5 giugno 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo e ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 1994. Sottolinea come questo riferimento determini un inquadramento della materia nel novero degli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale ai fini della tutela della biodiversità, con riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Quanto al Protocollo di Ginevra sulle aree specialmente protette del Mediterraneo, ricorda che esso è finalizzato ad assicurare la tutela di alcune zone marine particolarmente rilevanti ai fini della salvaguardia del paesaggio, delle risorse e del patrimonio culturale che caratterizzano la regione mediterranea, attraverso la creazione di aree a protezione speciale. Ricorda, inoltre, che il Protocollo prevede, tra le principali misure che gli Stati dovrebbero adottare a tutela di queste aree, degli habitat o degli ecosistemi che esse rappresentano, la creazione di zone cuscinetto intorno all'area protetta, la cooperazione con altri Stati, la proibizione o la regolamentazione di determinate attività e l'adozione di procedure di informazione degli altri Stati e del pubblico. Sottolinea come l'esigenza di incrementare le aree protette del mediterraneo sia particolar-

mente stringente: con riguardo alle zone umide costiere, la percentuale di aree di importanza internazionale non sottoposta a protezione varia dal 61,4 per cento per la parte occidentale del mare al 72,8 per cento per quella orientale.

Segnala che un'ulteriore norma di competenza è racchiusa nel nuovo comma 5, che prevede la possibilità che le aree naturali protette prossime al confine di Stato possano essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Evidenzia che qualora l'area interessata sia un parco o una riserva naturale regionale, si prevede che l'accordo che ne disciplina il regime di aree protetta transfrontaliera sia stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto riguarda gli aspetti di sua competenza. Inoltre, mette in evidenza che il comma 5 prevede che l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera stabilisca le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

A conferma della rilevanza europea della materia, ricorda che i nuovi commi da 5-ter a 5-quinquies prevedono misure per le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea « Natura 2000 », in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e per la loro gestione. Segnala che alle aree inserite nella rete ecologica « Natura 2000 » si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2007. Infine, sottolinea che si prevede l'affidamento della gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, e delle zone di protezione speciale (ZPS), di cui alla direttiva 2009/147/CE, laddove rientranti, in tutto o in parte, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale, in un'area marina protetta, al corrispondente ente gestore.

Segnala che la Commissione Ambiente ha inserito un nuovo articolo (articolo 1-bis) che sostituisce l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 e disciplina il Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, il quale definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l'attuazione, per quanto di competenza, della Strategia Nazionale delle *Green Communities*, di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015. A questo scopo, ricorda che il Piano indica le risorse finanziarie provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali.

Segnala, altresì, che l'articolo 3 della proposta di legge, modificando l'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, prevede che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

In base a quanto esposto, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame, che riordina la materia delle aree protette di rilevanza nazionale, regionale ed internazionale.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla relazione illustrata dall'onorevole Carrozza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e*

*alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-10895 Quartapelle Procopio: Sul trattamento dei lavoratori frontalieri a San Marino.**

Tiziano ARLOTTI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziano ARLOTTI (PD), ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta puntuale e tempestiva, dichiara di aver apprezzato l'intervento dell'Ambasciatrice italiana presso la Repubblica di San Marino, con il quale ha rivendicato parità di trattamento per i lavoratori frontalieri. Rammentando i buoni rapporti tra il nostro Paese e la Repubblica di San Marino, anche in riferimento alla conclusione di Accordi per evitare la doppia imposizione, ritiene che la vicenda dell'aumento dell'onere contributivo sull'impiego di un lavoratore frontaliero rispetto all'assunzione di un lavoratore sammarinese vada risolta al più presto. Ricorda, infatti, che attualmente i lavoratori frontalieri italiani presso la Repubblica di San Marino sono circa 5.200. Tale numero si è ridotto negli ultimi anni a causa della crisi economica, che ha colpito anche le imprese sammarinesi. Quindi, ritiene non vi siano motivi per non procedere alla stabilizzazione di tali lavoratori e per giungere finalmente

alla parità di trattamento tra i lavoratori frontalieri italiani e quelli sammarinesi. Ritiene che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale debba monitorare attentamente questa situazione, anche in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Auspica, infine, che venga adottato uno specifico statuto per i lavoratori frontalieri.

**5-10896 Spadoni: Sulla convocazione del Comitato interministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICS).**

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è firmataria.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Edera SPADONI, nel dichiararsi insoddisfatta, chiede che sia fissato un termine più specifico e stringente per la convocazione del Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo, ritenendo che l'aggettivo «imminente», utilizzato dal rappresentante del Governo, non sia soddisfacente. Ricorda che la legge n. 125 del 2014 è stata approvata dal Parlamento in un clima di ampia condivisione e, anche per questa ragione, dovrebbe essere applicata più rapidamente e correttamente possibile. Apprezza l'annuncio da parte del rappresentante del Governo dell'assunzione di 60 tecnici presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ma, anche in questo caso, richiede che sia fissato un termine specifico per l'emanazione dei decreti attuativi. Infatti, ritiene che l'Agenzia abbia bisogno di una quantità di personale adeguata per svolgere l'importante ruolo che le è stato affidato e che non può conseguire non avendo ad oggi ancora ricevuto le risorse umane necessarie. A tale proposito, concludendo, ricorda che troppo spesso la materia della cooperazione in-

ternazionale non viene trattata con l'attenzione che dovrebbe avere.

**5-10897 Piras: Sul fermo di un sindaco italiano all'aeroporto di Istanbul.**

Michele PIRAS (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come la vicenda specifica descritta consenta di esprimere una più generale preoccupazione riguardo il mancato rispetto dei diritti umani e la tenuta del sistema democratico in Turchia a seguito del fallito *golpe* del 15 luglio 2016.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michele PIRAS (MDP), ringraziando il rappresentante del Governo per aver fornito una risposta chiara, dichiara che, nonostante la vicenda oggetto dell'interrogazione si sia conclusa, tutto sommato con un danno limitato, non può dichiararsi né soddisfatto né insoddisfatto della risposta del Governo. Riscontra una certa debolezza nei confronti di questa situazione; infatti, pur riconoscendo il ruolo strategico della Turchia anche in quanto Paese della NATO, ritiene estremamente preoccupante la disgregazione degli istituti democratici che si sta registrando in quel Paese. Inoltre, esprime una specifica preoccupazione per i diritti di alcune minoranze che storicamente vengono discriminate in Turchia, come i curdi. Auspica che su questo tema possa aprirsi una discussione nel nostro Paese e che l'Italia promuova una simile discussione nelle sedi internazionali preposte.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.20.**

**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**5-08834 Sanga: Sulle diciannove donne curde bruciate vive dal Daesh a Mosul.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni SANGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e, in particolare, dell'impegno del Governo in aree di forte tensione, come l'Iraq.

**5-02290 Manlio Di Stefano: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.**

**5-10802 Cimbro: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.**

**5-10787 Tidei: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, in quanto cofirmataria dell'interrogazione Di Stefano 5-02290, ritiene che quella del Governo non può essere consi-

derata una risposta, in quanto si assicura solamente che il Governo italiano sta monitorando la situazione. Sottolinea che, nonostante le rimostranze del rappresentante del Consolato italiano, gli ordini di confisca rimangono e i bambini non possono usufruire delle attrezzature di gioco installate nella « Scuola di Gomme », costruita dalla ONG italiana *Vento di Terra* di Milano, e donate dal Governo italiano. Apprezza che siano state manifestate rimostranze da parte del Governo italiano, ma se Israele non ne tiene conto è il nostro Paese a perdere credibilità.

Michele PIRAS (MDP), replicando, in quanto cofirmatario dell'interrogazione Cimbro 5-10802, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e sottolinea che, con il passare degli anni e la persistente assenza di due Stati distinti, la prospettiva di raggiungere una situazione di pace stabile diventa sempre più un miraggio. A tale proposito, sottolinea come la pace diventa sempre più irrealizzabile se manca la continuità territoriale dell'area destinata ai palestinesi e se non viene riconosciuto da parte israeliana lo Stato palestinese. Allo stesso modo, ritiene che la stabilizzazione dell'area diventa sempre più difficile a seguito delle dichiarazioni del neoletto presidente statunitense e con la deliberazione di nuovi insediamenti da parte israeliana. Pur riconoscendo che il nostro Paese non può fare molto di più in proposito, ricorda che il Parlamento ha approvato una mozione che impegna il Governo a riconoscere lo Stato palestinese, pur se in termini diversi rispetto a quanto fatto da altri Parlamenti europei, e chiede che il Governo dia seguito agli impegni presi in quella occasione, e che ricorda di aver sostenuto, affinché il nostro Paese abbia una posizione più chiara e determinata sulla questione israelo-palestinese. Concludendo, ricorda che, anche se l'attenzione internazionale sembra essersi spostata su altre vicende, la Cisgiordania resta un'area strategica e che in quei territori vive un popolo, quello israeliano, che ha diritto alla sicurezza, ma anche un popolo, quello palestinese, che ad oggi non

vive in sicurezza e nella pienezza dei diritti.

Marietta TIDEI (PD) replicando, ringrazia il Governo per la risposta e ricorda di aver visitato la « Scuola di Gomme » nel mese di agosto, sperimentando di persona l'impegno italiano rispetto a questo vicenda, ma anche le condizioni in cui vive la popolazione del luogo. Ritiene che se si desse seguito alla demolizione ciò rappresenterebbe una vergogna e un'offesa al nostro Paese, che ha finanziato la costruzione della scuola e che in questo progetto ha collaborato con altri Paesi europei. Ricorda che la « Scuola di Gomme » fornisce istruzione a circa 200 bambini, che, altrimenti, non vedrebbero riconosciuto il loro fondamentale diritto all'istruzione. In generale, ritiene che occorre fare molto di più per far progredire il processo di pace tra israeliani e palestinesi, essendo, ormai, diventata la soluzione dei « due popoli e due Stati » una sorta di chimera cui molti purtroppo non credono più. Sostiene che, da una parte, Israele ha diritto alla sicurezza, ma, dall'altra parte, i palestinesi vedono negati i loro diritti, anche alla sicurezza, e vivono in condizioni di segregazione, se non di vero *apartheid*, sapendo con tale termine di usare un'espressione forte ma efficace e necessaria per dare la misura della situazione reale. Ritiene che gli insediamenti siano il principale osta-

colo al processo di pace. Concludendo, pur apprezzando che il Governo si stia impegnando affinché l'ordinanza di demolizione non vada a buon fine, ritiene che tutti i Paesi europei dovrebbero fare di più per un popolo i cui diritti fondamentali sono negati ogni giorno e non solo quando vengono all'onore delle cronache fatti eclatanti.

**5-10402 Scagliusi: Sulla specifica disciplina per il rilascio di passaporti per il personale di volo.**

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, ringrazia il Governo per i chiarimenti tecnici per il rilascio di più passaporti e segnala che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge per consentire il rilascio del terzo passaporto, ove sia riscontrata la necessità, per fare in modo che i lavoratori del settore siano più competitivi sul mercato rispetto agli altri lavoratori europei dello stesso settore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.  
C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri.**

**EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: 12  
ottobre con le seguenti: 31 gennaio.*

**1. 100.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-10895 Quartapelle Procopio: Sul trattamento dei lavoratori frontalieri a San Marino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei prima esporre brevemente cosa prevede il progetto di legge in materia di lavoro, recentemente presentato alle parti sociali dal Governo di San Marino. Il provvedimento mira a liberalizzare le procedure di impiego, oggi ritenute eccessivamente lente e discrezionali, abolendo il tetto del 50 per cento del rapporto tra lavoratori frontalieri e residenti all'interno delle singole aziende ed eliminando il regime di autorizzazione preventiva. Esso introduce, a salvaguardia del mercato occupazionale, anche maggiori oneri a carico al datore di lavoro che impiega un numero di lavoratori frontalieri superiore al 30 per cento dei suoi dipendenti. Secondo le nuove norme, egli sarebbe infatti tenuto a pagare un onere contributivo maggiorato (si passerebbe dall'1,9 all'8,9 per cento) per gli impiegati frontalieri eccedenti la suddetta percentuale del 30 per cento.

Sulla questione si è immediatamente attivata l'Ambasciatrice d'Italia a San Marino, che ha chiesto chiarimenti in un incontro con il neoeletto Segretario di Stato all'Industria e Commercio, Andrea Zafferani, evidenziando le possibili criticità del progetto di legge non solo per i lavoratori frontalieri ma anche per la stessa economia sammarinese. Il Segretario di Stato ha invitato a inquadrare il provvedimento nell'ambito della complessiva riforma del lavoro, già annunciata nel programma del nuovo Governo. Se è vero che il progetto di legge in questione mirerebbe a rendere più semplici le assunzioni introducendo maggiori oneri fiscali, il Governo di San Marino si riserverebbe

di intervenire in un secondo momento, nel contesto della più generale riforma del diritto del lavoro, per garantire un trattamento paritario per tutti i lavoratori. Il nostro Ambasciatore ha ribadito che la parità di trattamento di tutti i lavoratori è un principio irrinunciabile per il buon andamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi che, soprattutto negli ultimi anni, hanno registrato una significativa e costante crescita in tutti i campi.

Non è solo il Governo ad aver espresso riserve su questo progetto di legge. Come rilevato anche dall'Onorevole Interrogante, gli stessi operatori economici sammarinesi hanno espresso riserve su questo provvedimento, sostenendo che si tratterebbe di una riforma discriminatoria nei confronti dei lavoratori italiani e suscettibile di minare il percorso verso l'Accordo di Associazione fra San Marino e l'Unione Europea. Sugli stessi toni si sono espressi i rappresentanti sindacali.

Non v'è dubbio, infatti, che i lavoratori italiani frontalieri rappresentino una risorsa preziosa per il Titano. Essi costituiscono circa un quarto del totale degli occupati nella Repubblica e si tratta spesso di figure specializzate che sopperiscono alle carenze di offerta del mercato del lavoro sammarinese, contribuendo alla crescita e differenziazione economica del Paese. La loro presenza produce indubbi benefici alla competitività delle imprese e, più in generale, dell'attrattività dell'economia locale, contribuendo a ridurre i costi e a creare un clima favorevole agli investitori stranieri.

La riforma attualmente ancora in esame da un punto di vista tecnico, avrebbe anche l'effetto di prevedere, nel locale ordinamento, misure volte alla stabilizzazione dei lavoratori italiani e ad estendere a questi ultimi gli stessi ammortizzatori sociali oggi previsti per i cittadini sammarinesi. Proprio a tal fine, è stato avviato un confronto su tali temi con le omologhe istanze italiane (Ministeri del Lavoro e della Salute), volto sia ad illustrare gli obiettivi di San Marino che ad

affrontare le questioni ancora pendenti di reciproco interesse. Proprio ieri il Ministro Poletti ha quindi ricevuto a Roma l'omologo sammarinese Andrea Zafferani, per avviare tale confronto nel merito dell'iniziativa legislativa sammarinese, come auspicato dall'On. Interrogante. Si assicura inoltre che la Farnesina, in stretto contatto con l'Ambasciata a San Marino, monitorerà attentamente l'*iter* legislativo del progetto di legge e l'attuazione della riforma complessiva del diritto del lavoro.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-10896 Spadoni: Sulla convocazione del Comitato interministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICS).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto confermare all'On. Spadoni che il Governo, sulla scia di quanto fatto dai governi succedutisi negli anni recenti, riserva una costante attenzione alle tematiche di cooperazione allo sviluppo. Tale azione si è concretizzata nell'allocazione di risorse finanziarie crescenti e da ultimo confermate, anche grazie all'attivo sostegno del Parlamento, nella legge di bilancio 2017. Nel 2017 le risorse per finalità di cooperazione allo sviluppo sono ulteriormente aumentate di circa 120 milioni rispetto al 2016.

Uno dei principi che hanno ispirato la strategia portata avanti in questo periodo è stato quello di assicurare una visione condivisa e coerente delle attività di cooperazione allo sviluppo in linea con la storica – attesa per 27 anni – riforma della cooperazione, che è stata realizzata in questa legislatura. Tutti gli attori partecipano oggi alla definizione delle linee strategiche e di indirizzo, superando la concezione settoriale che, in parte, aveva contraddistinto la politica di cooperazione nel passato.

Il prossimo Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, la cui convocazione da parte della Presidenza del Consiglio è imminente, rivestirà particolare rilevanza. Avrà in agenda l'approvazione del nuovo Documento triennale di programmazione e di indirizzo, che rappresenta l'espressione principale di questa volontà di condivisione, in quanto elaborato con la più ampia partecipazione e il fattivo contributo di tutti i soggetti che compongono il sistema della cooperazione italiana. Esso prevede anche l'impegno ad

approvare, nel corso del triennio, un Piano d'Azione sull'Efficacia delle politiche di sviluppo.

Come noto, la legge 125/2014 attribuisce la presidenza del Comitato Interministeriale al Presidente del Consiglio proprio per rispondere all'esigenza di assicurare la coerenza, l'unitarietà e il coordinamento delle politiche di cooperazione con le politiche attuate in altri settori.

Il Comitato Interministeriale sarà chiamato ad approvare, inoltre, la Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione e alcuni documenti fondamentali per il nuovo impianto della cooperazione italiana in base alla legge n. 125 del 2014, sia per il coinvolgimento del settore privato in attività di cooperazione, sia per il consolidamento del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti quale Banca di Sviluppo.

È inoltre prevista l'istituzione di specifici gruppi di lavoro su temi di prioritaria importanza, quali il settore privato, le migrazioni, l'istruzione, l'ambiente e l'Africa, per rendere più efficace la dimensione decisionale-operativa e di coordinamento che caratterizza il Comitato Interministeriale.

Desidero inoltre ringraziare l'On. Spadoni per avere sollevato la questione delle risorse umane dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ad oggi, ad eccezione di una piccola componente di esperti reclutati dal Ministero degli affari esteri tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, e che hanno un'età media ormai di oltre sessanta anni, l'Agenzia manca

quasi completamente di personale tecnico, insostituibile per l'attività di cooperazione allo sviluppo.

Grazie anche al sostegno attivo del Parlamento, l'ultima legge di bilancio ha autorizzato l'assunzione di 60 terze aree, le cui professionalità tecniche saranno fondamentali per consentire all'Agenzia di assolvere ai propri compiti.

Si è ora in attesa dei decreti attuativi da parte della Funzione pubblica, che consentirà di bandire i relativi concorsi pubblici.

Tale rafforzamento rappresenta un buon primo passo. È tuttavia auspicabile

che esso sia completato dall'assunzione di 10 o 12 dirigenti tecnici con il compito di dirigere le strutture a Roma dedicate alla valutazione dei progetti e delle più importanti sedi all'estero dell'agenzia. Tali sedi, come noto, gestiscono una parte importante delle risorse finanziarie crescenti messe a disposizione dal Governo.

In conclusione, desidero rassicurare l'On. Spadoni circa l'impegno del Governo nel dare piena attuazione alla legge 125/2014 e nell'attribuire carattere prioritario alla cooperazione allo sviluppo quale parte integrante e qualificante della politica estera italiana.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-10897 Piras: Sul fermo di un sindaco italiano all'aeroporto di Istanbul.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Istanbul sono stati informati dell'accaduto nella tarda serata del 16 marzo dai familiari del Dottor Voza, che egli era riuscito a contattare subito prima di essere fermato.

Il Consolato Generale, in strettissimo raccordo con la Farnesina, si è immediatamente attivato per ottenere informazioni sull'accaduto e prestare al connazionale ogni possibile assistenza. Raggiunto dal Console Generale, il Vice Governatore di Istanbul ha confermato che il Dottor Voza non era in arresto ma sottoposto a stato di fermo e che la mattina seguente sarebbe stato respinto e imbarcato su un volo in partenza per l'Italia.

Al momento del fermo, come avviene sempre in questi casi, il connazionale è stato privato del suo telefono cellulare italiano. Il Console Generale ha comunque potuto parlare con lui e sincerarsi delle sue condizioni nel corso della serata.

Il Console Generale e la Farnesina hanno mantenuto il contatto con i familiari in Italia del Dottor Voza, fornendo

loro ogni informazione sulla situazione del congiunto.

La mattina successiva il connazionale è stato effettivamente espulso dalla Turchia e ha fatto rientro in Italia con un volo in partenza da Istanbul delle ore 12.30 e diretto a Roma Fiumicino.

Il Governo italiano segue con grande attenzione l'evolversi della situazione interna in Turchia e le conseguenze del perdurante stato di emergenza, tanto più nell'attuale contesto di accesa campagna referendaria, che sta comportando numerose forzature degli standard internazionali in tema di diritti fondamentali e di stato di diritto, cui anche Ankara è tenuta.

La vicenda in questione conferma la delicatezza della situazione e l'applicazione rigida di quanto previsto dalle leggi speciali ora in vigore, ed è purtroppo una vicenda nella quale i pur tradizionali eccellenti rapporti politici bilaterali non sono valsi ad ovviare gli specifici rilievi che le Autorità turche ritengono di individuare nelle pregresse attività del dott. Voza in Turchia.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-08834 Sanga: Sulle diciannove donne curde bruciate vive dal *Daesh* a Mosul.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina non dispone di riscontri in merito alla notizia sul presunto rogo pubblico di 19 ragazze che sarebbe avvenuta a Mosul nel giugno del 2016. I combattimenti a Mosul sono ancora in corso ed è ancora difficile ottenere notizie, anche se sono emerse le prime prove di esecuzioni e fosse comuni all'interno della città. Le forze irachene sono impegnate ad assicurare la protezione dei civili e l'accesso agli aiuti, cercando di limitare le perdite fra i civili nei combattimenti. La situazione umanitaria, tuttavia, potrà migliorare solo con la definitiva sconfitta di *Daesh*, che adotta una tattica di terrore e massimizzazione delle vittime civili nei propri attacchi.

In questo scenario, il Ministro Alfano, rispondendo a un recente *question time* in Aula Camera, ha già messo in evidenza il ruolo importante svolto dall'Italia sotto vari aspetti.

A livello bilaterale, continuiamo a sensibilizzare gli iracheni a proseguire, anche nel periodo post-*Daesh*, la cooperazione instaurata a Mosul tra il Governo federale e le autorità regionali curde ed è proprio la riconciliazione nazionale il tema che ha inteso risollevarci oggi il Ministro Alfano nella riunione in corso a Washington della coalizione globale anti-*Daesh*. A Mosul e nella provincia di Ninive convivono, infatti, diverse componenti etniche e religiose, che necessitano di formule politiche inclusive, per potere sperare, un giorno, di vivere in pace.

Il ruolo dell'Italia in Iraq è inoltre particolarmente significativo sia dal punto

di vista della sicurezza che di quello umanitario. Mentre i nostri militari stanno infatti addestrando sia le unità combattenti che le forze di polizia irachene da dispiegare nelle aree liberate per assicurare sicurezza, ordine pubblico e legalità, sul piano umanitario la Cooperazione ha recentemente incrementato il sostegno italiano, che sta già contribuendo alla riabilitazione della Diga di Mosul.

Come annunciato dal Ministro Alfano qualche settimana fa, è stato predisposto un nuovo pacchetto di iniziative dell'importo di 4,7 Milioni di euro, da realizzare tramite ONG italiane e agenzie ONU per garantire servizi di base a favore degli sfollati, dei profughi che sono ospiti nei campi e delle donne vittime di violenza, tra cui le ragazze yazide. È inoltre in programmazione un nuovo intervento per l'assistenza delle minoranze religiose cristiane e yazide, mentre ulteriori iniziative umanitarie sono previste nel 2017, attingendo alle risorse della Delibera sulle Missioni Internazionali, in linea con l'impegno assunto dall'Italia alla Conferenza dei donatori per l'Iraq tenutasi a Washington nel luglio del 2016.

Nel frattempo, in qualità di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, l'Italia svolge un ruolo importante di sensibilizzazione della comunità internazionale. Siamo impegnati a sostenere azioni per assicurare giustizia alle vittime di *Daesh* e abbiamo da ultimo partecipato attivamente ad un'iniziativa lanciata presso le Nazioni Unite per promuovere

meccanismi di accertamento delle responsabilità dei crimini commessi da Daesh in Iraq.

In tutto questo, certamente gli iracheni dovranno fare la loro parte e molto dipenderà dai futuri assetti politici e istitu-

zionali locali, che possono essere decisi solo dalle autorità irachene, seppure con il sostegno internazionale. Cruciali in questo senso saranno le elezioni provinciali previste per settembre 2017 e le elezioni legislative del 2018.

## ALLEGATO 6

**Interrogazioni nn. 5-02290 Manlio Di Stefano, 5-10802 Cimbro e 5-10787 Tidei: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ribadire agli On.li interroganti che la prospettiva di una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina basata sulla soluzione dei due Stati continua ad essere una priorità del Governo.

Come testimoniato, da ultimo, dalla visita del Ministro Alfano in Israele e Palestina il 15 marzo scorso, il Governo è fortemente impegnato per fare in modo che la questione israelo-palestinese rimanga tema prioritario nell'agenda internazionale, specie in un anno caratterizzato dalla presenza dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza e dalla nostra presidenza italiana del G7.

In questo quadro, guardiamo con preoccupazione ad ogni fatto sul terreno che rischia di erodere le speranze di una soluzione negoziata tra le Parti e la prospettiva di una pace giusta e durevole tra Israele e Palestina.

L'espansione degli insediamenti, le demolizioni di infrastrutture palestinesi in area C, gli episodi terroristici nonché l'incitamento alla violenza sono tutti elementi che contribuiscono a tratteggiare un quadro di crescente diffidenza tra le comunità che allontana la pace.

Il Governo italiano, assieme ai partner UE, segue pertanto con grande attenzione e forte preoccupazione il significativo incremento delle demolizioni da parte israeliana. Frequenti sono state su questo argomento le prese di posizione pubbliche delle missioni diplomatiche degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Sulla questione più specifica della Scuola di Gomme, il Governo è incessan-

temente intervenuto nei confronti delle autorità israeliane sin da quando, nell'estate scorsa, hanno informato di voler procedere al suo smantellamento e successivo trasferimento in altra area.

A livello politico, la questione è stata sollevata, da ultimo, dal Ministro Alfano nel corso del colloquio avuto il 15 marzo scorso con il Primo Ministro Netanyahu e con il Presidente dello Stato. Sono stati compiuti dei passi a livello politico anche da parte di altri Stati membri dell'UE.

La questione è inoltre oggetto di un'intensa azione diplomatica a livello locale. Dietro coordinamento della Farnesina, il nostro Ambasciatore a Tel Aviv ha manifestato le forti preoccupazioni dell'Italia nel corso di molteplici incontri con il Ministero degli Esteri, con l'Ufficio del Primo Ministro, con la Presidenza dello Stato e il Ministero della Difesa. Parallelamente, il Consolato Generale a Gerusalemme ha svolto una costante azione di monitoraggio della situazione e il 28 febbraio scorso ha promosso e partecipato alla visita collettiva dei capi missione UE *in loco* presso il villaggio di Khan al Ahmar e la stessa Scuola.

Durante i ripetuti contatti con le controparti israeliane è stata innanzitutto sottolineata la nostra posizione contraria allo smantellamento di infrastrutture sociali, educative e assistenziali realizzate dalla Cooperazione italiana in Cisgiordania a beneficio delle popolazioni locali. Abbiamo evidenziato che il mantenimento di questa struttura rappresenta una prio-

rità per noi, oltreché per l'UE e l'intera comunità internazionale, non solo per la sua valenza umanitaria ma anche per ragioni politiche e di rispetto della legalità internazionale.

In conclusione, desidero rassicurare gli On.li interroganti che l'azione del Governo, in stretto coordinamento con i nostri partner europei, proseguirà incessantemente, anche nei prossimi giorni.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-10402 Scagliusi: Sulla specifica disciplina per il rilascio di passaporti per il personale di volo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha ben presente le problematiche sollevate dall'On. Scagliusi riguardanti alcune categorie di lavoratori che, per ragioni di servizio, devono recarsi frequentemente all'estero.

Già nel 2015 la Farnesina aveva avuto modo di esaminare, assieme al Ministero dell'Interno, la questione relativa all'eventuale rilascio di un terzo passaporto a favore di piloti ed assistenti di volo di una compagnia aerea privata.

Ne emerse che la normativa vigente consente unicamente il rilascio di un secondo passaporto. Infatti, il decreto ministeriale n. 303/33 del 28 giugno 2010 prevede che al cittadino italiano già titolare di un passaporto in corso di validità possa essere eccezionalmente rilasciato un secondo passaporto ordinario qualora, per particolari e comprovate contingenze di carattere internazionale, risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati. Tipico è il caso del connazionale che debba viaggiare in Paesi stranieri tra di loro ostili.

Il rilascio di un secondo passaporto è inoltre consentito anche quando, in caso di motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in taluni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le suddette esigenze e sempreché l'urgenza non sia imputabile a comportamenti omisivi o negligenti del richiedente.

Infine, ad ulteriore garanzia di eventuali particolari esigenze specifiche, anche di natura professionale, la normativa ha previsto che, in via eccezionale e in presenza di circostanze di comprovata necessità e urgenza, colui che richieda un secondo passaporto possa essere autorizzato dall'Ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due libretti. In tali casi l'interessato deve essere informato espressamente delle possibili reazioni negative da parte delle Autorità straniere al possesso o all'uso contemporaneo di due passaporti in corso di validità.

Quanto alle ulteriori difficoltà evidenziate circa il problema dei visti apposti dalle autorità straniere, si rileva che è sempre possibile valutare, a seconda dei casi, la possibilità di emettere un nuovo passaporto in sostituzione di quello non più utilizzabile per esaurimento delle pagine o per eventuali incompatibilità tra Paesi stranieri, facendo salvi i visti in corso di validità in esso apposti.

Giova poi evidenziare che, oltre ai due passaporti, il pilota può avvalersi per i 191 Stati membri della Convenzione sull'aviazione civile (sui 193 Stati membri delle Nazioni Unite) del documento di navigazione aerea da questa previsto.

Si ritiene dunque che le criticità segnalate dall'Onorevole interrogante possano essere risolte dal contemporaneo possesso di due passaporti, senza necessità del rilascio di un ulteriore documento di viaggio.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 *final*) », del professor Stefano Silvestri, *Past president* e membro del comitato direttivo dell'Istituto affari internazionali (IAI), e del dottor Alessandro R. Ungaro, ricercatore nell'area Sicurezza e difesa del medesimo Istituto ..... 99

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 99

Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 100 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 100

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 100

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 101

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 *final*) », del professor Stefano Silvestri, *Past president* e membro del comitato direttivo dell'Istituto affari internazionali (IAI), e del dottor Alessandro R. Ungaro, ricercatore nell'area Sicurezza e difesa del medesimo Istituto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.**

**Nomina n. 100.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo. Quindi, dopo aver ricordato le modalità di votazione, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	24
Votanti .....	21
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	13
Hanno votato <i>sì</i> .....	20
Hanno votato <i>no</i> .....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Paola Boldrini, Bolognesi, Carrozza (in sostituzione di Bonomo), D'Arienzo, Fusilli, Galperti, Garofani, Massa (in sostituzione di Lacquaniti), Marantelli, Marcolin, Moscatt, Palmizio, Petrenga, Paolo Rossi, Rostellato, Sammarco, Secco, Vargiu, Villecco Calipari, Vito, Bergonzi (in sostituzione di Zanin).

*Si sono astenuti i deputati:*

Basilio, Frusone e Carlo Galli.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione inizia l'esame.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento è volto a modificare in più punti la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), intervenendo su vari profili della normativa vigente, dalla *governance* alle entrate degli enti parco. Premesso, quindi, che si soffermerà solo sulle disposizioni che interessano le competenze della Commissione Difesa, ovvero sugli articoli 3, 5, 8, 10 e 11, evidenzia che l'articolo 3 integra la disciplina relativa all'istituzione delle aree naturali protette nazionali, modificando l'articolo 8 della citata legge quadro. Viene, infatti, introdotto, dopo il comma 2, un nuovo comma che prevede che nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari sia sentito il Ministero della difesa. Al riguardo osserva che, per quanto riguarda l'istituzione delle aree marine protette, il successivo articolo 10 prevede che il relativo decreto sia emanato con il concerto del Ministro della difesa. Sarebbe, dunque, opportuno uniformare le due disposizioni, prevedendo il concerto con il Ministero della difesa anche all'articolo 3.

Sottolinea, poi, che l'articolo 5, attraverso alcune modifiche all'articolo 11 della

legge n. 394 del 1991, interviene sull'oggetto e sulle finalità del regolamento del parco, al fine di prevedere che sia lo stesso regolamento a disciplinare l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco e nelle aree contigue ad esso, nonché lo svolgimento di esercitazioni militari (comma 2, lettera *h-ter*) e di attività venatorie. Osserva, tuttavia, che non è previsto alcun coinvolgimento del Ministero della difesa nella definizione del regolamento.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, comma 1, che integra la disciplina riguardante le entrate dell'Ente parco al fine di individuare, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. In particolare, il comma 1-*undecies* dispone l'affidamento in concessione all'ente gestore dell'area protetta, per un periodo di nove anni, dei beni demaniali presenti nel territorio. Fanno eccezione, tuttavia, i beni destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Rileva, poi, che l'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (articolo 18 della legge n. 394 del 1991), prevedendo la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva, individuando le zone in cui è possibile istituire le aree, nonché regolando l'uso del demanio marittimo nelle aree medesime. In particolare, la nuova procedura per l'istituzione delle aree marine protette prevede, adesso, che queste siano istituite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Da ultimo, segnala che l'articolo 11 modifica l'articolo 19 della legge n. 394

del 1991, con riguardo alla gestione delle aree marine protette al fine di evitare di alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive, vietando – al comma 5, lettera *e*) – l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti; rimangono, invece, in capo al Corpo della Capitanerie di porto Guardia costiera i compiti di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare.

In conclusione, reputa condivisibile la *ratio* del provvedimento di favorire l'istituzione di aree naturali protette, ma ritiene necessario evitare che la tutela dell'ambiente finisca col pregiudicare la necessità, altrettanto fondamentale, di garantire un'efficace tutela della sicurezza nazionale. Per tale ragione formula una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Ministero della difesa condivide la proposta di parere del relatore, sottolineando come le due condizioni in essa previste tendano a permettere alle Forze armate di svolgere l'attività addestrativa, pur nel rispetto dell'ambiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvato in un testo unificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo, risultante al termine dell'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge C. 4144, approvata dal Senato, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

rilevato che:

l'articolo 3 introduce nell'articolo 8 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma che prevede che il Ministero della difesa debba essere sentito nei casi di istituzione di parchi o di riserve naturali statali in cui siano ricompresi siti militari;

l'articolo 5, comma 1, capov. lett. *h-ter*), modifica il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 per prevedere che i regolamenti dei parchi disciplinino anche lo svolgimento di esercitazioni militari; il medesimo articolo, al capoverso « comma 6 », nel rivedere il procedimento di adozione del regolamento dei parchi, non prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nel caso di regolazione dello svolgimento di esercitazioni militari;

l'articolo 10 prevede che l'istituzione delle aree marine protette avvenga con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa;

l'articolo 11, nel rivedere l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, in materia di aree marine protette, disciplina l'adozione degli atti di regolamentazione e gestione delle stesse, senza prevedere la consultazione con il Ministero della difesa nei casi di interesse dell'amministrazione della difesa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3, comma 1, capoverso, le parole « sentito il Ministero della difesa » siano sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministero della difesa », in modo da uniformare le modalità con le quali si procede all'istituzione delle riserve naturali (articolo 3) e delle aree marine protette (articolo 10) i cui territori includano aree di interesse militare, al fine di meglio garantire la bilanciata disciplina della protezione della natura e dello svolgimento delle attività di interesse militare;

2) all'articolo 5, comma 1, capoverso « comma 6 », e all'articolo 11, sia prevista la consultazione con il Ministero della difesa sugli atti di regolamentazione e di gestione rispettivamente delle aree naturali protette e delle aree marine protette di interesse dell'amministrazione della difesa.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ..	103
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsiliazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	129
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	130
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	134
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

##### C. 4286-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-*quater* contenute nel fascicolo n. 2, nonché delle proposte emendative 11.700 e 15.700 della Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione, oltre al parere sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, aveva espresso il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 (C. 4286-A). La Commissione è pertanto chiamata nella seduta odierna ad esprimersi sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-*quater*, contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso in data odierna dall'Assemblea, nonché sulle proposte emendative 11.700 e 15.700 della Commissione.

Segnala, altresì, che è pervenuta una richiesta di riesame dell'emendamento Carrescia 1.160 sul quale la Commissione nella seduta di ieri aveva espresso parere contrario previa acquisizione dell'avviso del Governo. A questo riguardo chiede pertanto al rappresentante del Governo se disponga di nuovi elementi informativi che consentano alla Commissione di revocare il parere sulla citata proposta emendativa espresso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in seguito a un approfondimento istruttorio svolto in merito all'emendamento Carrescia 1.160, segnala che questo non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto riporta sui comuni un'attività di loro competenza che il decreto-legge n. 189 del 2016 aveva comunque previsto in capo agli uffici speciali. L'onere relativo alla redazione dei piani urbanistici, per i soli comuni che dovranno redigerli, si sposta quindi dagli uffici speciali, che si limiteranno a dare un supporto, ai comuni stessi.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, si sofferma quindi sulle proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-*quater* contenute nel fascicolo n. 2, nonché sulle proposte emendative 11.700 e 15.700 della Commissione. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Fabrizio Di Stefano 10.21, che estende la platea dei beneficiari delle mi-

sure di sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, includendovi, oltre ai soggetti residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, anche coloro che sono stati oggetto di ordinanza di sgombero in tali territori a partire dalla seconda decade di gennaio 2017, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

gli identici Gelmini 10.19 e Brignone 10.100, che eliminano il requisito della residenza da 2 anni ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, estendendo la platea dei beneficiari, ma non quantificando i relativi oneri né provvedendo alla copertura degli stessi;

Fabrizio Di Stefano 10.23, volta ad estendere la platea dei beneficiari delle misure a sostegno dei redditi bassi ai soggetti stabilmente dimoranti da minimo un anno e che hanno un valore ISEE pari a 12.000 euro, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Castiello 10.102, volta ad estendere la platea dei soggetti che possono accedere alla misura di sostegno alle fasce deboli della popolazione, includendovi i soggetti residenti o stabilmente dimoranti in uno dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* alla data del 18 gennaio 2017, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 10.22, la quale prevede che costituiscono trattamenti ai fini ISEE di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute non solo a seguito degli eventi sismici, ma anche degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi da gennaio 2017 che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli allegati 1 e 2, non quantificando i relativi oneri né provvedendo alla copertura degli stessi;

gli identici Melilla 10.16 e Pellegrino 10.103, che prevedono che costituiscono

trattamenti ai fini ISEE di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute non solo a seguito degli eventi sismici, ma anche degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi da gennaio 2017 che hanno interessato i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non quantificando i relativi oneri né provvedendo alla copertura degli stessi;

gli identici Zaratti 10.17 e Pellegrino 10.105, che estendono la platea dei beneficiari dell'intervento inerente al sostegno alle fasce deboli della popolazione prevedendo che l'accesso alle stesse non sia subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'assegno di inclusione di cui all'articolo 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Di Vita 10.11, volta a prevedere la definizione, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 5 dell'articolo 10, di criteri e strumenti atti a garantire la pubblicità, tracciabilità e trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Lorefice 10.10, che prevede l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, qualora non fosse sufficiente alla realizzazione delle finalità destinate, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

Castiello 11.113, che esenta dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, i soggetti e le imprese aventi residenza o sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017, nonché dagli eccezionali eventi atmosferici scadenti tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 e per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019. Il beneficio è concesso nel limite di 700

milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa per un importo di 750 milioni di euro per il 2017 e di 700 milioni di euro annui dal 2018 al 2020;

Fabrizio Di Stefano 11.61, che amplia la platea dei beneficiari e proroga ulteriormente i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi di cui all'articolo 11, senza quantificare il relativo onere e prevedendo una parziale copertura inidonea, in quanto effettuata a valere sui fondi speciali di conto capitale e senza indicazione degli accantonamenti che si intendono ridurre;

Laffranco 11.59 e Fabrizio Di Stefano 11.54, che sospendono sino al 31 dicembre 2019 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi in favore delle imprese che abbiano registrato una riduzione dell'attività svolta o che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 2016/2017, provvedendo al relativo onere, quantificato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione, per le medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente, senza indicare gli accantonamenti che si intendono ridurre;

Pastorelli 11.1, che concede, su domanda, alcune esenzioni di imposta e riduzioni contributive in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere, né alcuna copertura dello stesso;

Fabrizio Di Stefano 11.58, che amplia l'ambito soggettivo ed il periodo di riferimento della sospensione delle ritenute alla fonte, disposta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere, né alcuna copertura dello stesso;

Sibilia 11.26, che proroga ulteriormente i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari di cui all'articolo 11, provvedendo alla copertura dei relativi

oneri, quantificati in 501 milioni di euro per il 2017, parzialmente utilizzando, per 75 milioni di euro, il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, che non appare idoneo a tale finalità;

Tagliatela 11.71 e Fabrizio Di Stefano 11.62, che prorogano la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, di cui all'articolo 11, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere, né alcuna copertura dello stesso;

Castiello 11.114, che proroga ulteriormente i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari di cui all'articolo 11 e ne estende l'ambito di applicazione, provvedendo al relativo onere, quantificato in 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa;

Castiello 11.31, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e provvede alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente, recando, pertanto, una modalità di copertura che non appare conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile;

Castiello 11.68, che consente ai comuni di prevedere, allo scadere dei termini di sospensione dei versamenti tributari previsti dal provvedimento, la rateizzazione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, dei medesimi versamenti, senza prevedere alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;

Ricciatti 11.50, che stabilisce che i comuni colpiti dal sisma del 2016/2017

non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, non quantificati, mediante revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi;

Pastorelli 11.6, che mira a introdurre, sino al 31 dicembre 2023, l'esenzione dall'IVA per i contratti di acquisto di beni e servizi da parte di persone fisiche e imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, senza prevedere alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;

Castiello 11.109, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, facendo fronte al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro per il 2018, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa di pari importo;

Castiello 11.110, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, facendo fronte al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per il 2017, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa di pari importo;

Pellegrino 11.51, che consente ai lavoratori per i quali sono sospese le ritenute alla fonte, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, di usufruire del finanziamento agevolato, di cui al comma 3 dell'articolo 11 in esame, da destinare al pagamento delle ritenute oggetto di sospensione, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, non quantificati, mediante revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi;

Squeri 11.57, che consente ai lavoratori per i quali sono sospese le ritenute alla fonte, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del

2016, di usufruire del finanziamento agevolato, di cui al comma 3 dell'articolo 11 in esame, per pagare le ritenute oggetto di sospensione, senza prevedere alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;

Castiello 11.0104, che prevede l'esclusione da alcuni vincoli di finanza pubblica per gli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016, stabilendo che, per far fronte ai relativi oneri, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, recando, pertanto, una modalità di copertura che non appare conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile;

Castiello 11.0103, che esenta dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria i soggetti interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, provvedendo ai relativi oneri mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione della spesa;

Tancredi 11.031, che reca disposizioni per la garantire la riscossione nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, senza prevedere alla quantificazione dei relativi oneri;

Polidori 11.040, volto a istituire una zona speciale a fiscalità agevolata nelle zone colpite dagli eventi sismici, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 e ponendo i relativi oneri a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Fabrizio Di Stefano 11.049, volto a istituire una zona speciale a fiscalità age-

volata nelle zone colpite dagli eventi sismici, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

gli identici Zaratti 11.060 e Pellegrino 11.0101, che prevedono che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, senza tuttavia indicare gli oneri che ne derivano;

Laffranco 11.047, che estende la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti prevista dall'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;

Laffranco 11.048, che prevede che per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018, senza prevedere tuttavia la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;

Laffranco 11-*ter*.52, che reca disposizioni relative alla sospensione del pagamento dei mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016, ponendo gli oneri derivanti dalla disposizione, peraltro non quantificati, a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;

gli identici Zaratti 11.020, Pellegrino 11.0105 e Squeri 11.053, che sospendono di ulteriori due mesi, sino al 30 novembre 2017, nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, preve-

dendo che anche il pagamento dei contributi sospesi sia effettuato mediante finanziamento assistito da garanzia dello Stato, ai sensi del comma 3 del presente articolo 11, senza recare alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;

gli identici Squeri 12.07, Melilla 12.03 e Pellegrino 12.0101, che prevedono che ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 n. 189 del 2016, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari di un determinato ammontare, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, senza recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Zaccagnini 15.2, che prevede che, per le imprese agricole danneggiate di cui al comma 4 dell'articolo 15, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018, senza recare una quantificazione dell'onere né la relativa copertura finanziaria;

gli identici Ricciatti 15.020 e Pellegrino 15.025, che recano disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra l'altro autorizzando i predetti enti ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, senza tuttavia recare una idonea copertura finanziaria;

Polidori 15.027, che prevede l'istituzione, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, di una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016, autorizzando, a tal fine, una spesa

pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi speciali di parte corrente, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

gli identici Laffranco 15.012 e Ciprini 15.015, che prevedono l'istituzione di zone franche urbane, per un periodo di 5 anni, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente;

Squeri 15.016, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando a tal fine la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, senza tuttavia recare una idonea copertura finanziaria;

Baldelli 15.0250, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando a tal fine la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, senza tuttavia recare una idonea copertura finanziaria;

Castiello 15.0200 e 15.0210, che prevedono l'istituzione di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, destinando a tal fine una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle maggiori risorse derivanti da non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;

gli identici Fabrizio Di Stefano 15.0401 e Colletti 15.0402, che prevedono

l'istituzione, per gli anni 2017 e 2018, di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, destinando a tal fine una somma pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle maggiori risorse derivanti da non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2018;

Ricciatti 18.37, che prevede, tra l'altro, che i comuni interessati possano nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia superiore, ponendo a carico della contabilità speciale del Commissario i relativi maggiori oneri, privi tuttavia di quantificazione;

gli identici Zaratti 18.42, Fabrizio Di Stefano 18.44 e Pellegrino 18.107, finalizzate, attraverso la disapplicazione dell'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, a ripristinare le ordinarie procedure di assunzione del personale delle Province colpite dal sisma, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;

Ricciatti 18.43, volta a disapplicare, per le sole province interessate dagli eventi sismici, l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che prevede per le province delle regioni a statuto ordinario la riduzione del 50 per cento della dotazione organica, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

gli identici Fabrizio Di Stefano 18.037, Melilla — 18.040 e Pellegrino 18.0101, volti ad escludere l'applicabilità della sanzione per le province interessate dagli eventi sismici che non hanno rispet-

tato il Patto di stabilità interno nell'anno 2016, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

gli identici Fabrizio Di Stefano 18.035, Zaratti 18.041 e Pellegrino 18.0102, che prevedono che le province interessate dal sisma siano dispensate dall'obbligo di conseguimento del saldo non negativo per il 2016 e dal pagamento del contributo alla finanza pubblica per il 2017, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 18.028, che prevede la nomina, a titolo gratuito, di un Commissario delegato che predisponga un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, provvedendo alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali senza peraltro recare alcuna indicazione in merito all'orizzonte temporale dell'intervento;

Fabrizio Di Stefano 18.029, volta ad assegnare ai comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi meteorologici di gennaio 2017 un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri, nel limite di 20 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'orizzonte temporale dell'intervento e dell'onere conseguente;

Fabrizio Di Stefano 18.027 e Melilla 18.038, che prevedono che al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del Cratere, è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2018, il trattamento economico

accessorio di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dello stesso articolo, e l'incremento della dotazione organica dei predetti uffici con due nuovi dirigenti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro annui, attraverso parte della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'orizzonte temporale dell'intervento e dell'onere conseguente;

Polidori 18.031, che estende il beneficio di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 18.036, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un fondo speciale in favore dei Comuni interessati dal sisma a copertura del minor gettito da entrate tributarie, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Castiello 18-bis.2, che incrementa di ulteriori 50 milioni annui a decorrere dal 2017 il limite di spesa per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 208 del 2015, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente, recando, pertanto, una modalità di copertura che non appare conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile;

Tancredi 18-bis.103, che prevede l'applicazione della sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi at-

mosferici della seconda decade del mese di gennaio 2017, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sulle risorse previste dall'articolo 52 del medesimo decreto-legge;

Fabrizio Di Stefano 18-decies.106, Castiello 18-decies.100, Colletti 18-decies.101, Melilla 18-decies.102, Fabrizio Di Stefano 18-decies.1, Tancredi 18-decies.103, Sottanelli 18-decies.5, Castiello 18-decies.15, Fabrizio Di Stefano 18-decies.19 e 18-decies.20, gli identici Colletti 18-decies.10, Fabrizio Di Stefano 18-decies.11, Castricone 18-decies.13 e Castiello 18-decies.104, gli identici Fabrizio Di Stefano 18-decies.16 e Castiello 18-decies.105, nonché gli identici Castiello 18-decies.8 e Fabrizio Di Stefano 18-decies.9, volte ad includere, a vario titolo, ulteriori località nell'allegato 2-bis del presente provvedimento, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Fabrizio Di Stefano 20.012, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale, di una zona franca urbana, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017, prevedendo, per il finanziamento delle predette zone franche urbane, l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 180 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala invece le seguenti:

gli identici Zaratti 8.4 e Pellegrino 8.100, che autorizzano la spesa di 400.000

euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019 per il funzionamento della Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse del FISPE. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Fabrizio Di Stefano 9.15, che prevede che, al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici del 2016, per le attività finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo inoltre che le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 9.103 e Mariani 9.102, che prevedono che la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pesco 9.02, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il *social lending* garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la rea-

lizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo altresì che per le erogazioni liberali in denaro effettuate al predetto Fondo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate e che agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a 2,5 miliardi di euro annui, si provvede mediante una riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Crippa 9.03, che prevede l'istituzione del marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che all'attuazione di tale disposizione si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di provvedere all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Melilli 9-bis.05, che prevede che gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio,

possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Rondini 10.109, che è volta a estendere anche al 2018 la misura di sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, prevedendo contestualmente per il 2017 un incremento dell'onere, che passa da 41 milioni di euro a 120 milioni di euro, e per il 2018 un onere di 120 milioni di euro. Alla copertura di tali oneri, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, capitolo 2352 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Rondini 10.106, che incrementa la misura di sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, portando l'onere complessivo per il 2017 a 241 milioni di euro, e rivedendo i criteri di computo dell'indicatore della situazione reddituale. Alla copertura del relativo onere, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, capitolo 2352 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Silvia Giordano 10.14, che prevede l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, e del valore dell'ISEE, che passa da 6 mila a 12

mila euro, nonché dei relativi criteri di calcolo, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Nesci 10.107, che prevede l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, nonché l'estensione della misura anche a tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, consentendo altresì l'ISEE corrente in deroga alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per le finalità di cui all'articolo 10 del presente decreto, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa.

Di Vita 10.108, che è volta a prevedere l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, e a consentire l'ISEE corrente in deroga alle

condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per le finalità di cui all'articolo 10 del presente decreto, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Lorefice 10.12, che prevede l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro e prevedendo che alla copertura di tale onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

gli identici Melilla 10.15 e Pellegrino 10.101, che riducono da 2 anni a 1 il requisito della residenza ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, prevedendo al contempo l'aumento del valore dell'ISEE, che passa da 6 mila a 12 mila euro, e provvedendo alla copertura dei relativi oneri, stimati in 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Al riguardo, considera opportuno acqui-

sire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere quantificato dalle proposte emendative;

Mantero 10.110, che è volta ad escludere dal novero dei trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici, nonché le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, percepite da amministrazioni pubbliche, conseguite nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, contestualmente prevedendo l'ISEE corrente in deroga alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per le finalità di cui all'articolo 10 del presente decreto, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Rondini 10.0100, che è volta a incrementare gli importi dei contributi minimi per l'autonoma sistemazione spettanti ai nuclei familiari per gli anni 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, capitolo 2352 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Grillo 10.7, che prevede l'incremento del beneficio delle misure di contrasto alla

povertà per i nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori o persone disabili, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione. Ai relativi oneri, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Tancredi 10.01, che è volta a prevedere che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Castiello 11.33, che è volta a stabilire che la rateizzazione delle fatture relative alle utenze dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, avvenga in non meno di diciotto rate e senza pagamento di alcun interesse. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

Brunetta 11.63, che è volta ad esentare dal pagamento del canone televisivo per il secondo semestre 2016 e per il 2017 non solo le famiglie che, a causa del sisma, non detengono più alcun apparecchio televisivo, bensì tutte le famiglie residenti nei comuni colpiti dal sisma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

Pastorelli 11.105, che esenta le famiglie, che a causa del sisma, non detengono più alcun apparecchio televisivo, dal pagamento del canone televisivo anche per gli anni 2018 e 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

Castiello 11.107, che consente ai comuni, per gli anni 2017 e 2018, di posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento dei tributi di propria competenza, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

Ricciatti 11.49, che proroga al 31 dicembre 2019 la sospensione dei mutui contratti dai comuni e dalle province interessati dal sisma del 2016/2017 con la Cassa depositi e prestiti, provvedendo al relativo onere, quantificato in due milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

gli identici Melilla 11.48 e Pellegrino 11.108, che prorogano, per un periodo di quattro anni, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, le misure agevolate di riduzione del Fondo di solidarietà comunale, previste per i comuni colpiti da precedenti calamità. Al relativo onere, quantificato in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;

Sibilia 11.115 e 11.116, che sono volte a prevedere che la presentazione della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

Sibilia 11.117, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, facendo fronte al relativo onere, stimato in 20 milioni di euro per il 2017 e in 10 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere della copertura proposta;

Tagliatela 11.70, che prevede l'accertamento convenzionale per i tributi locali in considerazione della sospensione dei versamenti tributari previsti nell'articolo 11 in commento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

Sibilia 11.43, che è diretta a sopprimere la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di conclusione della gestione commissariale per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Prevede inoltre una proporzionale riduzione del compenso del Commissario ad acta e la destinazione delle relative risorse alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 10 del provvedimento. Al riguardo, ritiene

opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;

Gianluca Pini 11.36, che dispone che il pagamento delle rate relative ai finanziamenti concessi per gli eventi sismici del 2012 siano sospesi fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Provvede inoltre alla copertura dei relativi oneri, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni colpite dal citato sisma del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura proposta;

Polidori 11.044, che prevede che, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16 milioni per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, e, quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Fabrizio Di Stefano 11.043, che prevede che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica non solo per l'anno 2016 (come previsto dal citato de-

creto-legge) ma anche per gli anni 2017 e 2018. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Tagliatela 11.033, che prevede che le misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale non si applicano ai comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Castiello 11.0100, che prevede che gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Polidori 11.046, che prevede che i Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convenzioni di segreteria in essere. Si prevede quindi che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato. Al ri-

guardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Fabrizio Di Stefano 11.050, che estende anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo le disposizioni relative alla mancata concorrenza alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, peraltro estese anche agli anni 2017 e 2018. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Vacca 11-ter.0100, che prevede che tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione. Ai relativi oneri si provvede mediante decurtazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Baldelli 12.23, che prevede che, in favore dei lavoratori autonomi, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici del 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Ai relativi oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, considera opportuno

acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Baldelli 12.22, identici Melilla 12.16 e Pellegrino 12.102, che prorogano al 2017 il sostegno al reddito dei lavoratori delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, provvedendo ai relativi oneri, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Carrescia 12.106, che è volta a concedere l'indennità *una tantum* prevista per i lavoratori autonomi dall'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche ai soci e collaboratori familiari e soci di società a responsabilità limitata. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

gli identici Ricciatti 12.8, Squeri 12.4, Pellegrino 12.100, che prevedono che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare anche nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

gli identici Squeri 12.20, Zaratti 12.9, Pellegrino 12.101, che prevedono che la

Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, anche relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

gli identici Zaratti 12.18, Pellegrino 12.105, che prevedono, tra l'altro, che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici del 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa vigente, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Baldelli 12.05, che prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della predetta disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Al

riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Laffranco 12.06, che prevede che, al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con apposito decreto ministeriale, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli standard di qualità necessari all'attività. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Pellegrino 13.101, 13.102, Crippa 13.9, che prevedono che, con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001, si stabilisce l'indennità per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, nonché le modalità di erogazione dell'indennità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Ricciatti 14.0100, che prevede che, al fine di contrastare l'accelerazione del processo di spopolamento delle aree interne indotta dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, i Comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 possono acquisire immobili destinati ad incentivare la nuova residenzialità e l'insediamento di attività produttive. I costi di acquisizione del patrimonio immobiliare destinato a nuove residenzialità da parte dei Comuni sono interamente a carico dello Stato. Ai relativi oneri si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

gli identici Zaccagnini 15.3 e Massimiliano Bernini 15.6, che prevedono che, per le imprese agricole danneggiate di cui al comma 4 dell'articolo 15, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, non comporta il pagamento di interessi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Ricciatti 15.10, che prevede che, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Agli derivanti dall'attuazione della predetta disposizione, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

gli identici Zaratti 15.8 e Pellegrino 15.103, che prevedono che alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntivi rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria

vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Ricciatti 15.022, che prevede che, in riferimento agli eventi sismici del 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui sopra. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere quantificato e della relativa copertura finanziaria;

gli identici Ricciatti 15.01 e Pellegrino 15.0101, che prevedono l'istituzione, per gli anni 2017 e 2018, di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante una riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento, nonché della deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi sostenuti dalle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Ricciatti 15.02, che prevede l'istituzione, per gli anni 2017-2019, di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli

eventi sismici del 2016, autorizzando la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Ai relativi oneri si provvede mediante una riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento, nonché della deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi sostenuti dalle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere quantificato e della relativa copertura finanziaria individuata;

Tagliatela 15.028, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando a tal fine la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante una corrispondente riduzione del un fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Carrescia 15.042, che prevede l'istituzione, per gli anni 2017-2019, di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, destinando a tal fine una somma pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Tagliatela 15.030, che istituisce il Fondo per il sostegno ai marchi di eccel-

lenza delle zone colpite da eventi sismici, con una dotazione di 180 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendo ai relativi oneri mediante una corrispondente riduzione del un fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

gli identici Laffranco 15.014, Zaratti 15.021 e Pellegrino 15.0100, che prevedono che, al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Si prevede a tal fine che una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui sopra. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Squeri 15.017, che prevede che, al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipolino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Si prevede a tal fine che una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è

riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui sopra. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

Tagliatela 15.031, che prevede che, al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il 20 per cento delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Melilli 15-bis.100, che prevede che alle istanze relative a progetti di sviluppo nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è riservata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento dei contratti di sviluppo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Melilli 15-bis.0100, che prevede che una quota pari a 5 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 17-bis.100, Castiello 17-bis.101 e Mariani 17-bis.102, che incidono sull'articolo 17-bis del presente provvedimento, recante sospensione di termini in

materia di sanità, estendendone la portata applicativa. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

gli identici Pellegrino 18.33 e Zaratti 18.34, che attribuiscono agli Uffici speciali per la ricostruzione il compito di assicurare controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle citate proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

gli identici Zaratti 18.35 e Pellegrino 18.102, che prevedono che presso gli uffici speciali per la ricostruzione possano essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di Protezione civile delle regioni, nonché che i medesimi uffici possano utilizzare i segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta, con oneri relativi al trattamento economico a carico del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle citate proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

gli identici Pellegrino 18.36 e Melilla 18.103, che prevedono che fino al 31 dicembre 2017 agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi sismici non si applichino i limiti vigenti in materia di permessi e licenze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame.

Melilli 18.68, che prevede che le assunzioni siano effettuate attingendo alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni e che il comune pubblici un avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei profili da assumere, fermo restando che, qualora non vi sia alcuna candidatura, il

comune potrà procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;

gli identici Zaratti 18.41 e Pellegrino 18.106, che prevedono l'incremento dal 10 al 20 per cento della quota delle risorse finanziarie e delle unità di personale riservata alle province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;

Castiello 18.27, che prevede che le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa abbiano luogo previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge n. 56 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;

Fabrizio Di Stefano 18.47 e 18.49, che prevedono, tra l'altro, il passaggio del personale del ruolo speciale della Protezione civile, di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 303 del 1999 nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;

Fabrizio Di Stefano 18.48, che prevede che per il «riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa» venga attivata la ricomposizione dei processi lavorativi con le modalità di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2010. Al riguardo, ritiene ne-

cessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;

Tancredi 18.58, che prevede che il contributo straordinario per i Comuni diversi da L'Aquila sia erogato per un importo di ulteriori 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'importo di 2,5 milioni di euro per il 2018, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame;

gli identici Melilla 18.039 e Pellegrino 18.0100, che prevedono di destinare le risorse aggiuntive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 prioritariamente al ristoro delle spese già sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Tagliatela 18.0110 e Castiello 18.090, che prevedono, tra l'altro, che i titolari degli Uffici speciali possano attivare procedure di riconoscimento del contributo per la riparazione di immobili privati, nonché il riconoscimento al personale assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila del trattamento economico di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Castiello 18-bis.1, che è volto ad estendere, a vario titolo, la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428,

della legge n. 208 del 2015, in materia di concessione di finanziamenti agevolati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito del limite di spesa previsto a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Mariani 18-bis.100, che reca disposizioni che incidono sulla ricognizione dei fabbisogni e sui termini temporali per la regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole, relativamente alla disciplina per la concessione di finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Tancredi 18-bis.102, che estende ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici della seconda decade del mese di gennaio 2017 l'applicazione degli articoli 14,14-bis e 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate a legislazione vigente;

Matarrese 18-ter.101, interamente sostitutiva dell'articolo 18-ter, che modifica le disposizioni ivi contenute in materia di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, ferma rimanendo la copertura finanziaria prevista dal testo attuale del richiamato articolo 18-ter. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dall'articolo 18-ter del presente provvedimento;

Colletti 18-ter.100, che amplia ai liberi professionisti con partita IVA la concessione di un credito d'imposta per in-

vestimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziato dall'articolo 18-ter del presente provvedimento;

Rampelli 18-*quater*.0100, che modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo l'ammissione a contributo ridotto per gli edifici in possesso di rendita catastale e soggetti al pagamento delle imposte locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziato a legislazione vigente;

Rampelli 18-*octies*.100, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziato a legislazione vigente;

Fabrizio Di Stefano 18-*octies*.1, che include la regione Abruzzo, in sostituzione della regione Umbria, nel campo di applicazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziato a legislazione vigente;

Fabrizio Di Stefano 18-*novies*.1, che estende l'ambito applicativo dell'articolo 18-*novies* del presente provvedimento. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pellegrino 19.2, che prevede che, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività

affidenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altre amministrazioni. Si prevede inoltre che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa le predette Regioni stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Melilli 19.105, che prevede che, al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno triennale per il coordinamento e la gestione di front e back office del « Contact Center della Protezione civile » attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del

Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Dallai 20.0100, che prevede che, al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità e congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Vacca 20-bis.102, che prevede che, con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile, e che entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Fabrizio Di Stefano 20-bis.0100, che prevede che, in ragione del grave disagio

socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

gli identici Zaratti 21.6 e Pellegrino 21.101, che prevedono che, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16 milioni per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, e, quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;

gli identici Melilla 21.7 e Pellegrino 21.102, che prevedono che è consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, ad eccezione dei

comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizioni di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al 50 per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

gli identici Melilla 21.10 e Pellegrino 21.103, che prevedono che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;

Berretta 21.07 che, modificando l'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, prevede che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Carra 21-bis.100, che prevede che, per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione,

i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del citato articolo 3-bis. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 e relative agli articoli da 8 a 21-*quater*, nonché gli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione, quest'ultimo sostanzialmente una riformulazione dell'emendamento Antezza 15.101, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative la cui quantificazione o copertura, secondo quanto segnalato dal relatore, appare carente o inidonea e su quelle per le quali il relatore ha evidenziato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Berretta 21.07, le cui previsioni si mantengono entro i limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e non sono pertanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime infine nulla osta sugli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione, i quali costituiscono sostanzialmente riformulazioni di proposte emendative di diversi gruppi all'interno della Commissione ambiente, nonché sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 8 a 21-*quater*.

Fabio MELILLI (PD) chiede alla rappresentante del Governo chiarimenti sul parere contrario espresso sulle proposte emendative relative alla sospensione delle

rate dei mutui contratti dai comuni e dalle province interessati dagli eventi sismici del 2016, nonché sul suo emendamento 18.68 relativo alle procedure per l'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale a tempo determinato, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, segnalando che la citata proposta emendativa ha il solo fine di superare problematiche che hanno reso di fatto inapplicabili le previsioni al riguardo contenute nell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle numerose proposte emendative relative alla sospensione delle rate dei mutui dei comuni, evidenzia come non sia stato possibile, in mancanza di una precisa quantificazione del relativo onere, esprimere un parere di nulla osta sulle stesse; segnala comunque che sono allo studio interventi in merito, che verranno probabilmente inseriti in provvedimenti che saranno a breve sottoposti all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Melilli 18.68, ritiene che il tenore letterale dello stesso possa indurre a ritenere che le sue previsioni costituiscano una deroga ai vigenti limiti assunzionali per i comuni. Pur comprendendo che, nelle intenzioni del proponente, l'emendamento volesse invece semplicemente introdurre una modalità alternativa per effettuare le già autorizzate assunzioni di cui al citato articolo 50-*bis*, osserva come tale intenzione non sia chiaramente desumibile dal testo dell'emendamento in discussione.

Fabio MELILLI (PD), nel prendere atto di quanto osservato dalla rappresentante del Governo, ribadisce comunque la necessità di superare le problematiche applicative evidenziate.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che la questione segnalata dal deputato Melilli riguardi il merito del provvedimento, non i profili finanziari, e debba pertanto essere affrontata dalla Commissione competente.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, evidenzia che l'emendamento Melilli 18.68 presenta profili problematici dal punto di vista finanziario laddove prevede che le assunzioni possano avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Osserva quindi che, se ci fosse la volontà politica portare avanti il contenuto sostanziale della proposta emendativa in oggetto, potrebbe essere la Commissione di merito a presentare una proposta emendativa volta a risolvere le problematiche applicative segnalate dal collega Melilli e che tenga conto di quanto evidenziato sul piano finanziario dalla rappresentante del Governo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, contenuti nel fascicolo n. 2 riferiti agli articoli da 8 a 21-*quater*, nonché gli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione e riesaminato l'emendamento 1.160;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.4, 8.100, 9.15, 9.102, 9.103, 10.7, 10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 11.1, 11.6, 11.26, 11.31, 11.33, 11.36, 11.43, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.54, 11.57, 11.58, 11.59, 11.61, 11.62, 11.63, 11.68, 11.70, 11.71, 11.105, 11.107, 11.108, 11.109, 11.110, 11.113, 11.114, 11.115, 11.116, 11.117, 11-*ter*.52, 12.4, 12.8, 12.9, 12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.23, 12.100, 12.101, 12.102, 12.105, 12.106, 13.9, 13.101, 13.102, 15.2, 15.3,

15.6, 15.8, 15.10, 15.103, 15-bis.100, 17-bis.100, 17-bis.101, 17-bis.102, 18.27, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.47, 18.48, 18.49, 18.58, 18.68, 18.102, 18.103, 18.106, 18.107, 18-bis.1, 18-bis.2, 18-bis.100, 18-bis.102, 18-bis.103, 18-ter.100, 18-ter.101, 18-octies.1, 18-octies.100, 18-novies.1, 18-decies.1, 18-decies.5, 18-decies.8, 18-decies.9, 18-decies.10, 18-decies.11, 18-decies.13, 18-decies.15, 18-decies.16, 18-decies.19, 18-decies.20, 18-decies.100, 18-decies.101, 18-decies.102, 18-decies.103, 18-decies.104, 18-decies.105, 18-decies.106, 19.2, 19.105, 20-bis.102, 21.6, 21.7, 21.10, 21.101, 21.102, 21.103 e 21-bis.100 e sugli articoli aggiuntivi 9.02, 9.03, 9-bis.05, 10.01, 10.0100, 11.020, 11.031, 11.033, 11.040, 11.043, 11.044, 11.046, 11.047, 11.048, 11.049, 11.050, 11.053, 11.060, 11.0100, 11.0101, 11.0103, 11.0104, 11.0105, 11-ter.0100, 12.03, 12.05, 12.06, 12.07, 12.0101, 14.0100, 15.01, 15.02, 15.012, 15.014, 15.015, 15.016, 15.017, 15.020, 15.021, 15.022, 15.025, 15.027, 15.028, 15.030, 15.031, 15.042, 15.0100, 15.0101, 15.0200, 15.0210, 15.0250, 15.0401, 15.0402, 15-bis.0100, 18.027, 18.028, 18.029, 18.031, 18.035, 18.036, 18.037, 18.038, 18.039, 18.040, 18.041, 18.090, 18.0100, 18.0101, 18.0102, 18.0110, 18-quater.0100, 20.012, 20.0100 e 20-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-*quater* contenute nel fascicolo n. 2, nonché sull'emendamento 1.160 e sugli emendamenti 11.700 e 15.700 delle Commissioni.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 1.160 espresso nella seduta del 21 marzo 2017 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

##### C. 1142 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel citato parere della Commissione bilancio nonché apportando al testo ulteriori specifiche modificazioni.

Segnala di seguito le modifiche che presentano profili finanziari:

agli articoli 1 e 4, in diversi commi, si prevede che una serie di atti della persona (rifiuto o rinuncia alle informazioni sanitarie o indicazione di un incaricato, nonché accettazione, revoca o rifiuto di accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari e, infine, il consenso alla pianificazione condivisa delle cure) siano annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (il testo precedente prevedeva che l'annotazione avvenisse sull'una oppure sull'altro);

all'articolo 3, comma 6, viene previsto che le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento) siano esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

all'articolo 4, comma 4, viene previsto che anche per la pianificazione condivisa

delle cure il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario siano espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare; tale possibilità era già prevista per le DAT;

è inserita, all'articolo 6, la clausola di invarianza finanziaria – oggetto della condizione posta dalla Commissione Bilancio – secondo cui le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della legge in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, evidenzia l'opportunità che il Governo fornisca un chiarimento in merito alle modifiche che prevedono che le annotazioni siano effettuate sia sulla cartella clinica sia nel fascicolo sanitario elettronico. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 3, comma 7, non modificato sul punto, presuppone che non tutte le regioni adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico. Tale chiarimento appare necessario al fine di escludere eventuali oneri per le regioni che non adottino le predette modalità informatiche.

Osserva infine che anche con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 4, comma 4, che sembra ampliare i casi di videoregistrazione, andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari derivanti dalle relative modalità di archiviazione per i soggetti pubblici interessati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.**

**C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, reca disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 12, che recano norme sulla candidabilità, eleggibilità e sul ricollocamento dei magistrati, osserva che il ricollocamento di alcuni magistrati presso specifici l'uffici giudiziari, ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 12, appare in linea di principio suscettibile di determinare situazioni di soprannumerarietà negli uffici interessati. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire chiarimenti del Governo, volti ad escludere che da tale situazione possano discendere problemi di carattere amministrativo, per difficoltà nell'assegnazione dei magistrati, con conseguenti effetti finanziari negativi.

Non ha nulla da osservare con riguardo alle norme recate dall'articolo 4, che dispongono che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione dell'indennità di carica.

Nulla, altresì, da osservare con riferimento alla disposizione dell'articolo 4, che prevede che il periodo trascorso in aspettativa sia computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio dal momento che, come indicato nella parte descrittiva delle norme, la disposizione appare sostanzialmente ricognitiva di quanto già previsto a legislazione vigente.

Rileva, inoltre, che le norme recate dall'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*) prevedono ipotesi di inquadramento dei magistrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

Rileva peraltro che il predetto inquadramento, essendo disposto presso una amministrazione diversa da quella di provenienza, potrebbe configurarsi come una nuova assunzione, in deroga alle vigenti disposizioni nei limiti assunzionali, che si applicano sia all'Avvocatura che al comparto dei Ministeri. Alla luce di tali considerazioni la neutralità della disposizione potrebbe essere garantita nel caso in cui l'inquadramento sia disposto a valere sulle risorse disponibili per nuove assunzioni e senza determinare situazioni di soprannumero. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, altresì, che l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), prevede che i magistrati cessati dal mandato parlamentare possano optare per il « collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato ». Tale norma sembrerebbe quindi consentire il pagamento in unica soluzione della contribuzione relativa ad un periodo non eccedente i cinque anni qualora tale periodo sia sufficiente a maturare il requisito di anzianità contributiva per la corresponsione del trattamento pensionistico anticipato, a prescindere tuttavia dal requisito anagrafico, non espressamente menzionato dal testo. Premessa la necessità

di una conferma riguardo a tale ricostruzione, osserva in primo luogo che la disposizione appare suscettibile di comportare l'esborso anticipato delle indennità di fine servizio in favore dei soggetti che si avvalgono della possibilità in oggetto. In proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Non essendo poi precisati i criteri per la determinazione di quanto dovuto a titolo di contribuzione volontaria, ritiene che andrebbe chiarito se le somme introitate garantiscano la piena copertura, secondo i criteri che presiedono al vigente sistema contributivo, degli oneri connessi alla corresponsione delle prestazioni previdenziali in favore degli interessati. Ciò anche in considerazione del fatto che non sembra prescritto il criterio anagrafico per l'accesso alle medesime prestazioni.

Infine, ritiene utile una precisazione in merito ai profili applicativi delle disposizioni concernenti la « ricostruzione di carriera » richiamata ai sensi dell'articolo 8, tenuto conto che già in base alla vigente normativa, in occasione del transito ad altra amministrazione, viene, di norma, garantita la conservazione del trattamento in godimento ed un inquadramento in linea con le competenze possedute ed il ruolo rivestito nell'amministrazione di provenienza. Andrebbe quindi chiarito se le disposizioni in esame siano o meno da considerare meramente ricognitive della vigente normativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 marzo 2017, esprimendo in quella sede parere favorevole con una osservazione. Ricorda altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modificazioni. Alla luce di ciò, rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole con osservazione deliberato nella citata seduta.

Avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Gregorio Fontana 7.100 e Rondini 16.1, 17.1 e 21.1.

Al riguardo, con riferimento all'emendamento Gregorio Fontana 7.100 segnala che lo stesso è volto a prevedere che alla promozione della sensibilizzazione e della formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, gli enti locali provvedano anche nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera *f*), della legge n. 228 del 2012, prevedendo al contempo l'assegnazione in favore dello Stato di una somma equivalente a titolo di compensazione a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui risultassero assegnatari i comuni interessati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari in termini di cassa derivanti dalla citata proposta emendativa.

Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Rondini 16.1, 17.1 e 21.1, ritiene di formulare un parere di nulla osta, atteso che le citate proposte emendative sono sostanzialmente volte a recepire l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella predetta seduta del 16 marzo scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emenda-

mento Gregorio Fontana 7.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nulla osta sugli emendamenti Rondini 16.1, 17.1 e 21.1.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Nuovo testo C. 3558.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 marzo scorso la

Commissione bilancio ha deliberato, su indicazione della rappresentante del Governo, la richiesta di trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che sono in corso approfondimenti istruttori ai fini della predisposizione della relazione tecnica.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

**Nuovo testo C. 2950.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di disciplina e promozione delle imprese culturali e creative e che oggetto di esame è il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Cultura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente, rilevando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Quanto agli articoli da 1 a 2 e 6, concernenti le agevolazioni in favore delle imprese culturali e creative, osserva che le disposizioni in esame estendono l'ambito applicativo di agevolazioni – riconosciute, in base alla legislazione vigente, alle *start-up* innovative – cui sono stati ascritti, così come precedentemente evidenziato, effetti di minor gettito (si riferisce, in particolare agli articoli 27 e 29 del decreto-legge n. 179 del 2012). Reputa pertanto opportuno un chiarimento da parte del

Governo in merito ai possibili effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni in esame.

Quanto all'estensione alle imprese culturali e creative degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *i*), del decreto-legge n. 133 del 2014, ritiene che andrebbe verificata la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Inoltre, per quanto attiene agli interventi di concessione della garanzia statale, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre gli effetti delle previsioni in esame alle risorse già disponibili per misure analoghe previste dalla vigente normativa.

Infine, con riferimento ai compiti attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in merito alla costituzione di uno specifico elenco, previsto dall'articolo 1, e al Ministero dello sviluppo economico, in merito allo svolgimento delle attività di vigilanza, previste dall'articolo 6, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che gli stessi possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 3, riguardante la sezione speciale del registro delle imprese, reputa opportuno un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico delle Camere di commercio connessi all'istituzione e alla gestione di una sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese oggetto del provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione delle specifiche modalità di realizzazione e di accesso alla predetta sezione, che dovrà consentire la condivisione, attraverso una piattaforma internet dedicata e accessibile pubblicamente, delle informazioni relative alle caratteristiche delle suddette imprese.

In merito all'articolo 4, relativo al sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere appare limitato

allo stanziamento previsto, ritiene che andrebbero precisati i profili applicativi delle disposizioni ed i relativi effetti finanziari. La norma infatti, da un lato, stabilisce che i buoni siano offerti dalle imprese oggetto del provvedimento in esame, dall'altro pone il relativo onere a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 4, nel prevedere che i buoni per l'acquisto di beni culturali e creativi siano emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro, provvede alla copertura del relativo onere mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

A tal proposito osserva che il citato Fondo (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca, nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, stanziamenti per 195,5 milioni di euro per l'anno 2017, 356,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 333,8 milioni di euro per l'anno 2019. Reputa comunque necessario acquisire informazioni dal Governo in merito all'andamento delle risorse del Fondo per gli anni successivi al 2020 e alla possibilità di impiegare gli stanziamenti del Fondo medesimo come proposto dalla disposizione in commento, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni.

Evidenzia infine la necessità di specificare l'anno a decorrere dal quale si produrrà l'onere e si renderà conseguentemente necessaria la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ritiene che si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di specificare che la riduzione del menzionato Fondo deve essere effettuata in misura corrispondente all'onere.

In ordine all'articolo 5, concernente le facilitazioni per la sede sociale e i locali dell'impresa rileva che la disposizione pre-

vede la concessione di immobili pubblici su richiesta delle imprese interessate, a fronte del pagamento di un canone il cui importo massimo è fissato espressamente dalla disposizione in esame. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se per le amministrazioni interessate la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo si configuri come una mera facoltà o come un obbligo. In quest'ultimo caso, andrebbe valutato se la disciplina in esame sia configurabile come rinuncia a possibili maggiori entrate derivanti dalla valorizzazione, secondo criteri di mercato, degli immobili in questione. Ciò anche in considerazione della durata minima prevista per la concessione di cui al testo in esame e del limite di importo stabilito per il relativo canone.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca norme di delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e che oggetto di esame è il testo dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera rilevando che il disegno di

legge è corredato di relazione tecnica riferita al disegno di legge originario n. 3671.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala in via generale, quanto agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in merito ai profili di quantificazione, che il disegno di legge n. 3671 dai cui deriva il provvedimento in esame, reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Rileva peraltro che né la clausola di neutralità né il richiamo all'articolo 17, comma 2, risultano inseriti nel testo in esame. Reputa pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili riflessi finanziari derivanti dalla delega in esame, con particolare riferimento ad alcuni principi e criteri direttivi per i quali andrebbe verificata l'eventuale sussistenza di profili di onerosità.

Per quanto attiene infine alla possibilità di rilascio di garanzie da parte dello Stato, non formula osservazioni, nel presupposto che il testo intenda esclusivamente ribadire facoltà già previste a legislazione vigente, entro i limiti e con le modalità ivi previsti. In proposito ritiene utile una conferma.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**Nuovo testo C. 1041.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge reca disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori e che il testo non è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 5, che prevedono modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti aggiuntivi a carico dei Centri per l'impiego, che operano a livello provinciale, secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni. Ai Centri dovranno infatti pervenire le informazioni fornite dai datori di lavoro o committenti con conseguente necessità di adeguamento della modulistica interessata. Viene altresì previsto che l'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio proceda alle verifiche in conseguenza della segnalazione, da parte dei Centri per l'impiego, delle violazioni commesse da datori di lavoro o committenti. In proposito, ritiene utile acquisire conferma dal Governo che i soggetti pubblici interessati siano in grado di svolgere le attività previste dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Considera inoltre necessario acquisire conferma che dalla Convenzione, di cui all'articolo 3, stipulata dal Governo con l'ABI e la società Poste italiane non discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.**

**Atto n. 398.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.

Segnala che con l'articolo 1 è disposta l'adozione della nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha modificato il ruolo e l'organizzazione delle province. Fa presente che il provvedimento in esame considera le seguenti funzioni: a) istruzione: programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica; b) territorio: costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; d) trasporti: pianificazione dei servizi di tra-

sporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; e) funzioni generali parte fondamentale: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Rileva che l'articolo 2 dispone che province e città metropolitane diano adeguata pubblicità al decreto sul proprio sito, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Segnala che, per quel che concerne la Nota metodologica, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 3 maggio 2016 ha approvato la Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane e che la nota metodologica, redatta da SOSE, riporta le procedure di calcolo e i risultati relativi alla revisione dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Fa presente che, nel processo di revisione, oltre a seguire le norme del decreto legislativo n. 216 del 2010, si è tenuto conto – precisa la Nota – delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2014 in merito al nuovo assetto istituzionale delle province e delle città metropolitane e che tale « revisione » è stata effettuata sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che i fabbisogni standard sono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali. Ricorda tuttavia che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aveva pressoché ultimato l'adozione delle prime note metodologiche di alcune funzioni fondamentali delle province non è stato mai pubblicato e che per tali ultime funzioni, pertanto, sembrerebbe trattarsi della prima adozione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane.

Rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché la conseguente definizione

dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province e città metropolitane. In particolare, osserva che per ogni provincia e città metropolitana, il coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto di ogni singolo servizio e che i pesi corrispondono all'incidenza del fabbisogno standard teorico totale di ogni servizio, ottenuto dal valore atteso totale aggiornato di ogni servizio, rispetto alla somma dei valori attesi totali di tutti i servizi. Fa presente che, oltre alle funzioni fondamentali sopra richiamate (relative a istruzione, territorio, ambiente, trasporti e funzioni generali parte fondamentale), il comma 44 e il comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 assegnano alle città metropolitane e alle province montane ulteriori funzioni fondamentali, prevalentemente di pianificazione e coordinamento e che la nota metodologica ha tenuto conto di tali funzioni nel calcolo del fabbisogno standard relativo alle funzioni generali.

Segnala che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 febbraio 2017 ha espresso un parere favorevole sullo schema in esame e che in esso è evidenziato che l'ANCI ha osservato che è necessario procedere ad una valutazione più adeguata delle nuove funzioni attribuite alle città metropolitane. L'UPI ha inoltre osservato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è pienamente coerente con l'attuale situazione istituzionale e finanziaria delle province e che, in particolare, ha sollecitato una riflessione sui costi standard per le funzioni fondamentali delle province dopo il processo di riordino istituzionale, svincolato dalla logica della spesa storica, al fine di dare indicazioni precise sulle effettive necessità finanziarie delle province per l'esercizio delle cosiddette funzioni fondamentali delle province, anche alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nell'assetto finanziario delle province per effetto delle manovre di finanza pubblica, che hanno determinato una forte riduzione delle risorse a dispo-

sizione delle amministrazioni provinciali, con conseguente sostanziale azzeramento del Fondo sperimentale di riequilibrio. In merito a tali osservazioni, fa presente che con la nota del 2 marzo 2017, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che nel considerare come punto di riferimento per il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard la spesa storica del 2012, di fatto, si considera la situazione finanziaria delle province e delle città metropolitane prima delle riduzioni di risorse introdotte con la legge n. 190 del 2014. Rileva che, in ogni caso, è precisato che i fabbisogni standard definiscono, in primo luogo, un criterio di riparto che prescinde dall'ammontare di risorse a cui viene successivamente applicato.

Fa presente inoltre che la Ragioneria segnala che nell'attuale revisione della stima dei fabbisogni standard si è proceduto alla rimodulazione del perimetro delle funzioni fondamentali in relazione a quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 ma che, a legislazione vigente, non è stato possibile svincolare il calcolo del fabbisogno dal vincolo di bilancio della spesa storica, in quanto il decreto legislativo n. 216 del 2010 all'articolo 1 prevede espressamente che dall'applicazione dei fabbisogni standard « non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente ». Da ultimo, sottolinea che la Ragioneria precisa che per il fabbisogno standard relativo alle nuove funzioni delle città metropolitane e delle province montane, posto che non poteva essere stimato in relazione ad una spesa storica già esistente, si è proceduto ad attribuire a questi enti un fabbisogno standard delle funzioni generali superiore a quello stimato per gli altri enti in prospettiva dell'attivazione delle nuove funzioni. In particolare alle città metropolitane e alle province montane, per i servizi della funzione generale, è stato attribuito un fabbisogno standard pari a 11,15 euro per abitante, contro i 7,27 euro attribuito alle altre province.

In conclusione, fa presente che il provvedimento si inserisce in un contesto

di notevole criticità finanziaria per le province, aggravato da un quadro normativo che necessita di alcuni correttivi, a seguito della mancata entrata in vigore della riforma costituzionale. Ritiene quindi che sarebbe opportuno che venisse affrontato, in occasione dell'imminente emanazione di un nuovo decreto in materia di enti locali, il tema legato ai tagli ai trasferimenti alle province stabiliti per il 2016 e 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, sottolineando che c'è un problema di attribuzione di congrue risorse in particolare per gli investimenti delle province relativi alle funzioni inerenti la scuola e la viabilità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Susanna CENNI (PD), condividendo quanto osservato dal relatore, tiene ad evidenziare la difficile situazione finanziaria delle province, che si trovano a disporre di risorse insufficienti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad esse attribuite. Ritiene quindi che ci sia una discrasia tra quanto affrontato dallo schema di decreto e la reale situazione finanziaria delle province. Fa presente quindi la necessità di rivedere la legge Delrio, in particolar modo bilanciando in maniera equilibrata il riparto di competenze con le risorse effettivamente assegnate.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 .....	137
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	142
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ....	138
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	145
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	138
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	147
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	148

##### RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	139
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.	
Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e CNA .....	141
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela il comparto dell'oro (ANTICO) .	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141

##### AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 marzo 2017.

**Audizione dei rappresentanti dell'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**

**(OAM), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.55.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

**Nuovo testo C. 2950 Ascani.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, illustra brevemente la sua proposta di parere, che ritiene opportuno integrare inserendovi un'ulteriore osservazione (*vedi allegato 3*), volta a specificare che i revisori dei conti degli enti parco devono essere scelti nell'ambito della Regione o delle Regioni su cui insiste l'area del parco, al fine di assicurare la piena funzionalità nell'esercizio di tali funzioni, nonché di ridurre i relativi costi.

Carlo SIBILIA (M5S) rileva come i numerosi elementi di criticità contenuti nel provvedimento, opportunamente evidenziati dal relatore nella sua illustrazione nella sua proposta di parere, impediscano al gruppo M5S di esprimere una valutazione positiva sulla proposta di legge. Al riguardo evidenzia come molte di tali criticità dipendano dalla scelta del Governo di procedere alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, la quale ha generato notevole confusione circa l'attribuzione delle competenze in precedenza assegnate a tale Corpo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Ribaudo, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premessa (*vedi allegato 4*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, formula la sua proposta di parere (*vedi allegato 5*), inserendovi un'osservazione volta a tenere conto delle esigenze di quelle categorie produttive che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, prevedendo a questo riguardo anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno, che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti, attraverso strumenti come a esempio le carte di pagamento.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'esprimere la valutazione favorevole del gruppo M5S sull'impianto del provvedimento, chiede se gli strumenti di pagamento cui fa riferimento l'osservazione inserita dal relatore nella sua proposta di parere siano emessi da istituti finanziari.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, con riferimento al quesito posto dal deputato Sibilia, rileva come tali strumenti di pagamento siano emessi da tutti gli operatori finanziari, comprese le Poste.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il primo firmatario della risoluzione, Alberti, ne aveva illustrato il contenuto; chiede quindi al Viceministro di esprimere la posizione dell'Esecutivo sull'atto di indirizzo.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come risoluzione in discussione concerna l'applicazione, da parte delle società di gestione dei servizi, dell'IVA sulla TIA 1, la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

In tale ambito la risoluzione indica che tale orientamento è stato confermato, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 marzo 2016, n. 5078, con la quale è stato chiarito che la TIA 1 non è soggetta a IVA per effetto degli elementi autoritativi che la caratterizzano. Tali elementi sarebbero costituiti dall'assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, dall'irrilevanza delle varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici, nonché dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA.

L'atto di indirizzo rappresenta quindi come, nonostante, da tempo, molti cittadini si siano attivati per chiedere il rimborso dell'IVA applicata sulla TIA, gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si siano adeguati al suddetto orientamento, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di direttive da parte dei competenti organi statali e come, in seguito allo stato di incertezza applicativa in

materia, le società di gestione dei servizi continuano ad applicare l'IVA sulla tariffa ambientale e contemporaneamente presentano istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate.

Evidenzia quindi come la risoluzione faccia altresì presente che gli stessi principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità per la TIA 1 possano valere anche per la tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA 2), successivamente qualificata come entrata di natura patrimoniale con norma di interpretazione autentica.

In tale contesto la risoluzione impegna innanzitutto il Governo ad assumere iniziative normative per definire la controversa applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TIA 2), dichiarando la natura tributaria delle tariffe ed escludendo di conseguenza l'applicazione dell'IVA, in armonia con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale e con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5078 del 2016.

Rileva inoltre come il secondo l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo chieda al Governo di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, misure volte a garantire il rimborso di eventuali somme illegittimamente versate dai cittadini in conseguenza dell'applicazione dell'IVA sulla TIA 1 e TIA 2 da parte dei comuni e dei concessionari del servizio di riscossione.

In merito osserva come i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione, richiamata dalla risoluzione, si riferiscano esclusivamente alla TIA 1, la quale è stata abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

In questo contesto l'applicazione dell'IVA viene limitata ai casi dei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.

Evidenzia peraltro, come, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, abbia introdotto un'analogha disciplina, con la quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), attualmente in vigore.

In merito alla TIA 2 ricorda che l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, con norma di interpretazione autentica, ha riconosciuto alla TIA 2 natura non tributaria, come tale assoggettata ad IVA.

Rammenta quindi, riguardo alla TIA 1, che il Dipartimento delle finanze, nella circolare n. 3 dell'11 novembre 2010, sulla base della considerazione secondo cui la TIA 2 poteva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA 1, ha tratto la conclusione che tali prelievi presentano caratteristiche analoghe e che la volontà del Legislatore è stata, attraverso il citato articolo 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA 1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Pertanto, il Dipartimento delle finanze ha osservato che se i due prelievi sono regolati dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA 1 una natura giuridica diversa da quella della TIA 2: di conseguenza, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, e in quanto tale è assoggettabile all'IVA, il Dipartimento ha affermato che la medesima natura andrebbe attribuita alla TIA 1.

Evidenzia peraltro come la Corte di Cassazione, sin dalla sentenza del 9 marzo 2012, n. 3756 abbia considerato l'assimilazione della TIA 1 alla TIA 2 come il « frutto di una forzatura del tutto inaccettabile ».

In tale contesto prende atto dell'impegno assunto il 25 novembre 2016 dal Governo a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno 9/4127-bis-A/46 alla Camera, a tenore del quale va intrapresa ogni iniziativa, anche di carattere norma-

tivo, volta a definire la controversa applicazione dell'IVA alla TIA1, privilegiandone la natura tributaria in armonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Parimenti, rileva come sia stato assunto l'impegno a individuare misure volte a garantire il rimborso di quanto non dovuto; a tale riguardo, sottolinea come gli effetti finanziari della restituzione dell'IVA sulla TIA 1 potrebbero essere di assoluto rilievo e come pertanto qualsiasi soluzione legislativa debba vagliare le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle misure, richieste dalla risoluzione, per garantire il rimborso dell'IVA applicata, considera necessaria un'analisi complessiva dei rapporti intercorsi tra le società di gestione e gli enti locali negli anni di applicazione della TIA 1, nel cui contesto potrebbero emergere attività economiche svolte dalle società di gestione a favore degli stessi enti locali, da assoggettare senz'altro ad IVA, prendendo a base imponibile un importo corrispondente all'ammontare complessivo della tariffa pagata dagli utenti e incamerata dalle società di gestione.

In conclusione, suggerisce di rivedere la formulazione del primo impegno contenuto nella risoluzione, in quanto la tariffa integrata ambientale (TIA 2) non appare assimilabile alla tariffa d'igiene ambientale (cosiddetta TIA 1).

Esprime invece una valutazione positiva sul secondo impegno dell'atto di indirizzo, il quale tiene opportunamente conto delle esigenze di finanza pubblica relativamente alle misure di rimborso in favore dei cittadini.

Ferdinando ALBERTI (M5S) si riserva di valutare se riformulare l'atto di indirizzo nel senso indicato dal Viceministro, ovvero chiedere che esso sia posto in votazione nel testo originario. Domanda quindi che la discussione della risoluzione prosegua nella seduta di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal de-

putato Alberti, rileva come il seguito della discussione della risoluzione sia già previsto per la prossima settimana.

Francesco RIBAUDO (PD), nel rilevare come la tematica affrontata dalla risoluzione rivesta particolare interesse presso molti cittadini, considera fondamentale evitare di fornire ai soggetti interessati notizie infondate sulle soluzioni che sarà possibile individuare in merito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nella prossima settimana.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.**

**Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e CNA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela il comparto dell'oro (ANTICO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.  
(Nuovo testo C. 2950 Ascani).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo del provvedimento di promuovere l'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e di favorire nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, prevedendo a tal fine anche agevolazioni tributarie, semplificazioni

sotto il profilo della disciplina societaria, forme di sostegno al finanziamento di tali iniziative d'impresa, nonché la possibilità di utilizzare beni demaniali a canone agevolato;

rilevato, in particolare, come l'articolo 2 della proposta di legge estenda alle imprese culturali e creative le agevolazioni, anche tributarie, già previste per le *start-up* innovative, a condizione che le predette imprese culturali e creative posseggano i requisiti fissati dal medesimo articolo 2 e dall'articolo 1,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. (Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;

evidenziata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale innova in termini molto ampi e incisivi la disciplina quadro sulle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991;

rilevato come il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 11 della proposta di legge, nello stabilire la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, possa porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali hanno attribuito alla Guardia di Finanza, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri, determinando il conseguente rischio che le richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del

2016 risultino svuotate di contenuto, vanificandone quindi le finalità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 2-*bis*, il quale affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire misure di incentivazione fiscale in favore delle aree protette, per sostenere iniziative compatibili con le finalità dei parchi e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione normativa, indicando tipologie e le dimensioni delle misure agevolative, le quali sarebbero altrimenti integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria;

*b)* con riferimento all'articolo 8, comma 1, laddove si inserisce nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma 1-*undecies*, il quale stabilisce che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, a eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore

ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, precisando, all'ultimo periodo del nuovo comma 1-*undecies*, che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, i quali « rimangono in capo al soggetto concessionario », valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il senso di tale ultima previsione, facendo più opportunamente riferimento al soggetto concedente;

c) con riferimento all'articolo 11, integralmente sostitutivo dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il quale, al comma 10, attribuisce la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi

nazionali con estensione a mare alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con l'articolo 7, comma 1, e con l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 177 del 2016: in tale prospettiva si rileva l'opportunità di integrare la formulazione del predetto comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. (Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;

evidenziata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale innova in termini molto ampi e incisivi la disciplina quadro sulle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991;

rilevato come il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 11 della proposta di legge, nello stabilire la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, possa porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali hanno attribuito alla Guardia di Finanza, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri, determinando il conseguente rischio che le richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del

2016 risultino svuotate di contenuto, vanificandone quindi le finalità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 2-*bis*, il quale affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire misure di incentivazione fiscale in favore delle aree protette, per sostenere iniziative compatibili con le finalità dei parchi e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente la previsione normativa, indicando tipologie e le dimensioni delle misure agevolative, le quali sarebbero altrimenti integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria;

*b)* con riferimento all'articolo 8, comma 1, laddove si inserisce nell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma 1-*undecies*, il quale stabilisce che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, a eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore

ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, precisando, all'ultimo periodo del nuovo comma 1-*undecies*, che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, i quali « rimangono in capo al soggetto concessionario », valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il senso di tale ultima previsione, facendo più opportunamente riferimento al soggetto concedente;

*c)* con riferimento all'articolo 11, integralmente sostitutivo dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il quale, al comma 10, attribuisce la competenza all'esercizio delle operazioni di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare

tale previsione con l'articolo 7, comma 1, e con l'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 177 del 2016: in tale prospettiva si rileva l'opportunità di integrare la formulazione del predetto comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i revisori dei conti degli enti parco siano scelti nell'ambito della Regione o delle Regioni su cui insiste l'area del parco, al fine di assicurare la piena funzionalità nell'esercizio delle relative funzioni, nonché di ridurre i costi.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,  
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

condivisa la finalità del provvedimento, che intende assicurare maggiore

trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

condivisa la finalità del provvedimento, che intende assicurare maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in particolare per categorie che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la piena tracciabilità dei pagamenti, come ad esempio carte di pagamento.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 149

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 150

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.** (Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, chiede un rinvio del seguito dell'esame per poter effettuare un supplemento di istruttoria ai fini della redazione del parere.

Marisa NICCHI (MDP) concorda sulla necessità di un rinvio.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.**

**C. 4102 Sereni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara con-

cluso l'esame preliminare e rinvia il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo .....	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
ERRATA CORRIGE .....	151

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

**D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286-A, Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 14.40, dalle 15.35 alle 15.55 e dalle 22.45 alle 23.50.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

##### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 780 dell'8 marzo 2017:

a pagina 386, seconda colonna, ottava riga, prima della parola: « *Conseguentemente,* » deve intendersi inserito il seguente periodo: « *Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: Collegio dei revisori dei conti con le seguenti: Revisore unico dei conti* »;

a pagina 387, prima colonna, prima riga, prima della parola: « *8-bis* » deve intendersi inserito il seguente periodo: « *Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis con il seguente* ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori .....	152
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i> ) .	152
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale della Relatrice</i> ) .....	158

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 3990 – Adozione del testo base</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Testo base adottato dalla Commissione</i> ) .....	161

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	155
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	162

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	165
Sui lavori della Commissione .....	157

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

##### Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame del provvedimento in sede di Atti dell'Unione

europea, quindi alle sedute in sede legislativa, referente e consultiva.

La Commissione concorda.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S) ricordato che al momento in cui è iniziato l'esame dell'atto in titolo era stato prefigurato di procedere ad un ciclo di audizioni in materia che, invece, non è stato svolto, ritiene opportuno un supplemento istruttorio che contenga, quanto meno, l'audizione di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Suggerisce, inoltre, di inserire tra le osservazioni della proposta di documento finale alcuni temi che sono di pressante attualità, considerato che è notizia di pochi giorni fa che è partito il processo di sperimentazione del 5G in Italia che interessa cinque città italiane e che solo qualche giorno prima il comune di Torino ha siglato un'intesa con un operatore nazionale per una sperimentazione sul suo territorio della rete 5G e che, infine, la *road map* per il suo sviluppo nell'Unione prevede di arrivare alla commercializzazione di servizi entro il 2020 e alla copertura delle principali città già nel 2018 nonché di definire gli standard comuni al più tardi nel 2019. Segnala che si tratta di osservazioni relative all'inserimento del 5G nel « Piano per la banda ultralarga », cosa che, come ha potuto verificare, non è ancora avvenuta e alle possibili misure volte a ridurre i costi di accesso e delle infrastrutture.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, premesso di non avere nulla in contrario allo svolgimento di attività istruttoria funzionale all'attività della Commissione, segnala che l'interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni c'è stata ed è

testimoniata da taluni passaggi presenti nella proposta di documento che ha appena formulato. In tal senso si deve intendere, ad esempio, quanto osservato sul tema dei *voucher* di cui al punto *c*) della proposta di documento finale, che risponde ad un suggerimento del Governo.

Per quanto riguarda la richiamata *road map*, segnala che al punto *a*) della proposta di documento finale è chiaramente indicata l'esigenza di definire un cronoprogramma con scadenze e passaggi per la traduzione concreta del piano d'azione, ciò che impegna i Ministeri e gli altri soggetti coinvolti.

Infine, per quanto riguarda la tematica dei costi evocata dalla collega Liuzzi, ritiene che sarebbe bene precisare a cosa ci si riferisce, e se, ad esempio, si intendono anche i costi relativi ai diritti di costruzione infrastrutturale, nel qual caso la questione assume contorni più complessi.

Mirella LIUZZI (M5S) conferma che intendeva riferirsi anche a quei costi.

Michele Pompeo META, *presidente*, preso atto della richiesta istruttoria della collega Liuzzi, si riserva di esaminarla in sede di programmazione dei lavori auspicando che si individui un percorso che, compatibilmente con i futuri lavori della Commissione, consenta una rapida conclusione dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE LEGISLATIVA**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto sommario e stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.**

**Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.**

*(Discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 3990 – Adozione del testo base).*

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori reca la discussione, in sede legislativa, della proposta di legge C. 3837 Minnucci, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada » e della proposta di legge C. 3990 Biasotti, di cui è disposto l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Ricorda altresì che la Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge e ha elaborato un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nella seduta del 18 gennaio 2017 la Commissione ha approvato ulteriori due proposte emendative volte a recepire, la prima, la condizione contenuta nel parere della V Commissione (Bilancio), e la seconda, le osservazioni contenute nel parere delle Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali). Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole.

È stato quindi richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative appro-

vate nel corso dell'esame in sede referente. Fa presente che l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa è stata deliberata dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo scorso.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali. Invita il relatore Emiliano Minnucci, a svolgere la relazione introduttiva o, se ritiene, a rinviare alle considerazioni già svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, rinvia, per quanto riguarda l'illustrazione dei contenuti della proposta, alle ampie considerazioni che già sono state svolte nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene in ogni caso opportuno sottolineare come le finalità perseguite dal testo in esame siano ampiamente condivise e tali da rendere plausibile una sua rapida approvazione in via definitiva. In tal senso ringrazia il Governo ed i colleghi per essersi attivati al fine di inverare i presupposti per il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame. Desidera anche dare atto ai colleghi del Movimento 5 Stelle – che pure non hanno sottoscritto la richiesta – di non aver sollevato obiezioni in sede di deliberazione dell'Assemblea sulla richiesta della Commissione al trasferimento in sede legislativa.

Ricorda che l'idea di dedicare una giornata in memoria delle vittime della strada risponde all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale, sensibilizzando su di esso l'attenzione dei cittadini con una iniziativa che può avere un forte impatto, anche sotto il profilo educativo.

Sotto il profilo procedurale, propone che la Commissione adotti come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa, il nuovo testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta del relatore, Emiliano Minnucci, di adot-

tare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il nuovo testo della proposta di legge C. 3837 Minnucci e dell'abbinata C. 3990 Biasotti, recante « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 27 marzo alle ore 16.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che sono pervenuti 14 emendamenti. Invita quindi il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere su di essi.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.1.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il proprio emendamento 1.1.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul proprio emendamento 2.1 con il quale sono state rese più organiche le definizioni contenute nel testo.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo, in quanto più aderente alle finalità dell'articolo.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Attaguile 3.1 e 3.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.3 del relatore.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Attaguile 4.1 e Bruno Bossio 4.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 5.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 5.2, ove riformulato nei termini riportati in allegato; invita al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 5.3.

Cristian IANNUZZI (Misto) ritira il proprio emendamento 5.1 e accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua firma 5.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 5.2, come riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 5.3.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 6.1.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme al relatore.

Romina MURA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bruno Bossio 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Bruno Bossio 6.1 (*vedi allegato 3*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.1 del relatore. Invita al ritiro dell'emendamento Attaguile 12.2, suggerendo al presentatore di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno per l'Assemblea.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento 12.1 del relatore (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Attaguile 12.2 risulta precluso.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Attaguile 15.1, ove riformulato nel senso di eliminare l'intero secondo periodo.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme al relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Attaguile 15.1 e di accettare la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Attaguile 15.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb.** (Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (CI) desidera rimarcare la delicatezza della misura disposta dall'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*octies*. Tale norma, seppur motivata dall'esigenza di reperire risorse da mettere a disposizione degli enti parco, finisce per realizzare un surrettizio aumento del canone che sono tenuti a versare i titolari delle concessioni delle strutture per l'ormeggio delle imbarcazioni.

L'incremento degli oneri – che si sostanzia, in sede di prima applicazione, in un versamento *una tantum* pari al 10 per cento del canone di concessione e per gli anni successivi nei termini stabiliti in attuazione della apposita delega legislativa – sarà prevedibilmente scaricato sui possessori delle imbarcazioni, finendo per colpire ancora una volta il settore della nautica da diporto.

Ritiene necessario ricordare, al riguardo, come sia ancora aperto il termine di esercizio della delega per la riforma del codice della nautica da diporto, di cui alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, che è stata conferita proprio con l'obiettivo di predisporre misure per fronteggiare la crisi del mercato della nautica da diporto e consentirne il rilancio.

Invita, pertanto, il relatore a tener conto di queste problematiche nella predisposizione della proposta di parere.

Mario TULLO (PD), *relatore*, tiene a sottolineare di aver ben presenti le problematiche che investono il mercato della nautica da diporto. Ricorda come nella precedente legislatura abbia espresso una forte critica rispetto a provvedimenti che inasprivano la pressione fiscale sul settore, posizione certamente difficile da sostenere

per la sua collocazione politica di fronte ad interventi di risanamento dei conti pubblici che hanno condotta alla ben nota riforma pensionistica.

Rileva tuttavia come, nel caso di specie, la previsione normativa non sembra andare nella direzione temuta dalla collega Oliaro. Infatti, la particolare collocazione delle strutture per l'ormeggio di cui si occupa la disposizione in esame rende plausibile la richiesta di un contributo al concessionario, in quanto destinato ad investimenti sui servizi ecosistemici, costituendo una sorta di remunerazione della quota di valore aggiunto del bene naturalistico.

In ogni caso, formula una proposta di parere favorevole che, nelle premesse, dà il necessario rilievo alla problematica testé sollevata (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

#### Sui lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, d'intesa con i presidenti della V Commissione (Bilancio), Francesco Boccia e della X Commissione (Attività produttive), Ettore Guglielmo Epifani, propone lo svolgimento di una audizione congiunta del ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in merito alle scelte del Governo sulle recenti nomine ai vertici delle principali aziende pubbliche.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM(2016)588 final).****PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLA RELATRICE**

La IX Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione COM(2016)588;

considerato che:

il settore delle comunicazioni elettroniche registra una rapidissima e costante evoluzione tecnologica: la telefonia vocale è stata progressivamente rimpiazzata da dispositivi collegati in rete, tramite accesso fisso e mobile, che consentono di fruire di un'offerta crescente di servizi digitali e richiedono reti sempre più efficienti per la loro fornitura;

si registra un rapido aumento dei dispositivi connessi a Internet (si stima nel 2019 ci saranno 24 miliardi di dispositivi collegati in rete rispetto ai 14 miliardi del 2014), dovuto principalmente alle comunicazioni machine-to-machine (M2M) nell'Internet of Things, e un incremento del traffico dati (si stima che nel 2020 ci sarà un traffico internet mobile 30 volte superiore a quello del 2010);

ne consegue l'esigenza di una nuova generazione di tecnologia di rete, il 5G, che consenta di supportare il crescente flusso di dati e garantisca una continuità della connessione;

il 5G, rispetto al 4G, dovrebbe essere in grado di consentire la trasmissione di quantità notevolmente superiori di dati in

tempi ridottissimi, garantire trasmissioni sicure ed affidabili e ridurre i costi per unità dei dati trasmessi, con effetti positivi anche in termini di attenuazione dell'impatto ambientale;

la concentrazione dei dati consente anche un più basso consumo di energia per dispositivi mobili con una maggiore durata delle batterie, il che è particolarmente importante per l'Internet of Things, dati gli ingenti costi che comportano la sostituzione e la ricarica delle batterie incorporate nei dispositivi;

la disponibilità del 5G può rappresentare un fattore cruciale per consentire alle economie europee di mantenersi competitive a livello globale, considerato che alcuni Paesi, come Stati Uniti, Corea del sud e Giappone, stanno già finanziando progetti per il lancio della tecnologia 5G nei prossimi anni;

il 5G ha il potenziale per generare nuova occupazione e stimolare la crescita nell'industria innovativa, creando nuovi modelli di business e offrendo nuovi servizi; può consentire numerose nuove applicazioni, in particolare, nel campo dell'e-health, del trasporto su strada e dell'industria, potendo arrivare a rendere praticabile e sostenibile la telechirurgia, i veicoli a guida automatizzata e l'introduzione di robot intelligenti connessi;

per poter cogliere pienamente i vantaggi economici e sociali di questa trasformazione digitale, è indispensabile garantire il dispiegamento su vasta scala di reti ad altissima capacità in coerenza con uno

degli obiettivi principali della strategia per il mercato unico digitale. Uno dei presupposti imprescindibili per l'avvio del 5G è la disponibilità di larghezze di banda ampie e contigue dello spettro radio per fornire velocità di banda larga senza fili più elevate. Tali larghezze di banda sono disponibili nello spettro radio solo al di sopra dei 6 GHz, la cui designazione sarà all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019 (WRC-19);

la comunicazione in esame delinea un piano di azione per uno sviluppo rapido e coordinato delle reti 5G in Europa avvalendosi di un partenariato pubblico-privato tra la Commissione, gli Stati membri e il mondo dell'industria, cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020 (il 5G-Infrastructure-PPP), dotato di un budget complessivo di 1,4 miliardi e finalizzato alla creazione di network di comunicazione di nuova generazione e di servizi di connessione superveloci;

il piano è strutturato sulla base di due elementi chiave: l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per l'avvio coordinato del 5G in tutti gli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di una prima introduzione delle reti entro il 2018 e del progressivo lancio di servizi a carattere commerciale al più tardi entro la fine del 2020; la messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della suddetta Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WRC-19), da integrare il prima possibile con ulteriori bande, lavorando, nel contempo, ad un approccio comune per autorizzare le bande di spettro superiori ai 6 GHz, specifiche per il 5G;

per consentire la diffusione del 5G fin dal 2018, gli Stati membri e la Commissione, lavorando congiuntamente nel gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), hanno riconosciuto l'importanza dell'individuazione di bande di frequenza «pioniere», comuni in tutta l'UE. La prima serie di bande pioniere include una

combinazione di spettro che comprende anche la banda 700 MHz, che dovrà essere resa disponibile entro il 2020, con possibili deroghe fino al 2022, come previsto dalla relativa proposta di decisione della Commissione europea, su cui la IX Commissione (Trasporti) della Camera ha adottato un documento finale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti condizioni:

a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individui le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso Horizon 2020 – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato; preveda la definizione di standard comuni e l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;

b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della BEI, la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;

c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompagnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attra-

verso, in particolare, la concessione di voucher rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;

*d)* occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;

*e)* per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibi-

lità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;

*f)* è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;

*g)* occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (5G Venture Fund) a sostegno delle *start-up* e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G.

## ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti).****TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE****Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.**

## ART. 1.

1. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre come Giornata nazionale delle vittime della strada e promuove ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore cerimonie, convegni e altri incontri pubblici finalizzati a:

*a)* tenere vivo il ricordo delle vittime e manifestare la partecipazione al dolore dei feriti, delle famiglie, degli amici e delle comunità di cui le vittime facevano o fanno parte;

*b)* rendere omaggio al coraggio e all'abnegazione dei componenti delle squadre di emergenza, agli operatori delle

Forze di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni causate dagli incidenti stradali;

*c)* riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali;

*d)* informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche in termini economici, per le famiglie e per le comunità;

*e)* sensibilizzare, in particolare i giovani, sul valore della vita umana e sulle drammatiche condizioni in cui versano molti sopravvissuti;

*e-bis)* promuovere iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in particolare rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori;

*2-bis.* La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

*2-ter.* All'attuazione della presente legge le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*c) « via verde ciclabile » o « greenway »: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;*

*d) « sentiero ciclabile o percorso natura »: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette;*

*e) « strade senza traffico »: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquanta veicoli al giorno di media annua;*

*f) « strade a basso traffico »: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquecento veicoli al giorno di media annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;*

*g) « strade 30 »: strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, terzo periodo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; per le strade extraurbane sono « strade 30 » anche quelle con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore, salvi i veicoli autorizzati, e sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2 sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificate come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:

*a) le piste o corsie ciclabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 140, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*

*b) gli itinerari ciclopedonali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

*c) le vie verdi ciclabili, ai sensi del comma 1, lettera c);*

*d) sentiero ciclabile o percorso natura ai sensi del comma 1, lettera d);*

*e) le strade senza traffico e a basso traffico ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);*

*f) le strade 30, ai sensi del comma 1, lettera g);*

*g) le aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

h) le zone a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i) le zone residenziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*al medesimo articolo 2, alla rubrica, sopprimere le parole:* e classificazione;

*all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-greenway;*

*all'articolo 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole:* la rete delle ciclovie verdi (greenway ciclabili o vie verdi ciclabili), tale da *con le seguenti:* la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a.

## 2. 1. Il Relatore (nuova formulazione).

### ART. 3.

*Al comma 3, lettera b), la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*Conseguentemente:*

*al comma 3, lettera d), la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 4, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4:*

*al comma 1, ultimo periodo, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 2, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 3, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 4, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 7, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 9, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*alla rubrica, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia ».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 5:*

*al comma 1, lettera b), la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 1, lettera f), la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia ».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 6:*

*al comma 3, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*al comma 3, lettera a), la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia » ovunque ricorra.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10:*

*al comma 1, la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia »;

*Conseguentemente:*

*all'articolo 15:*

*al comma 1, lettera c), la parola:* Bicitalia è *sostituita dalle seguenti:* denominata « Bicitalia ».

## 3. 3. Il Relatore.

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: ferroviario con le seguenti: su rotaia.*

**5. 2.** *(nuova formulazione)* Cristian Iannuzzi.

## ART. 6.

*Al comma 1, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza triennale.*

**6. 1.** Bruno Bossio, Mura.

## ART. 12.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 12.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 1-bis e dall'articolo 9, comma 7, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.

1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicalia » si provvede anche a

valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.

3. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14.*

**12. 1.** Il Relatore.

## ART. 15.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro il 1° aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

**15. 1.** *(nuova formulazione)* Attaguile, De Lorenzis.

## ALLEGATO 4

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb.)****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette » (C. 4144, approvato dal Senato, e abb.);

preso atto che l'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*octies*, riguarda le risorse economiche messe a disposizione degli enti parco, materia già disciplinata dal novellato articolo 16 della legge quadro, e prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio di un'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta;

evidenziato che l'ammontare del suddetto versamento è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione e per gli anni successivi alla prima applicazione viene previsto uno specifico sistema di remunerazione che l'articolo 28 delega al Governo;

ribadita l'opportunità di scongiurare, in sede di attuazione della citata delega,

misure pregiudizievoli per il mercato della nautica da diporto;

segnalato che la remunerazione dei servizi forniti dagli ecosistemi è quindi un modo per finanziare gli interventi necessari a contrastare il degrado e consentire il ripristino dei medesimi ecosistemi facendo entrare nel circuito economico i costi che altrimenti sarebbero integralmente a carico della collettività;

ricordato che – in coerenza con il contenuto dell'articolo 9-*ter* – le finalità di tutela delle aree protette nazionali, che rappresentano un grande patrimonio nazionale ambientale e una imprescindibile opportunità di sviluppo sostenibile anche all'insegna del principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche, deve temperarsi con beni parimenti meritevoli di tutela come la sicurezza dei trasporti e la sicurezza stradale nonché consentire in concreto, per quanto negli opportuni limiti, l'esercizio del diritto alla mobilità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche .	166
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	171
5-10373 Vallasca: Misure <i>antidumping</i> a favore dell'industria siderurgica europea .....	166
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa .....	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	175
5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico .....	167
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	176
5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società <i>benefit</i> .....	167
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	177

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	168
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	179
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	170

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

**La seduta comincia alle 10.45.**

**5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.**

Lorenzo BECATTINI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lorenzo BECATTINI (PD) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-10373 Vallasca: Misure *antidumping* a favore dell'industria siderurgica europea.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea l'importanza di una verifica tempestiva degli strumenti di vigilanza sul rispetto della normativa comunitaria e contrastare gli squilibri del mercato derivanti da pratiche di *dumping* da parte di Paesi, quali la Cina, che non operano in economie di mercato, con grave danno per gli operatori economici italiani.

**5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al riguardo sottolinea l'opportunità di una valutazione che nelle gare d'ambito sia introdotta esplicitamente l'applicazione della clausola sociale al fine di tutelare i lavoratori coinvolti in eventuali processi di mobilità e il patrimonio di competenze specialistiche acquisite, aspetti di particolare importanza soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

**5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che la questione da lui sollevata riguarda alcuni piccoli comuni toscani nei quali la

geotermia rappresenta la fonte di approvvigionamento energetico. Osserva che l'obbligo di installare i contabilizzatori di calorie determina un costo aggiuntivo per le amministrazioni comunali e per i cittadini senza reali benefici perché il sistema attuale prevede un pagamento forfetario dei consumi. Invita quindi il Governo a valutare una soluzione da proporre in sede europea per questo caso specifico.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI rappresenta la disponibilità del Governo a valutare ogni soluzione per evitare il rischio della procedura di infrazione. Osserva tuttavia che non si può immaginare un'esclusione dall'applicazione della normativa europea limitata ad alcuni comuni italiani, dovendosi più opportunamente trovare la *ratio* nella fonte di alimentazione che potrebbe ammettere esimenti eventualmente applicabili a tutti i Paesi dell'Unione.

**5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società *benefit*.**

Alberto BOMBASSEI (CI) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alberto BOMBASSEI (CI) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.****Nuovo testo C. 2950 Ascani.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare l'effetto estensivo delle disposizioni di agevolazione e di benefici a favore delle imprese «culturali e creative» anche al fine di prevedere la loro armonizzazione con le forme di sostegno già esistenti per determinate tipologie di imprese culturali, in particolare, per quelle cinematografiche e audiovisive. Sottolinea quindi che sono previste altre forme di agevolazione settoriali permettendo – al pari delle altre tipologie di imprese – di accedere alle agevolazioni delle start up o PMI innovative solo nel caso in cui si ravvedano le condizioni previste dal decreto-legge 279 del 2012.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 6*).

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.****Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo con particolare riferimento ai profili di competenza della Commissione.

Ricorda, in particolare, come la X Commissione sia chiamata ad esprimere un parere alla VIII Commissione Ambiente sul nuovo testo unificato di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare, che modifica la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame alla Camera. Il testo è stato approvato al Senato dopo un *iter* di circa tre anni e si compone attualmente di 35 articoli. Le modifiche sono numerose e intervengono su vari profili della normativa vigente, a partire dalla *governance* fino alla disciplina riguardante le entrate degli enti parco.

Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione Attività produttive segnala le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, all'articolo 5, all'articolo 8 e all'articolo 22.

Il nuovo articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possano essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale. Con il medesimo decreto sono determinati, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni fiscali in parola, individuandone ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti esplicitando il divieto di esercitazioni militari, il divieto di attività venatoria, nonché l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco. Sono, altresì, integrati i contenuti disciplinati dal piano del parco. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca,

estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue.

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, detta un'articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell'Ente parco.

Nello specifico, i nuovi commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Il comma 1-*octies* disciplina il versamento di somme a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale. Il comma 1-*novies* prevede la possibilità da parte degli enti gestori dell'area protetta di deliberare il versamento di un corrispettivo a carico di ciascun visitatore per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta. Il comma 1-*decies* dispone che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscano una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette.

Il comma 1-*undecies* riguarda l'affidamento in concessione gratuita dei beni demaniali, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima, la concessione dell'uso del marchio del parco, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Di

seguito sono descritte le modifiche apportate durante l'esame in sede referente.

I capoversi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha convertito l'annualità di tali versamenti – il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in obbligo di versamento *una tantum*. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti, è individuata nel concorso o nel contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In particolare, le norme in questione si applicano:

alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore a 100 kw, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, alla data di entrata in vigore della disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle aree medesime. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare al predetto ente gestore, una somma di ammontare pari al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime (comma 1-*bis*);

alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti all'entrata in vigore della disposizione, nelle aree contigue a quella protetta (comma 1-*ter*). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare *una tantum* al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari ad un terzo del canone di concessione;

agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione. I titolari di tali impianti sono tenuti a versare *una tantum* al gestore

dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari a sei euro per ogni kw di potenza elettrica installata (comma 1-*quater*);

alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte (comma 1-*quinqies*);

agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse, di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 1-*sexies*). I titolari di tali impianti sono tenuti a versare *una tantum*, in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, una somma pari a 1 euro per kw di potenza;

alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 1-*septies*). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare *una tantum* all'ente gestore dell'area, in un'unica soluzione, per ogni chilometro non interrato, una somma pari a: 100 euro per oleodotti o metanodotti; 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione; 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata; 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

Il comma 1-*octies* prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una

somma *una tantum* all'ente gestore dell'area protetta. Il versamento, il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione, va fatto in un'unica soluzione, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. Il capoverso 1-*octies.1* prevede che per le annualità successive alla prima applicazione, anche per i soggetti titolari di concessioni cui ai commi da 1-*bis* a 1-*octies* sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28 del provvedimento in esame.

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare il comma 4 modifica la rubrica dell'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, sostituendola con la seguente « Corsi di formazione per guide del parco ». A seguito della soppressione del piano pluriennale economico e sociale, infatti, l'unico comma dell'articolo 14 non abrogato è il comma 5, in base al quale l'Ente Parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli Onorevoli Peluffo e altri, i contenuti dell'Intesa del 5 luglio 2012 rappresentano il risultato di una lunga serie di riunioni con i rappresentanti degli enti territoriali (Regioni e Comuni) e delle associazioni di categoria del settore.

I criteri in essa enucleati intendono coniugare i principi dell'ordinamento europeo con la necessità di modulare le nuove regole, sulla base di una tempistica che consenta di non determinare conseguenze dannose sul comparto.

Pertanto, si è scelto di valorizzare l'esperienza degli operatori, riconoscendo un valore significativo all'anzianità di esercizio. Al riguardo, l'Intesa ha stabilito un rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data della sua adozione fino al 2017 e un successivo periodo transitorio, la cui durata va stabilita dal comune, nel corso del quale nell'attribuzione del punteggio relativo alla selezione, è riconosciuto al prestatore uscente una percentuale massima del 40 per cento dello stesso.

Successivamente all'Intesa però, sono stati stipulati due accordi, in sede di Conferenza delle Regioni – nel 2013 e nel 2016 – recanti criteri interpretativi sulle modalità di applicazione dell'intesa condivisi dalle associazioni di categoria.

Faccio presente inoltre che, recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico, è venuto a conoscenza di un nuovo accordo interpretativo del contenuto dell'Intesa, raggiunto a seguito di una serie di riunioni alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e le Associazioni di categoria.

Nell'ambito di tale accordo, sono state indicate nuove ed ulteriori indicazioni per i Comuni con l'intento di chiarire che il vantaggio per il prestatore uscente è riservato al titolare originario della concessione e non all'eventuale gestore cui tale titolare abbia eventualmente affittato la concessione e che potrebbe al momento del bando risultare di fatto il prestatore uscente effettivo.

Ad ogni buon conto per dare seguito agli impegni assunti con le risoluzioni parlamentari citate dagli Onorevoli interroganti e al fine di garantire un momento di confronto per approfondire le problematiche del settore, in data 3 novembre 2016, è stata convocata un'apposita riunione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento delle Politiche Europee, delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nonché, in rappresentanza dei commercianti, dell'ANVA Confesercenti, della FIVAG CISL e di alcune associazioni imprenditoriali locali.

Nel corso della riunione, sulla base dell'espressa richiesta del Presidente dell'Anci, è stata resa nota la disponibilità a convocare un apposito tavolo, con la partecipazione di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte (Ministero delle politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni e Anci), al fine di approfondire le problematiche segnalate e individuare le relative modalità e praticabilità delle soluzioni, per arrivare poi rapidamente alle iniziative da assumere.

Concludo evidenziando che, nelle more, è intervenuto il decreto-legge n. 244 del 2016 il quale ha ulteriormente prorogato le concessioni in essere al 31 dicembre 2018, per consentire di allinearne le scadenze e prevedere procedure di assegnazione omogenee.

Il Ministero dello Sviluppo Economico intende utilizzare questa finestra di opportunità per definire, in un'ottica di regolazione della concorrenza, una linea uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di verificare le più opportune modalità per garantire la coerente applicazione della disciplina vigente e, conseguentemente, l'omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione delle concessioni

per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. A tal proposito, informo che sono in corso contatti tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie per un esame congiunto, anche mediante un apposito tavolo tecnico di coordinamento presso la Conferenza, con i soggetti interessati (Regioni, Province, comuni e altre Amministrazioni coinvolte).

Nell'ambito di questo lavoro sarà necessario garantire l'effettiva contendibilità dei posteggi sulle aree pubbliche, avendo però presente l'esigenza di tutelare le peculiarità di questo tipo di attività nel nostro Paese.

## ALLEGATO 2

**5-10373 Vallasca: Misure antidumping a favore dell'industria siderurgica europea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha sempre perseguito una politica volta a sostenere l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione Europea a tutela delle produzioni nazionali ed europee contro la concorrenza sleale dei Paesi Terzi. Pertanto ha supportato ogni proposta di adozione di dazi *antidumping* e/o *anti-sovvenzioni* contro le importazioni dei Paesi Terzi, in piena conformità con le regole commerciali internazionali dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Nel corso degli ultimi anni, a causa di una costante e crescente sovrapproduzione, in particolare nel settore siderurgico, la Cina è diventato il principale Paese esportatore verso l'Unione europea, penetrando i mercati europei attraverso sempre più aggressive pratiche di *dumping* e grazie alle sovvenzioni governative.

I prodotti menzionati nell'interrogazione dell'Onorevole Vallasca, « coil » e « piatti pesanti » sono oggetto di due distinte indagini sulle importazioni dalla Cina da parte della Commissione Europea.

Per entrambe le procedure la Commissione il 7 ottobre 2016 ha imposto le misure *antidumping* provvisorie, mentre al *Trade Defence Instruments Committee* del 9 febbraio 2017 gli stati Membri si sono espressi per la conferma delle misure provvisorie imposte in misure *antidumping* definitive.

In entrambi i casi l'Italia si è espressa convintamente in favore dell'imposizione delle misure definitive, misure imposte il 28 febbraio scorso per quanto riguarda i piatti pesanti, mentre relativamente al coil al momento la Commissione non ha ancora pubblicato il Regolamento di im-

sposizione delle misure definitive, essendo, comunque, obbligata alla loro emanazione entro il 7 aprile 2017.

In merito alla non infrequente pratica di aggiramento dei dazi in vigore attraverso triangolazioni con Paesi Terzi compiacenti, la Commissione ha validi strumenti per contrastare tali pratiche sleali. Infatti può avviare indagini anti aggiramento su impulso dell'industria Ue oppure di propria iniziativa al verificarsi di flussi anomali di importazioni da Paesi Terzi, che non siano frutto di produzione genuina del Paese esportatore.

Al riguardo, la Commissione Europea ha presentato lo scorso 29 novembre una proposta di modifica dei regolamenti di base antidumping e anti-sovvenzioni che definisce un nuovo metodo di calcolo nei confronti di paesi terzi o settori industriali nei quali si verificano « significative distorsioni del mercato ».

La proposta dalla Commissione intende superare la distinzione fra Paesi ad economia di mercato e altri Paesi attraverso l'introduzione di un « sistema neutrale » che renda possibile aggredire qualsiasi rilevante distorsione del mercato, da qualunque Paese provenga.

La metodologia avanzata dalla Commissione prevede l'eliminazione della lista dei Paesi ad economia non di mercato (compresa la Cina) e l'introduzione del concetto di « significative distorsioni di mercato », lasciando poi alla stessa Commissione il compito di valutare con un proprio rapporto macroeconomico quando esse si verificano. Tale proposta prevede anche il mantenimento delle misure già adottate nei confronti della Cina e un

rafforzamento della metodologia medesima per condurre parallelamente indagini anti-sovvenzioni, oggi ancora scarsamente utilizzate nei confronti delle economie non di mercato.

È tuttavia necessario lavorare per migliorare tale proposta, al fine di evitare che le imprese di Paesi terzi possano conseguire vantaggi – sia in termini di minori costi per il mancato rispetto degli

*standard* sociali ed ambientali, sia in termini di interventi statali lesivi dei principi della libera concorrenza – a danno delle imprese italiane ed europee.

In particolare, il Governo Italiano conferma il proprio impegno a sostenere l'adozione di misure antidumping, anti-sovvenzione e anti aggiramento a tutela dell'industria nazionale ed europea dell'acciaio.

## ALLEGATO 3

**5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore della distribuzione di gas naturale sta attraversando una profonda trasformazione che modificherà il suo assetto da concessioni comunali a concessioni d'ambito affidate a mezzo gara ad evidenza pubblica. Tale trasformazione sta pertanto dando luogo ad alcuni riassetti societari, in vista delle gare d'ambito che si svolgeranno e che implicheranno la messa in campo da parte degli operatori di molte risorse.

Tra queste operazioni di riassetto rientra l'operazione rappresentata nell'interrogazione degli Onorevoli Ginefra e Vico. Il Governo sta seguendo tali trasformazioni che avvengono mediante acquisizione, fusione, cessione integrale o di parte del pacchetto azionario, di società preva-

lentemente private e quindi nel rispetto dei parametri di mercato e di concorrenza nel settore.

Per quanto attiene poi alla preoccupazione circa il mantenimento dei livelli occupazionali, in un'eventuale cessione delle attività su suolo italiano del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, è intervenuto per presidiare la tutela occupazionale del personale addetto al servizio di distribuzione gas, ed in percentuale anche del personale locale addetto a funzioni centrali. Pertanto il passaggio al nuovo gestore, che risulterà vincitore della gara d'ambito, avverrà senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni economiche godute presso il precedente gestore.

## ALLEGATO 4

**5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'Onorevole Becattini evidenzia che la disciplina vigente sancisce l'obbligo, entro il 30 giugno 2017, di installare sistemi di contabilizzazione del calore, qualora il riscaldamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati attraverso allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o tramite una fonte di riscaldamento centralizzato.

L'Onorevole interrogante chiede, pertanto, se il Governo intenda assumere iniziative normative per escludere gli impianti di teleriscaldamento geotermico, in ragione del loro impatto ambientale minimo e dell'utilizzo di energia rinnovabile, dagli obblighi di contabilizzazione dei consumi previsti dal decreto legislativo 102/2014 di recepimento della Direttiva europea sull'efficienza energetica.

Come correttamente evidenziato dall'Interrogante, l'obbligo di introdurre sistemi di contabilizzazione del calore rappresenta una prescrizione di diretta derivazione comunitaria.

Detta norma che, come noto, originariamente fissava il termine per l'adempimento dell'obbligo al 31 dicembre 2016, non ammette deroghe in ragione della

fonte di approvvigionamento del calore. Ogni eventuale esclusione dall'obbligo prevista a livello nazionale, in base alla fonte utilizzata, potrebbe quindi rendere l'Italia soggetta a rischio di procedura di infrazione.

Inoltre, per quanto attiene l'osservazione dell'Interrogante circa il presunto contrasto tra l'onere in argomento e le finalità del citato decreto legislativo occorre evidenziare che, pur riconoscendo alla fonte geotermica un indubbio valore a livello ambientale, la *ratio* sottesa alla norma stessa è quella di fare in modo che il cliente finale, sulla base della conoscenza del proprio effettivo consumo, e della suddivisione delle spese in funzione di esso, si attivi al fine di ridurre il fabbisogno della propria utenza, indipendentemente dalla tipologia di energia di cui si serve. In aggiunta al beneficio di una maggiore responsabilizzazione degli utenti sull'uso razionale dell'energia, il costo derivante dall'installazione di sistemi di misurazione viene compensato dai vantaggi per i clienti finali che potranno disporre di una fatturazione dei consumi equa ed accurata, basata sul consumo effettivo e non su stime forfettarie.

## ALLEGATO 5

**5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società *benefit*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei informare che, relativamente a quanto richiesto con l'atto in parola, sono allo studio interventi normativi volti a dotare le Società Benefit (da ora anche SB) di una disciplina giuridica funzionale all'obiettivo di promuovere la fase di avviamento e di messa a regime di queste nuove realtà imprenditoriali nella consapevolezza che, così come anche riferito dall'Onorevole Palladino, oggi la produzione di valore economico e quella di valore sociale vanno necessariamente tenute insieme se si vuole generare uno sviluppo sostenibile in termini economici, ambientali e generali.

Le Società *Benefit* che perseguono, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, possono, quindi, considerarsi come una terza via del « fare impresa » rispetto a: le imprese tradizionali, che hanno come fine principale quello economico, sebbene integrato e affiancato da politiche di impegno verso la società qualora incorporino strategicamente i principi di responsabilità sociale, gli organismi di terzo settore – non profit (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni di volontariato) dove la prevalenza dell'impatto sociale mette in secondo piano il principio della sostenibilità economica.

A queste si aggiungano altre tipologie di imprese particolarmente innovative quali le « start up » e le PMI innovative nonché le start up a vocazione sociale (SIaVS), che possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 155 del 2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale (educazione,

istruzione e formazione, assistenza socio sanitaria, tutela ambientale ecc.) e per le quali sono previsti strumenti agevolativi *ad hoc*.

Da queste realtà « for profit » vanno però tenute distinte quelle del mondo « non profit » laddove, in particolare, l'impresa sociale persegue un fine sociale, che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo, mentre le società *benefit* devono perseguire – all'interno della loro attività economica – uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. Cioè a dire che non necessariamente la società deve produrre impatti positivi rispetto ai suoi *stakeholder*, bensì, per essere definita *benefit*, è sufficiente che essa limiti le esternalità negative che è in grado di generare attraverso la sua attività principale, che rimane quella di natura economica.

Ciò implica l'impossibilità di estendere i benefici e le agevolazioni previste per il variegato mondo del terzo settore, ONLUS comprese, al mondo *profit*.

A tal proposito, si stanno percorrendo strade alternative, volte a conciliare tutte le misure agevolative già previste con le esigenze correlate a questa nuova realtà imprenditoriale, tenendo ben presente, tuttavia, che attualmente, le società *benefit* sono in numero ancora esiguo (poche decine).

Il Ministero dell'Economia e Finanze, per quanto di sua competenza, ha informato che considerata la genericità delle richieste di incentivazione, risulta difficile una stima dell'eventuale minor gettito e che comunque vi è la necessità di una copertura finanziaria.

Il Ministero dei Beni Culturali (MI-BACT), fa presente, relativamente alla ri-

chiesta concernente l'adozione di misure agevolative per il conferimento e la gestione di immobili di interesse storico e culturale, di cui alla legge n. 1089 del 1939, che la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale, è favorita e sostenuta secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004.) . Lo stesso Codice, all'articolo 111, prevede che all'attività di valorizzazione dei beni culturali, che è ad iniziativa pubblica o privata, possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

Nello specifico, la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre quella ad iniziativa privata è considerata attività socialmente utile in quanto tale è riconosciuta la sua finalità di solidarietà sociale.

Inoltre la medesima amministrazione, riguardo alle anzidette agevolazioni, se-

gnala ulteriori provvedimenti. In particolare, il Decreto 6 ottobre 2015, sulla concessione in uso a privati di immobili del demanio culturale dello Stato, nonché il Decreto ministeriale 22 dicembre 2015, sulla realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei il quale prevede la concessione a studi di giovani artisti italiani e stranieri, per la realizzazione di produzioni artistiche, per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone simbolico.

Infine, il MIBACT rammenta la proposta di legge AC 2950, concernente le agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 54, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

Per quanto riguarda le start-up culturali, si fa presente che sono previste misure incentivanti, tra cui quella di utilizzare gratuitamente, spazi e locali all'interno delle soprintendenze, con le modalità e le condizioni stabilite in apposito regolamento.

## ALLEGATO 6

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo  
C. 2950 Ascani.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 2950 recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative »;

rilevato che l'articolo 1 del testo presenta un'autonoma definizione di « impresa culturale e creativa » non più ancorata alla definizione di *start-up* innovativa di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 (recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »), invece contenuta nel testo originario della proposta stessa;

osservato che, l'articolo 2, comma 1, in materia di benefici e agevolazioni, senza un esplicito coordinamento ai fini definitivi con il richiamato decreto-legge n. 179/2012, rimanda ugualmente alle seguenti disposizioni in esso contenute:

articolo 26 in materia di atto costitutivo di *start-up* innovative;

articolo 27 in materia di remunerazione con strumenti finanziari della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato;

articolo 28 in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle *start-up* innovative;

articolo 29 in materia di incentivi all'investimento in *start-up* innovative;

articolo 30 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* e altri interventi di sostegno per le *start-up* innovative;

articolo 31, in materia di composizione e gestione della crisi nell'impresa *start-up* innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo;

sottolineato che l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), fa riferimento anche alle opere dell'ingegno inerenti alla cinematografia e all'audiovisivo; ricordato a questo proposito che la recente legge n. 220/2016 (recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo ») provvede anch'essa a definire l'impresa cinematografica o audiovisiva, ai fini dell'attribuzione delle relative provvidenze, quali incentivi fiscali e finanziari e altre tipologie di contributi e forme di sostegno, tra cui la costituzione di un'apposita sezione del Fondo speciale di garanzia per le PMI;

osservato che i predetti richiami sono operati senza specificare sufficientemente il grado di « autonomia » e di differenza tra la definizione di « impresa culturale e creativa » e quella di *start-up* innovativa, anche ai fini della verifica di un eventuale effetto estensivo dell'ambito applicativo delle agevolazioni e dei benefici previsti, tenendo in considerazione i conseguenti effetti finanziari;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, richiama l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015 (recante « Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ») relativo alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria senza alcuna specificazione alle fattispecie previste nel nuovo testo in esame;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, comma 1, richiama l'articolo 8-*bis*

del decreto-legge n. 3/2015, rubricato *Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese*, senza tuttavia specificare in che termini operi il Fondo di garanzia a specifico sostegno delle imprese culturali,

delibera di esprimere:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

verifichi la Commissione di merito l'effetto estensivo di disposizioni di agevolazione e di benefici a favore delle « imprese culturali e creative » prevedendo la loro armonizzazione con le forme di sostegno già esistenti per determinate tipologie di imprese culturali, in particolare, per quelle cinematografiche e audiovisive.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento della società L'isolante K-Flex Spa di Roncello (MB) (*Discussione e rinvio*) ..... 181

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 183

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 184

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 183

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 185

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento della società L'isolante K-Flex Spa di Roncello (MB).**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che nel corso della seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di

carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta. Dà, quindi, la parola al presentatore dell'atto di indirizzo ai fini della sua illustrazione.

Davide TRIPIEDI (M5S), primo firmatario della risoluzione, osserva che essa è volta a scongiurare la chiusura dello stabilimento K-Flex di Roncello, a seguito della discutibile decisione dell'azienda di delocalizzare la produzione attualmente effettuata nel territorio italiano. La motivazione di tale decisione non discende da difficoltà economiche o finanziarie, ma unicamente dalla volontà di massimizzare i profitti. La conseguenza, tuttavia, sarà il licenziamento dei 187 dipendenti, da quarantacinque giorni in presidio davanti allo stabilimento, al quale non possono accedere a causa della negazione dei loro diritti sindacali. Ricorda, ancora, che i dipendenti dello stabilimento si sono mostrati estremamente collaborativi con l'a-

zienda accettando, lo scorso anno, di prestare ore di lavoro straordinario per fronteggiare i picchi di produzione. A fronte di ciò, l'azienda, che pure ha beneficiato di 12 milioni di euro di finanziamenti pubblici, non ha mai risposto alle ripetute convocazioni al tavolo negoziale presso il Ministero dello sviluppo economico. Chiede, pertanto, alla sottosegretaria di farsi portavoce presso il Ministero dello sviluppo economico della necessità di porre il massimo impegno per impedire la realizzazione del disegno dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali dell'azienda e l'integrità del tessuto economico del territorio. A suo giudizio, è necessaria la massima tempestività, data la prossima scadenza del termine delle trattative presso il Ministero dello sviluppo economico. Il fallimento di tali trattative comporterà, infatti, il passaggio della competenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori licenziati, esito che si augura si riesca a scongiurare. Auspicando, una rapida approvazione dell'atto di indirizzo in discussione, invita, comunque, a valutare l'opportunità di svolgere un'audizione della RSU dello stabilimento.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN), ricordando che la K-Flex, oltre agli incentivi citati dal collega Tripiedi, ha ricevuto dalla società SIMEST, partecipata dalla Cassa depositi e prestiti, anche venti milioni di euro per un aumento di capitale, ravvisa notevoli somiglianze tra la vicenda oggi in discussione e quella riguardante l'Electrolux che, grazie anche all'impegno della Commissione, unita nelle sue componenti, del Governo e delle istituzioni della Regione Friuli Venezia Giulia, si è risolta positivamente con la rinuncia dell'azienda alla programmata delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali degli stabilimenti coinvolti. Allo scopo, pertanto, di favorire una soluzione simile anche per lo stabilimento della K-Flex, grazie anche all'impegno trasversale di tutta la Commissione, preannuncia la presentazione di

una propria risoluzione vertente sul medesimo oggetto.

Con l'occasione, chiede, quindi, chiarimenti sulla possibilità per i parlamentari di assistere, in qualità di uditori, alle trattative in corso presso il Ministero per lo sviluppo economico, per lo meno a quelle di carattere locale, considerate la resistenza in passato interposte dalle competenti strutture ministeriali.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI fa presente che il Governo e, in particolare, il Ministro dello sviluppo economico, è già impegnato nella vicenda dello stabilimento L'isolante K-Flex di Roncello, avendo avviato un tavolo di trattative, in cui ha assunto un atteggiamento molto risoluto nei confronti dell'azienda, come risulta anche dal tenore della risposta del Ministro stesso in occasione del *question time* dello scorso 8 marzo, proprio alla Camera dei deputati. Da parte sua, condividendo le motivazioni dei commissari, si riserva di esprimere il punto di vista del Ministero che rappresenta nel prosieguo della discussione, rimanendo a disposizione dei deputati per qualsiasi approfondimento o richiesta che intendano avanzare in merito alla vicenda.

Renata POLVERINI, *presidente*, si unisce all'esortazione al Governo di mettere il massimo impegno perché la trattativa si chiuda positivamente, osservando che l'eventuale audizione della RSU dello stabilimento non porterebbe alcun elemento di novità in un quadro i cui dettagli sono ampiamente noti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Casellato, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione in essa contenuta.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**Nuovo testo C. 3671-ter Governo.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Incerti, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144 approvata, in un testo unificato, dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

osservato che il provvedimento reca disposizioni che incidono sulle materie di competenza della XI Commissione nella misura in cui determinano riflessi sui rapporti di lavoro pubblici o sui livelli occupazionali nel settore privato;

considerate le modifiche, introdotte dall'articolo 4 della proposta di legge, alla disciplina relativa agli enti parco e, in particolare, le disposizioni concernenti le modalità di selezione del direttore dell'ente parco e il suo stato giuridico ed economico, nonché le disposizioni, recate dal medesimo articolo 4, relative alla determinazione della pianta organica degli enti parco e al reclutamento del relativo personale;

rilevato che, nell'ambito dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 11, non appare necessario prevedere una specifica deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di consentire il collocamento in aspettativa del lavoratore privato chiamato ad assumere l'incarico di direttore dell'ente parco;

osservato che il comma 1, lettera *g*), capoverso comma 14, sesto periodo, del medesimo articolo 4 fissa al 1° gennaio 2017 il termine entro il quale tutti gli enti

parco dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie;

rilevato che l'articolo 9-*bis* prevede che, nel quadro delle attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali, sia possibile destinare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di attività e progetti esclusivamente riguardanti i giovani fino a 35 anni di età, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga ad ogni altra disposizione di legge;

considerato che l'articolo 12 prevede che l'organico di un'area marina protetta sia costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), capoverso comma 14, sesto periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiornare il termine a decorrere dal quale gli enti parco sono tenuti ad avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Nuovo testo C. 3671-ter Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3671-ter, recante una delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, che intende assicurare la coerenza sistematica della disciplina dell'amministrazione straordinaria, stratificatasi per effetto della successione dei provvedimenti adottati in materia, assicurando il contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse pubblico per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale;

considerato che, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di im-

prese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

apprezzato il rafforzamento della tutela dei lavoratori coinvolti nelle procedure di amministrazione straordinaria, previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, che introduce, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, la previsione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali dalla data di apertura della procedura per l'ammissione fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali;

rilevata, a tale proposito, l'opportunità di meglio definire, anche nell'esercizio della delega, i profili attuativi della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali da applicare in caso di amministrazione straordinaria, anche con riferimento ai limiti di durata degli interventi straordinari di integrazione salariale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	186
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	190
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	191

#### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	189

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che tiene conto di quanto evidenziato nella seduta precedente, in sede di svolgimento della relazione illustrativa (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), condividendo il contenuto della proposta di parere della relatrice, ritiene però che, trattandosi di un rilievo piuttosto importante, sarebbe preferibile prevedere una condizione anziché un'osservazione.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, riformula la propria proposta di parere nel senso di indicato dalla deputata Lenzi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2017.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpE) rileva che la Commissione sta esaminando un disegno di legge particolarmente complesso, che affronta argomenti importanti, risultando per alcuni versi disomogeneo. Sottolinea, quindi, la rilevanza dell'articolo 1, relativo alla sperimentazione clinica dei medicinali, ricordando che l'Italia si trova in grave ritardo in questo settore. Auspica, pertanto, che attraverso le modifiche contenute nel disegno di legge in oggetto, si possa colmare tale ritardo, rendendo più agevoli gli aspetti procedurali. Osserva che il testo dell'articolo 1 appare esaustivo e reca una delega con principi e criteri direttivi precisi. Segnala, in particolare, l'elemento positivo costituito dalla previsione di requisiti per l'autorizzazione alla conduzione di sperimentazione da parte dei singoli centri di ricerca. Rileva, infatti, l'opportunità che la ricerca sia condotta solo in quelle strutture che presentano livelli adeguati sia per quanto riguarda i

volumi dei casi trattati che per quanto concerne gli esiti degli stessi. Evidenzia, in particolare, la necessità di aumentare il numero di centri che operano nella fase 1 della sperimentazione, ricordando che attualmente in Italia sono molto poche le strutture di questo tipo. Ravvisa, inoltre, l'esigenza di una sburocratizzazione dei comitati etici, introdotti per una finalità nobile ma attualmente assai poco efficienti. Ribadendo la necessità di una valutazione oggettiva delle strutture ai fini dell'autorizzazione, invita a pensare ad un adeguato processo di formazione per quanto riguarda l'attività di ricerca. Segnala come aspetto critico, in relazione a tale tema, quello della previsione dell'invarianza della spesa, osservando che per realizzare un sistema efficiente occorre effettuare le necessarie verifiche e ricordando che un investimento in tal senso può rappresentare un volano per lo sviluppo di un'attività dall'alto valore economico.

Passando al tema dell'ordinamento delle professioni sanitarie, dichiara di condividere l'esigenza, da molti avvertita, di una sistematizzazione in tale campo, ma rileva che il testo in esame prevede uno spettro troppo ampio di professioni. Segnala, quindi, l'opportunità di raggruppare settori affini, anche al fine di scongiurare eventuali sovrapposizioni.

Nel precisare che le critiche in ordine alla disomogeneità del testo da lui stesso formulate all'inizio dell'intervento si riferiscono, in particolar modo, agli articoli 11 e 12 del provvedimento, fa presente che, in ogni caso, ritiene condivisibile la previsione di una circostanza aggravante nel caso di reati commessi contro persone ricoverate, contenuta nel primo di tali articoli. Manifesta, invece, forti perplessità in relazione alle disposizioni in materia di formazione medica specialistica, recate dall'articolo 12. Segnala che quest'ultimo, attraverso una formulazione ambigua, sembra delineare un percorso formativo parallelo a quello universitario. Ritiene assai pericolosa tale ipotesi in quanto solo la formazione nell'ambito della rete universitaria può garantire risultati adeguati.

Osserva che la finalità di tale previsione sembrerebbe quella di poter utilizzare personale con livelli retributivi ridotti, con il pretesto dell'attività formativa.

In conclusione, augurandosi che si pervenga all'approvazione del provvedimento in esame in tempi ragionevoli, auspica la soppressione dell'articolo 12, per i motivi sopra illustrati.

Vittoria D'INCECCO (PD) ricorda che nel comparto della sanità operano più di un milione di soggetti e che molte professionalità sono in attesa di un adeguamento della normativa di riferimento, che in alcuni casi risale all'immediato dopoguerra. Valuta positivamente il giusto spazio dedicato dal testo in esame alla medicina di genere, rilevando che sarebbe stato opportuno introdurre anche disposizioni relative all'equilibrio di genere per quanto riguarda gli organismi direttivi degli ordini professionali.

Dichiara di condividere le criticità evidenziate dalla collega Lenzi in una seduta precedente, in relazione al riconoscimento di nuove professionalità sanitarie senza l'individuazione di un percorso formativo regolamentato. Osserva, inoltre, che in alcuni casi manca un'evidenza scientifica di risultati concreti in relazione ad alcune pratiche. Invita quindi a una riflessione approfondita su questi temi.

In relazione all'articolo 14 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, segnala l'esigenza di garantire un trattamento corrispondente anche al personale medico degli enti previdenziali.

Elena CARNEVALI (PD), facendo riferimento ai precedenti interventi in ordine all'importanza e alla complessità del testo in discussione, ribadisce la necessità di apportare ad esso delle modifiche significative. Condividendo le preoccupazioni espresse dalla collega Lenzi nella seduta precedente, fa presente che la delega recata dal provvedimento in esame con molta probabilità non potrà trovare attuazione nel corso dell'attuale legislatura.

Nel rilevare la complessità delle questioni attinenti all'introduzione di nuovi

ordini professionali, sottolinea che il percorso individuato dal provvedimento in oggetto non sembra tenere pienamente conto del quadro normativo esistente. Osserva, infatti, che occorrerebbe partire da un adeguamento al quadro normativo europeo e dal riconoscimento di eventuali obiettivi di salute insoddisfatti. Il provvedimento sembra invece partire dal riconoscimento delle nuove professioni per individuare solo in una fase successiva i requisiti formativi.

Nell'auspicare una revisione del testo approvato dal Senato in relazione a tali temi, evidenzia il rischio di introdurre una sorta di sanatoria rispetto a titoli di studio dalla dubbia validità.

Paola BINETTI (Misto-UDC) si associa alle considerazioni emerse dal dibattito circa la complessità del testo in discussione, osservando che sarebbe stato preferibile affrontare i diversi temi attraverso specifici provvedimenti.

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica, ribadisce l'esigenza di una semplificazione delle procedure, soprattutto al fine di un maggior coinvolgimento dei ricercatori più giovani al fine di poter usufruire di un maggiore potenziale di energie creative. Associandosi alle considerazioni critiche del collega Calabrò circa l'attuale ruolo dei comitati etici, sottolinea l'esigenza di assicurare un comportamento più omogeneo di tali strutture alla luce del fatto che ormai l'attività di ricerca ha un carattere multicentrico. In relazione al contenuto dell'articolo 2, relativo all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, osserva, ricordando la recente pubblicazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il provvedimento in esame può rappresentare l'occasione per eventuali correzioni al fine di rimediare alle criticità che sono già state individuate.

Nel richiamare i timori espressi in proposito dal collega Calabrò, rileva che l'articolo 12 del provvedimento, probabilmente in maniera intenzionale, presenta profili di ambiguità rispetto al percorso formativo del personale medico, rendendo

di fatto possibile una formazione « sul territorio » parallela a quella universitaria, che a suo avviso offre maggiori garanzie.

Per ciò che concerne gli ordini professionali, segnala di avere una diversa visione rispetto a molti dei colleghi che l'hanno preceduta. Ritiene poco utile modificare la normativa rispetto a professioni già strutturate come quelle degli psicologi, chimici, fisici e biologi, mentre giudica essenziale offrire un quadro normativo chiaro per quanto riguarda le figure dell'osteopata e del chiropratico. In particolare, per quanto riguarda l'osteopata ricorda che in ambito internazionale vi è un ampio riconoscimento di questa professione, in alcuni casi definita come « medico osteopata », all'esito di uno specifico percorso formativo. Nell'osservare che molti pazienti si rivolgono a tale figura professionale in relazione a determinate patologie, ribadisce l'esigenza di predisporre una normativa dettagliata e un riconoscimento di tale figura nell'ambito delle professioni sanitarie, anche al fine di offrire le necessarie garanzie rispetto al livello di competenza dei singoli profes-

sionisti. Nel sottolineare che il problema da lei posto non può essere eluso, pone in evidenza l'importanza di effettuare il giusto riconoscimento, sulla base di specifici percorsi formativi, a tutela dei professionisti e dei pazienti.

Ricordando di avere presentato anche una proposta di legge in tal senso, sottolinea che in molti casi l'alternativa all'osteopatia è rappresentata solo dal ricorso massiccio a farmaci antidolorifici.

Mario MARAZZITI, *presidente*, con riferimento ad ulteriori richieste di intervento pervenute alla presidenza, fa presente che la discussione proseguirà nel corso della prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 26 del provvedimento in esame novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa ai requisiti per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

ricordato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega per il riordino

e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, ha tratteggiato un quadro giuridico e una definizione unitaria per il settore del *no profit*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 26 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui prevede i requisiti necessari ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 26 del provvedimento in esame novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa ai requisiti per l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale;

ricordato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega per il riordino

e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, ha tratteggiato un quadro giuridico e una definizione unitaria per il settore del *no profit*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a coordinare l'articolo 26 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui prevede i requisiti necessari ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, con le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00223</i> ) .	193
7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	194
7-01216 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ...	194
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di risoluzione unitaria</i> ) .....	198
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	201

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	195
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	195
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	195

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	196
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	204
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere alternativo del deputato Zaccagnini</i> ) .....	208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, sullo stato di attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016 .....	197
AVVERTENZA .....	197

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza  
del presidente Luca SANI. — Interviene il

sottosegretario di Stato per politiche agri-  
cole alimentari e forestali, Giuseppe Casti-  
glione.

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo:**  
**Interventi a favore del settore pataticolo.**

*(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00223).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviate nella seduta dell'8 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso l'onorevole Russo e l'onorevole Zanin avevano concordato sull'opportunità elaborare un testo unitario delle risoluzioni.

Avverte, a tal proposito, che è in distribuzione una proposta di risoluzione unitaria, predisposta dal deputato Zanin, che è già stata inviata per le vie brevi ai componenti la Commissione (*vedi allegato 1*).

Dà quindi la parola all'onorevole Zanin per l'illustrazione della sua proposta di risoluzione unitaria.

Giorgio ZANIN (PD) illustra la proposta di risoluzione unitaria presentata per la cui redazione ha tenuto conto dei contenuti di tutte e tre le risoluzioni presentate e che ha integrato, su suggerimento della deputata Terrosi, con alcuni riferimenti alla coltivazione delle patate con metodo biologico.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) esprime apprezzamento per lo sforzo di sintesi del deputato Zanin, condividendo altresì i capoversi delle premesse e gli impegni concernenti la coltivazione delle patate con metodo biologico, tema non trattato dalle risoluzioni originarie.

Paolo RUSSO (FI-PdL) condivide i contenuti della proposta di risoluzione unitaria, nella quale si riconosce pienamente.

Alessandra TERROSI (PD) ringrazia il collega Zanin per aver inserito nella proposta di risoluzione unitaria il riferimento alla produzione delle patate con metodo biologico.

Luca SANI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulla risoluzione unitaria.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sui capoversi da uno a quattro delle premesse, mentre sul quinto capoverso delle premesse esprime parere favorevole purché sia riformulato nei seguenti termini: « nel settore della patata, per evitare crisi di mercato gli Stati membri sono intervenuti con aiuti nazionali; in Italia, fin dal 1988, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha utilizzato risorse nazionali per avviare due interventi strategici per il mercato della patata ». Esprime parere favorevole sul sesto, settimo ed ottavo capoverso delle premesse, mentre riguardo al nono capoverso formula un parere favorevole purché sia riformulato nei seguenti termini: « a partire dal 2012 la patata non ha più beneficiato di alcun aiuto pubblico con l'eccezione del 2014 dove, il comparto è stato aiutato con circa 3 milioni di euro destinati a sostenere la trasformazione industriale e la denominazione di origine protetta e indicazione geografica protette della patata, di cui si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1307/2013, anche nella determinazione dei diritti all'aiuto PAC 2015/2020 ». Esprime poi un parere favorevole sul decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso delle premesse.

Con riferimento alla parte dispositiva, al primo impegno, esprime un parere favorevole sulla lettera a), mentre esprime un parere favorevole previa riformulazione sulla lettera b) nei seguenti termini: « sviluppo di uno specifico progetto di ricerca genetica della patata e verifica dei risultati attraverso la realizzazione di campi sperimentali compatibilmente con le risorse disponibili annualmente ». Esprime poi un parere favorevole sulle restanti lettere del primo impegno.

Il Governo esprime inoltre parere favorevole sul secondo, terzo, quarto e quinto impegno, mentre sul sesto impegno formula un parere favorevole a condizione che venga riformulato nei seguenti termini: « a definire un programma di studio e ricerca relativo allo sviluppo di possibili sostanze, quali l'acrilamide, nella fase di trasformazione delle patate ».

Giorgio ZANIN (PD) accoglie le riformulazioni proposte dal Governo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) nel ringraziare l'onorevole Zanin per l'importante lavoro svolto nel predisporre la risoluzione unitaria, auspica che il Governo dia effettivamente seguito agli impegni assunti che rappresentano lo strumento con cui rilanciare un settore di grande rilevanza nella filiera agroalimentare italiana.

Alessandra TERROSI (PD) esprime a nome del suo Gruppo un vivo apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal collega Zanin. Manifesta soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo degli impegni contenuti nella risoluzione, che mirano a dare slancio ad un comparto che è di importanza vitale per le economie di molte realtà locali diffuse in varie zone del Paese. Sottolinea, infatti, che il comparto pataticolo è stato in grado di innovarsi nel corso del tempo e di dotarsi di specifiche misure ed organizzazioni, quali i Consorzi, che hanno consentito al settore di concentrare la produzione e di immettere sul mercato un prodotto di qualità sempre più elevata, superando anche la difficoltà derivante dal mancato riconoscimento della relativa OCM.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 8-00223 (*vedi allegato 2*).

**7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune.**

(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

**7-01216 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviate, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 9 febbraio è stato deciso di proseguire congiuntamente alle altre la discussione della risoluzione 7-00944 Gallinella.

Ricorda altresì che la Commissione ha quindi avviato un ciclo di audizioni informali, che ha comportato l'audizione di alcuni docenti universitari esperti in materia e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'ISMEA e del CREA. Sul medesimo argomento oggetto delle risoluzioni sono state inoltre svolte le audizioni formali dell'onorevole Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, e del Ministro Martina.

Avverte che, sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-01216 Zaccagnini. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, avverte altresì che l'onorevole Gallinella ha ritirato la risoluzione 7-00944 e presentato una nuova formulazione della risoluzione 7-01165, mentre l'onorevole Oliverio a sua volta ha presentato una nuova formulazione della risoluzione 7-01169. Entrambe le risoluzioni così riformulate sono state pubblicate sull'allegato B alla seduta del 21 marzo scorso.

Paolo RUSSO (FI-PdL) fa presente che nella giornata di ieri l'onorevole Catanoso ha presentato, a nome del Gruppo FI-PdL, una risoluzione che verte sullo stesso argomento degli atti d'indirizzo in oggetto e che è in via di pubblicazione. Auspica, pertanto, che l'esame di tale ultima risoluzione possa essere svolto congiuntamente alle altre.

Luca SANI, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Russo e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame delle risoluzioni in titolo, che si era convenuto di concludere nella seduta odierna, in una prossima seduta, che si riserva di convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**

**C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso è stato deciso l'abbinamento della proposta di legge C. 4161 Minardo. Ricorda altresì che nella medesima seduta si è concluso il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che ha visto l'intervento delle associazioni operanti nel settore (FIPPA, Assopanicatori, Assipan, CNA alimentare,

Confartigianato alimentazione, Italmopa e AIBI), delle associazioni della distribuzione (ANCD-CONAD, ANCC-COOP e Federdistribuzione), dell'Associazione italiana celiachia, dell'AISTEC e del professor Antonello Paparella.

Maria ANTEZZA (PD), *relatore*, ritiene opportuno che, al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge all'esame e di svolgere i necessari approfondimenti, possa essere istituito un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, preso atto delle intenzioni annunciate dal relatore, propone alla Commissione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, che possa procedere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo, per passare, poi, alla successiva fase emendativa.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**

**C. 3265 Romanini.**

*(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso si è concluso il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che ha visto l'intervento delle associazioni operanti nel settore

(FIPPA, Assopanificatori, Assipan, CNA alimentare, Confartigianato alimentazione, AIIPA, Assitol e AIBI), delle associazioni della distribuzione (ANCD-CONAD, ANCC-COOP e Federdistribuzione), dell'Associazione italiana celiachia, dell'AISTEC e del professor Antonello Paparella.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ritiene opportuno che, al fine di elaborare un nuovo testo della proposta di legge all'esame, che tenga conto degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, possa essere istituito un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, preso atto delle intenzioni annunciate dal relatore, propone alla Commissione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera, quindi, di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, nella mattinata odierna, il relatore ha inviato in via informale a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere, che è in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Avverte altresì che l'onorevole Zaccagnini ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 4*).

Mino TARICCO (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 3*).

Si sofferma in particolare sul contenuto delle condizioni, con le quali si chiede alla Commissione di merito di: porre in capo alle regioni la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno; di chiarire se l'articolo 5, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie; di integrare il disposto dell'articolo 8 al fine di prevedere che il Governo, con proprio regolamento, istituisca un marchio nazionale dei prodotti delle aree naturali protette, conferendo priorità alle produzioni biologiche di queste aree; di riformulare l'articolo 9, comma 2, al fine di escludere — in capo all'Ente parco — gli interventi di gestione faunistica nelle aree contigue, ponendoli contestualmente in capo alle regioni, e di integrare i presupposti per l'attuazione dei predetti piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento, tra l'altro, al caso dei danni a carico di attività economico-produttive.

Silvia BENEDETTI (M5S) dichiara, a nome del suo Gruppo, di non condividere

alcune parti della proposta di parere. In particolare, si riferisce alla prima e alla quarta condizione in essa formulate, in quanto ritiene che non rispondano alla logica con la quale sarebbe corretto legiferare in tema di organizzazione delle aree naturali protette e di regolamentazione delle attività da esse svolte. Intende riferirsi al fatto che sarebbe stato necessario valorizzare un approccio scientifico nella gestione dei degli Enti parco, vincolando, innanzitutto, la nomina degli organi di vertice a specifici requisiti di competenza in campo ambientale, nonché salvaguardare, entro dei limiti, l'autonomia decisionale e gestionale dei parchi. Non ritiene, invece, che tale impostazione sia stata seguita nella proposta di parere sottoposta alla Commissione.

Colomba MONGIELLO (PD) ringrazia il relatore per aver recepito nella proposta di parere, sotto forma di condizione, la richiesta da lei avanzata di valorizzare i prodotti di qualità delle aree naturali protette attraverso l'istituzione di un marchio nazionale ad essi riferito. Sottolinea inoltre l'importanza delle disposizioni contenute nel provvedimento all'esame in materia di aree marine protette che, a suo avviso, segnano un passo in avanti della legislazione in termini di efficacia delle misure per esse previste.

Laura VENITTELLI (PD) esprime apprezzamento per l'accoglimento da parte del relatore delle osservazioni da lei formulate nella precedente seduta sulla necessità di ripristinare la competenza delle regioni a definire, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, i confini delle aree contigue alle aree protette e di chiarire cosa si intenda per « area esterna » all'area protetta.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per aver predisposto un'articolata proposta di parere che contiene i numerosi spunti emersi dal dibattito.

Massimo FIORIO (PD) manifesta vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal

relatore su un provvedimento il cui iter in sede referente è stato molto complesso, data l'ampiezza e la rilevanza dei suoi contenuti.

Ritiene che il testo all'esame, pur necessitando di alcuni interventi migliorativi che sono stati puntualmente evidenziati nella proposta di parere, persegue elementi di modernità, tra i quali: la promozione dei contratti di collaborazione e delle convenzioni con le aziende agricole presenti nel territorio del parco, la valorizzazione dei marchi di qualità a prodotti tipici e la promozione di strategie di sviluppo socioeconomico, quali quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili e della mobilità leggera e alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

**Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, sullo stato di attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *SEDE REFERENTE*

*Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello.*

## ALLEGATO 1

**Risoluzioni 7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo.****PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA**

La XIII Commissione,  
premessi che:

in Italia la patata costituisce la produzione orticola più diffusa e importante dopo il pomodoro, con circa 50.000 pataticoltori, un investimento di circa 55/60.000 ettari, una produzione di circa 1,5/1,6 milioni di tonnellate, una produzione lorda vendibile di circa 700/800 milioni di euro per le patate da consumo e circa 100 milioni di euro per le patate da industria;

la diffusione della coltivazione in tutte le regioni d'Italia consente la raccolta e la disponibilità per il consumo di prodotto fresco per circa 9 mesi l'anno, mentre nel resto d'Europa la raccolta si esaurisce in due mesi;

la coltivazione ha un elevato costo di produzione, oltre 8.000,00 euro ad ettaro, che in Sicilia raggiunge 10-11.000 euro, per il costo del seme, la preparazione del terreno, nuove tecniche di irrigazione per ridurre il consumo idrico: la patata una coltivazione efficiente e sostenibile rispetto ad altre che necessitano di maggiori apporti idrici e per l'elevata professionalità e specializzazione dei pataticoltori che applicano tecniche agronomiche e di prodotto con un elevato tasso di innovazione, che consente una segmentazione dell'offerta tra il mercato fresco e quello della trasformazione industriale;

il consumo di patate in Italia si attesta intorno a 2,2/2,3 milioni di tonnellate all'anno, soddisfatto oltre che con la produzione nazionale, con un'importa-

zione di circa 700.000 tonnellate di patate da consumo fresco è di circa 150.000 tonnellate di patate destinate all'industria, a prezzi molto variabili da un anno all'altro, in relazione agli investimenti effettuati nei Paesi fornitori; la dipendenza dalle importazioni può influire, spesso negativamente, sulla capacità di programmazione degli operatori nazionali, con prezzi all'origine più bassi per i coltivatori;

il settore della patata, fino alla riforma della politica agricola comune (regolamento dell'Unione europea 1308/2013), è stato l'unico comparto produttivo non regolamentato da una specifica organizzazione comune di mercato, e quindi non ha beneficiato di alcun sostegno comunitario; per evitare crisi di mercato gli Stati membri sono intervenuti con aiuti nazionali, in Italia, fin dal 1988, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha utilizzato risorse nazionali per avviare due interventi strategici per il mercato della patata;

l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale e lo stoccaggio privato per il prodotto, destinato al mercato del fresco, utile a dilazionare l'immissione del prodotto sul mercato; questi due interventi hanno consentito di diversificare gli investimenti nel corso degli anni e di mantenere in equilibrio il mercato, salvaguardando il reddito degli operatori del settore;

in particolare, l'accordo interprofessionale per l'industria, concordato e sottoscritto dalle parti con continuità dal 1988 fino al 2015, ha permesso di aumen-

tare il rifornimento delle industrie con patate italiane da 47.000 tonnellate fino a 200.000 tonnellate nel 2011; la riduzione delle importazioni dall'estero ha determinato un notevole risparmio per la nostra bilancia commerciale, oltre ad un significativo incremento di reddito per i pataticoltori italiani; la crescita del settore ha permesso di specializzare alcune aree del Paese verso una pataticoltura da industria (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Calabria), limitando le importazioni ai periodi di minore produzione nazionale (gennaio-marzo);

tutto ciò è stato possibile con interventi mediamente di 6 milioni di euro l'anno, che rappresentavano appena lo 0,8 per cento della produzione lorda vendibile del settore stimata in 1 miliardo di euro; con il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1182/2007, di riforma del settore ortofrutticolo, fu deciso che gli interventi nazionali dovevano cessare al 31 dicembre 2011;

a partire dal 2012 la patata non ha pertanto più beneficiato di alcun aiuto pubblico con l'eccezione del 2014 dove, utilizzando l'ultimo anno di applicazione dell'articolo 68 del regolamento dell'Unione europea n. 73/2009, è stato possibile aiutare il comparto con circa 3 milioni di euro destinati a sostenere la trasformazione industriale e la denominazione di origine protetta e indicazione geografica protette della patata;

la coltivazione della patata ha dato un rilevante contributo socio-economico a tutte le regioni italiane, in particolare alle regioni meridionali e alle aree marginali e di montagna, dove la pataticoltura garantisce il mantenimento del tessuto economico e dell'occupazione; diventa pertanto strategico salvaguardare questa specificità, minacciata dall'assenza di una strategia di intervento a favore del settore;

una politica forte a favore della pataticoltura italiana può consentire la diffusione della coltura nelle aree interne e di montagna, dove maggiore è il rischio

di abbandono delle terre, permettendo così la crescita e il rilancio dei territori e delle economie locali;

ancora limitato è il numero degli ettari coltivati a patata biologica, sia per la produzione di tuberi da consumo sia per quella di tuberi seme. Il metodo di produzione biologico, se adottato, potrebbe garantire un elevato valore aggiunto al prodotto, considerata la crescente richiesta, in ambito nazionale e comunitario, di patata « da agricoltura biologica »;

è necessario, tuttavia, mettere in atto progetti di sperimentazione nei diversi areali di coltivazione per mettere a punto la migliore tecnica agronomica adatta al metodo biologico di coltivazione, nonché progetti di ricerca per individuare le migliori varietà confacenti a tale metodo,

impegna il Governo:

ad attivare urgentemente le azioni previste dal piano nazionale per il settore pataticolo finanziato sin dal 2012 con circa 3 milioni di euro, in particolare nelle seguenti aree di intervento:

a) lotta alle principali problematiche fitosanitarie della patata (elateridi, tignola della patata, epitrix specie di nuova introduzione, nematodi a cisti); fisiopatie (maculatura ferruginea);

b) sviluppo di uno specifico progetto di ricerca genetica della patata e verifica dei risultati attraverso la realizzazione di campi sperimentali;

c) adozione di iniziative volte a promuovere e incentivare l'adozione, da parte degli operatori, di innovazioni tecnologiche nella gestione agronomica della coltura capaci di aumentare le rese, la redditività e la sostenibilità di una produzione di altissima qualità attraverso la validazione scientifica (prove sperimentali) ed aziendale (prove dimostrative);

d) attivazione di programmi colturali dedicati alla produzione di tubero-seme nazionale;

e) adozione di azioni specifiche per la tracciabilità dell'origine della patata con l'impiego della tecnica degli isotopi;

f) avvio di un programma di informazione al consumatore in materia di sicurezza alimentare, anche con metodo biologico;

g) sviluppo di progetti di ricerca per l'individuazione degli itinerari tecnici più adatti e delle varietà più appropriate alla coltivazione della patata con metodo biologico;

a proporre, in occasione della riforma di medio termine della politica agricola comune, l'inserimento della patata nella lista dei prodotti che possono beneficiare di aiuti accoppiati sulla base dell'articolo 52 del regolamento dell'Unione europea n. 1307/2013, così come già previsto dall'articolo 68 del regolamento dell'Unione europea n. 73/2009;

ad assumere iniziative per rafforzare i rapporti di filiera attraverso il riconosci-

mento di A.O.P. nazionali previste dal regolamento dell'Unione europea n. 1308/2013;

a promuovere, nelle sedi opportune, il rinnovo della convenzione con l'Osservatorio economico della patata;

a costituire un osservatorio economico nazionale della patata che, attraverso l'analisi degli andamenti produttivi in Europa e in Italia, sia in grado di fornire agli operatori del settore utili elementi per definire al meglio le strategie commerciali;

a sviluppare un programma di studio e di ricerca con l'obiettivo di assicurare ai consumatori la sicurezza alimentare dei prodotti derivanti dai processi di trasformazione della patata, con particolare riferimento alla produzione di acrilamide che si sviluppa nell'ambito dei medesimi anche allo scopo di evidenziare che tale produzione risulta molto ridotta per le patate novelle fresche.

## ALLEGATO 2

**Risoluzioni 7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,  
premessi che:

in Italia la patata costituisce la produzione orticola più diffusa e importante dopo il pomodoro, con circa 50.000 pataticoltori, un investimento di circa 55/60.000 ettari, una produzione di circa 1,5/1,6 milioni di tonnellate, una produzione lorda vendibile di circa 700/800 milioni di euro per le patate da consumo e circa 100 milioni di euro per le patate da industria;

la diffusione della coltivazione in tutte le regioni d'Italia consente la raccolta e la disponibilità per il consumo di prodotto fresco per circa 9 mesi l'anno, mentre nel resto d'Europa la raccolta si esaurisce in due mesi;

la coltivazione ha un elevato costo di produzione, oltre 8.000,00 euro ad ettaro, che in Sicilia raggiunge 10-11.000 euro, per il costo del seme, la preparazione del terreno, nuove tecniche di irrigazione per ridurre il consumo idrico: la patata una coltivazione efficiente e sostenibile rispetto ad altre che necessitano di maggiori apporti idrici e per l'elevata professionalità e specializzazione dei pataticoltori che applicano tecniche agronomiche e di prodotto con un elevato tasso di innovazione, che consente una segmentazione dell'offerta tra il mercato fresco e quello della trasformazione industriale;

il consumo di patate in Italia si attesta intorno a 2,2/2,3 milioni di tonnellate all'anno, soddisfatto oltre che con la produzione nazionale, con un'importa-

zione di circa 700.000 tonnellate di patate da consumo fresco è di circa 150.000 tonnellate di patate destinate all'industria, a prezzi molto variabili da un anno all'altro, in relazione agli investimenti effettuati nei Paesi fornitori; la dipendenza dalle importazioni può influire, spesso negativamente, sulla capacità di programmazione degli operatori nazionali, con prezzi all'origine più bassi per i coltivatori;

nel settore della patata, per evitare crisi di mercato gli Stati membri sono intervenuti con aiuti nazionali; in Italia, fin dal 1988, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha utilizzato risorse nazionali per avviare due interventi strategici per il mercato della patata;

l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale e lo stoccaggio privato per il prodotto, destinato al mercato del fresco, utile a dilazionare l'immissione del prodotto sul mercato; questi due interventi hanno consentito di diversificare gli investimenti nel corso degli anni e di mantenere in equilibrio il mercato, salvaguardando il reddito degli operatori del settore;

in particolare, l'accordo interprofessionale per l'industria, concordato e sottoscritto dalle parti con continuità dal 1988 fino al 2015, ha permesso di aumentare il rifornimento delle industrie con patate italiane da 47.000 tonnellate fino a 200.000 tonnellate nel 2011; la riduzione delle importazioni dall'estero ha determinato un notevole risparmio per la nostra bilancia commerciale, oltre ad un signifi-

cattivo incremento di reddito per i pataticoltori italiani; la crescita del settore ha permesso di specializzare alcune aree del Paese verso una pataticoltura da industria (Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Calabria), limitando le importazioni ai periodi di minore produzione nazionale (gennaio-marzo);

tutto ciò è stato possibile con interventi mediamente di 6 milioni di euro l'anno, che rappresentavano appena lo 0,8 per cento della produzione lorda vendibile del settore stimata in 1 miliardo di euro; con il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1182/2007, di riforma del settore ortofrutticolo, fu deciso che gli interventi nazionali dovevano cessare al 31 dicembre 2011;

a partire dal 2012 la patata non ha più beneficiato di alcun aiuto pubblico con l'eccezione del 2014 dove, il comparto è stato aiutato con circa 3 milioni di euro destinati a sostenere la trasformazione industriale e la denominazione di origine protetta e indicazione geografica protette della patata, di cui si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1307/2013, anche nella determinazione dei diritti all'aiuto PAC 2015/2020;

la coltivazione della patata ha dato un rilevante contributo socio-economico a tutte le regioni italiane, in particolare alle regioni meridionali e alle aree marginali e di montagna, dove la pataticoltura garantisce il mantenimento del tessuto economico e dell'occupazione; diventa pertanto strategico salvaguardare questa specificità, minacciata dall'assenza di una strategia di intervento a favore del settore;

una politica forte a favore della pataticoltura italiana può consentire la diffusione della coltura nelle aree interne e di montagna, dove maggiore è il rischio di abbandono delle terre, permettendo così la crescita e il rilancio dei territori e delle economie locali;

ancora limitato è il numero degli ettari coltivati a patata biologica, sia per la

produzione di tuberi da consumo sia per quella di tuberi seme. Il metodo di produzione biologico, se adottato, potrebbe garantire un elevato valore aggiunto al prodotto, considerata la crescente richiesta, in ambito nazionale e comunitario, di patata « da agricoltura biologica »;

è necessario, tuttavia, mettere in atto progetti di sperimentazione nei diversi areali di coltivazione per mettere a punto la migliore tecnica agronomica adatta al metodo biologico di coltivazione, nonché progetti di ricerca per individuare le migliori varietà confacenti a tale metodo;

impegna il Governo:

ad attivare urgentemente le azioni previste dal piano nazionale per il settore pataticolo finanziato sin dal 2012 con circa 3 milioni di euro, in particolare nelle seguenti aree di intervento:

*a)* lotta alle principali problematiche fitosanitarie della patata (elateridi, tignola della patata, epitrix specie di nuova introduzione, nematodi a cisti); fisiopatie (maculatura ferruginea);

*b)* sviluppo di uno specifico progetto di ricerca genetica della patata e verifica dei risultati attraverso la realizzazione di campi sperimentali compatibilmente con le risorse disponibili annualmente;

*c)* adozione di iniziative volte a promuovere e incentivare l'adozione, da parte degli operatori, di innovazioni tecnologiche nella gestione agronomica della coltura capaci di aumentare le rese, la redditività e la sostenibilità di una produzione di altissima qualità attraverso la validazione scientifica (prove sperimentali) ed aziendale (prove dimostrative);

*d)* attivazione di programmi colturali dedicati alla produzione di tubero-seme nazionale;

*e)* adozione di azioni specifiche per la tracciabilità dell'origine della patata con l'impiego della tecnica degli isotopi;

f) avvio di un programma di informazione al consumatore in materia di sicurezza alimentare, anche con metodo biologico;

g) sviluppo di progetti di ricerca per l'individuazione degli itinerari tecnici più adatti e delle varietà più appropriate alla coltivazione della patata con metodo biologico;

a proporre, in occasione della riforma di medio termine della politica agricola comune, l'inserimento della patata nella lista dei prodotti che possono beneficiare di aiuti accoppiati sulla base dell'articolo 52 del regolamento dell'Unione europea n. 1307/2013, così come già previsto dall'articolo 68 del regolamento dell'Unione europea n. 73/2009;

ad assumere iniziative per rafforzare i rapporti di filiera attraverso il riconoscimento di A.O.P. nazionali previste dal regolamento dell'Unione europea n. 1308/2013;

a promuovere, nelle sedi opportune, il rinnovo della convenzione con l'Osservatorio economico della patata;

a costituire un osservatorio economico nazionale della patata che, attraverso l'analisi degli andamenti produttivi in Europa e in Italia, sia in grado di fornire agli operatori del settore utili elementi per definire al meglio le strategie commerciali;

a definire un programma di studio e ricerca relativo allo sviluppo di possibili sostanze, quali l'acrilamide, nella fase di trasformazione delle patate.

(8-00223) « Zanin, L'Abbate, Russo, Sani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Benedetti, Massimiliano Bernini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, Lavagno, Lupo, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Placido, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zaccagnini ».

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni  
in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo  
unificato dal Senato, e abb.)**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente);

apprezzati, in via generale, i contenuti dell'articolato che interviene, con un innovativo complesso di misure, a favorire la tutela e la conservazione delle aree naturali protette;

rilevato con favore che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), punti 1) e 2), modificando l'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, integra i contenuti disciplinati dal Piano del parco, finalizzandoli al perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco ed includendovi, tra l'altro, iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, il mantenimento e il recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE;

considerato con favore che l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), punto 7), capoverso 2-ter, stabilisce che il Piano del parco possa prevedere, tra l'altro, contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali;

valutato con favore che la richiamata disposizione preveda che il piano promuova anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 12 legge n. 394 del 1991);

preso altresì atto con favore che l'articolo 8, al comma 1-*duodecies*, consente all'ente di gestione dell'area protetta

di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale;

a tale riguardo, ritenuto altresì opportuno prevedere che il Governo, con proprio regolamento, istituisca un marchio nazionale dei prodotti dei parchi, conferendo priorità alle produzioni biologiche di queste aree;

osservato che l'articolo 5 modifica in più punti gli articoli 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, stabilendo, tra l'altro, che il piano per il parco rechi altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la regione e stabilendo che: « in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria »;

rilevato che il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera f), con riferimento alle sole aree protette regionali, dispone che il regolamento per l'area protetta regionale contenga, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta;

ricordato che l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, dispone, tra l'altro, che le aree contigue alle aree protette siano delimitate da confini determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno siano stabiliti anch'essi dalle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette;

rilevato che le richiamate modifiche proposte alla normativa vigente rischiano di introdurre regolamentazioni dell'attività venatoria difformi nell'ambito dello stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree protette nell'ambito della stessa regione, di altrettante aree contigue ciascuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

ricordato peraltro che il quadro normativo vigente in materia di attività venatoria – fondato sulla legge-quadro 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 2009/147/CE, c.d. « direttiva uccelli » – affida, anche in ossequio al riparto delle competenze costituzionalmente definite, ampie competenze alle regioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo;

osservato che tale attribuzione di competenze alle regioni è altresì finalizzata ad evitare conflitti di competenze tra i vari livelli di governo del territorio ed è funzionale ad un'ottimale pianificazione dell'attività venatoria;

osservato inoltre che l'articolo 5, nel riferirsi alle aree contigue attualmente definite dal richiamato articolo 32, comma 1, non ricorre ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni ulteriori, quali « territori adiacenti » e « aree contigue ed esterne » ingenerando quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore – quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso

dubbi interpretativi sull'individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applicabile;

vista la nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette contenuta all'articolo 9 (che introduce un nuovo articolo 11. 1 nell'ambito della legge n. 394 del 1991), il quale, tra l'altro, prevede che gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue siano definiti, in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat, con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e che i piani indichino gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste;

rilevata a tale proposito l'opportunità, in primo luogo, di escludere la previsione in base alla quale il soggetto gestore dell'area protetta possa determinare gli interventi di gestione faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere più opportunamente rimessa alle regioni – nonché l'opportunità di considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed il caso danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o la presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

osservata inoltre, in relazione ai soggetti che, a norma dell'articolo 9, comma 3, risultano autorizzati all'attuazione degli interventi di gestione della fauna selvatica, la necessità che l'elenco delle tipologie di personale abilitato sia integrato, anche tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

rilevata infine l'opportunità di prevedere in capo ai titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in essere, in aree contigue alle aree marine protette, un significativo incremento del contributo, già previsto dall'articolo 8, comma 1 capoverso 1-quinquies, alle spese per il recupero ambientale e della naturalità;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda la Commissione di merito a riformulare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 12, comma 2-*bis*, e comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 32, al fine – come del resto stabilito dalla normativa oggi vigente – di porre in capo alle regioni la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno;

2) provveda altresì la Commissione a chiarire se l'articolo 5, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo – in quest'ultimo caso – una chiara definizione di entrambe le aree e precisando le modalità di istituzione delle seconde;

3) la Commissione provveda ad integrare il disposto dell'articolo 8 al fine di prevedere che il Governo, con proprio regolamento, istituisca un marchio nazionale dei prodotti delle aree naturali protette, conferendo priorità alle produzioni biologiche di queste aree;

4) provveda la Commissione a riformulare l'articolo 9, comma 2, al fine di escludere – in capo all'Ente parco – gli interventi di gestione faunistica nelle aree contigue, ponendoli contestualmente in capo alle regioni, e di integrare i presupposti per l'attuazione dei predetti piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento alla conservazione ed al re-

stauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione contenuta

all'articolo 9, comma 3, al fine di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, anche tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

b) valuti la Commissione la possibilità di prevedere un significativo incremento del contributo previsto in capo ai soggetti di cui all'articolo 8 comma 1-*quinquies*.

ALLEGATO 4

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO  
DEL DEPUTATO ZACCAGNINI**

La Commissione XIII,

premesso che:

la conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il decreto ministeriale 27 aprile 2010 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010);

l'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (Doc. CXXXVIII, n. 4, presentato alla Camera il 5 ottobre 2016) sottolinea che dal citato elenco si «rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 per cento del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste». Nella medesima relazione viene sottolineato che «nel 2015 è stata avviata la procedura per la predisposizione del 7° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette». Alle succitate aree protette vanno aggiunte le zone di protezione facenti parte della rete europea «Natura

2000» (istituita con la c.d. direttiva habitat n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, a sua volta integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 120/2003), concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo;

nella citata relazione del Ministero dell'ambiente viene sottolineato che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» (che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria – SIC e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione – ZSC) e di cui fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE). In riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (parchi nazionali, aree marine protette e riserve statali), tale sovrapposizione, infatti, raggiunge quasi il 79 per cento;

nella medesima relazione si segnala che è attualmente in corso il processo di designazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), che prevede l'individuazione di misure sito specifiche, e che nel 2015, è proseguito il lavoro mirato all'in-

tegrazione di tali misure, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle aree naturali protette di rilievo nazionale;

questo impegno – sempre secondo la medesima relazione – « si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle ZSC, con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione n. 2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti »-:

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

sia nominato come direttore dell'Ente Parco persona esperta in materie sia amministrative che ambientali;

sia vietata qualunque azione di sfruttamento delle risorse naturali all'interno delle aree protette al fine di puntare sulla valorizzazione dei prodotti agricoli del Parco favorendo la conservazione della biodiversità e non la logica di sfruttamento

commerciale delle risorse non adeguatamente controbilanciate dalle royalties che in proporzione l'Ente Parco riceve;

sia confermato il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari di sintesi all'interno del Parco e nelle aree contigue per un raggio sufficiente a permettere la non contaminazione per prossimità;

sia predisposto un piano triennale di interventi finalizzati a contenere il fenomeno del randagismo attraverso una chiara programmazione di risorse e mezzi, conferendo finalmente operatività alla legge 281/91 (tutele ambientali e riduzione del randagismo) e promuovere azioni di limitazione della caccia attraverso una moratoria quinquennale delle aree tutelate per legge in un quadro di piena e reale conservazione degli habitat e della fauna e che sia estesa l'abolizione della caccia anche nei siti Natura 2000;

sia sviluppato e approfondito l'approccio scientifico con cui deve essere affrontato il fenomeno ISPRA di contenimento della popolazione degli ungulati chiudendo a qualunque possibilità di deroga alla caccia negli Enti Parco;

le aree marine abbiano piena tutela e conservazione di fauna e flora al pari delle aree protette.

(On. Adriano Zaccagnini)

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) .....	210
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	212
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	211

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

##### Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

**Nuovo testo C. 2950 Ascani.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, con riferimento all'intervento svolto ieri dall'onorevole Bossa, precisa che le disposizioni recate dall'articolo 2, laddove applicano agevolazioni alle imprese culturali e creative che impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori in possesso di titolo di laurea magistrale, sono mutate dalla disciplina relativa alle *start up* innovative di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Formula quindi sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Luisa BOSSA (MDP) riterrebbe opportuno, per ragioni di coerenza della richiamata previsione normativa, specificare che il titolo di laurea magistrale è conseguito nelle materie del marketing e della comunicazione d'impresa.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che tale questione riguarda il merito delle scelte operate dalla Commissione Cultura e non investe le competenze della XIV Commissione. Ritiene in ogni caso che si possa inserire nelle premesse al parere un mero richiamo alla coerenza del titolo di studio previsto con l'oggetto sociale delle imprese culturali e creative.

Mario SBERNA (DeS-CD) valuta eccessiva l'esigenza di specificazione invocata dalla collega Bossa, giudicando più che sufficiente – anche tenuto conto della vastità di ambiti in cui possono operare le imprese culturali e creative – il requisito generico del titolo di laurea magistrale.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ribadito quanto già detto in ordine all'am-

bito di competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che richiama in premessa l'esigenza di valutare l'opportunità che sia assicurata la coerenza del titolo di studio previsto con l'oggetto sociale delle imprese culturali e creative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come da ultimo formulata dalla relatrice.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**Nuovo testo C. 4144.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), *relatore*, come preannunciato nella seduta svoltasi ieri e ribadito che il provvedimento in titolo non presenta profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (esame nuovo testo C. 2950 Ascani).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani recante *Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*;

ricordato che il provvedimento è volto al rafforzamento e alla qualificazione dell'offerta culturale nazionale, con particolare riguardo alla nuova imprenditorialità e all'occupazione giovanile;

preso atto che l'oggetto sociale delle imprese culturali e creative – come definito dall'articolo 1 della proposta – è l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché

al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;

richiamati i contenuti dell'articolo 2 che, mutuando la disciplina relativa alle *start up* innovative di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, individua specifici benefici e agevolazioni che si applicano alle imprese culturali e creative in possesso di determinati requisiti;

vista in particolare la lettera *f*) del comma 1, che applica agevolazioni alle imprese culturali e creative che impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata;

sottolineata al riguardo l'esigenza di valutare l'opportunità che sia assicurata la coerenza del titolo di studio previsto con l'oggetto sociale delle imprese culturali e creative;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di ferrovie turistiche. S. 2670, approvato dalla Camera (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	213
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	228
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	215
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	230
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	231
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	232
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	218
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	225
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	233
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	226
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	234

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

**La seduta comincia alle 8.30.**

##### Istituzione di ferrovie turistiche.

**S. 2670, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 8<sup>a</sup> Commissione (Infrastrutture, trasporti) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2670, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico », approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso

dell'esame presso la Camera, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, sul testo della proposta di legge C. 1178, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico », come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

Il provvedimento è all'esame del Senato dopo un approfondito esame da parte della Commissione di merito della Camera dei deputati che ha significativamente modificato il testo iniziale ed ha consentito di giungere ad un testo sostanzialmente condiviso, come testimonia l'ampia convergenza politica sul disegno di legge, approvato dall'Assemblea della Camera con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.

Nel prosieguo si sofferma sulle principali modifiche introdotte nel corso dell'esame in Aula Camera, rinviando per il resto all'illustrazione già svolta lo scorso 21 dicembre.

Alle finalità del provvedimento, enunciate all'articolo 1 – quali la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle – nel corso dell'esame in Assemblea della Camera è stata aggiunta quella della disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

In via generale, l'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene demandata dall'articolo 2 ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, viene meno il riferimento alla proposta delle Regioni come propedeutica all'attivazione dell'*iter* approvativo del citato decreto.

È confermato che occorre che si tratti di tratte ferroviarie, dismesse o sospese,

caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri nell'ambito del Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione agli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria di competenza. Rimane fermo che l'integrazione di detto decreto può essere successivamente attivata anche dalle Regioni.

In deroga a tale disciplina, è stato riformulato il comma 2, che ora individua un elenco di linee ferroviarie suscettibili di essere classificate, con decreto ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche in questo caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Contratto di programma con RFI o dalle Regioni e che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delle infrastrutture. Con analogo decreto si provvede alla revisione della relativa classificazione al mutare delle condizioni che avevano indotto a classificare una data linea come tratta ferroviaria ad uso turistico.

Fra le novità introdotte nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera segnala la previsione (al comma 6) secondo cui nell'individuazione delle tratte in esame particolare attenzione è prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.

Fra le altre novità introdotte nel corso dell'esame in Assemblea Camera, segnala inoltre la riformulazione dell'articolo 5, in materia di norme per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse da parte delle amministrazioni competenti, in cui si rende ancor più esplicita l'applicabilità a dette procedure del Codice degli appalti e la possibilità di esperire le procedure in via telematica.

Segnala infine tra le principali novità una disciplina *ad hoc* (all'articolo 10) sull'utilizzo dei ferrocicli sulle linee ferrovia-

rie dismesse o sospese, purché si eviti comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.**

**Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione lavoro della Camera sulla proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la retribuzione ai lavoratori può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro; emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento. La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro, si intendono

tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'articolo 2 definisce i conseguenti obblighi del datore di lavoro o committente, relativi alla comunicazione obbligatoria fatta al centro per l'impiego competente. Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria, i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 3 prevede che il Governo stipuli una convenzione con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa, con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della legge. La convenzione deve essere stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni della legge acquistano efficacia decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.

L'articolo 4 dispone che la legge non si applica ai datori di lavoro non titolari di partita IVA, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 5 disciplina infine le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione ammini-

strativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti; pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale; in questo secondo caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) dichiara di non concordare con l'osservazione relativa all'esclusione del lavoro stagionale agricolo dall'ambito di applicazione della proposta di legge, in quanto proprio nell'ambito di questa tipologia di lavoro è particolarmente diffuso il lavoro nero, che la proposta di legge intende contrastare.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), *relatore*, osserva che nell'ambito del lavoro stagionale agricolo è spesso impiegato personale straniero sprovvisto di un conto corrente in Italia e nell'Unione europea.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) rileva che la proposta di legge contempla la possibilità di pagamento della retribuzione in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro, superando così il problema della mancata titolarità di un conto corrente da parte del lavoratore. Sottolinea che i problemi generati dalla proposta di legge non riguardano specifici settori lavorativi ma l'aggravio burocratico a carico dei centri per l'impiego.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) fa presente che l'osservazione relativa

all'esclusione del lavoro stagionale agricolo attiene più a profili di merito che ha profili di competenza della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone, alla luce dei profili di competenza della Commissione, di sostituire l'osservazione proposta dal relatore con una diversa osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei centri per l'impiego, evitando eccessivi aggravii procedurali e burocratici.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), *relatore*, riformula il parere nel senso indicato dal Presidente (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato nel corso della seduta.

#### **Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

##### **Nuovo testo C. 2950.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo della proposta di legge C. 2950 Ascani recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 – modificato in sede referente rispetto al testo iniziale, anche nel titolo – è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.

Il testo si compone di sei articoli.

L'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa. Si tratta dei seguenti requisiti: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa. La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, della disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché per la costituzione di uno specifico elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pubblicità, è demandata ad un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto può disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, anche a persone giuridiche pubbliche e private.

L'articolo 2 prevede alcuni benefici e agevolazioni di cui possono beneficiare le imprese culturali e creative che risultano in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli recati dall'articolo 1. Si tratta di benefici in parte simili a quelli previsti per le *start-up* innovative. Possono beneficiare delle agevolazioni innanzitutto le imprese culturali e creative: che sono considerate micro, piccole o medie imprese in base all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/UE della Commissione europea; le cui

azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato; il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, non sia superiore a 5 milioni di euro; che abbiano almeno un quarto degli impiegati, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata; che non risultano costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei 3 anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

L'ultimo requisito è ripreso nell'articolo 3, comma 2, primo periodo, che prevede l'istituzione della sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il medesimo articolo 3 stabilisce, altresì, che l'iscrizione nella sezione speciale – che consente, nel rispetto della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative, tra l'altro, a forma giuridica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio – avviene sulla base di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

L'articolo 4 concerne buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 5 dispone che, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 (che ha disciplinato il

cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Per le medesime finalità, l'articolo 5 dispone, inoltre, che il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, contenga specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente.

In base all'articolo 6, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, cessa – con effetto dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate – l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VIII Commissione Ambiente della Camera, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4144 recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

La proposta di legge, già approvata dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, per lo più modificando la legge quadro n. 394 del 1991 (d'ora in avanti « legge quadro »). Il testo approvato dal Senato è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, modificando in più punti l'articolo 2 della legge quadro, interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la classificazione delle aree protette marine. L'articolo disciplina, inoltre, l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare e reca misure per le aree protette inserite nella rete « Natura 2000 » e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato previsto che, nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera sia stipulato d'intesa con la Regione interessata, anziché Sentita la regione come prevedeva il testo approvato dal Senato.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge quadro che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si

prevede il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente.

L'articolo 2 consente ai Comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale (comma 1). Il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro esclusivamente per le predette finalità (comma 2). Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.

L'articolo 2-*bis* consente di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, di cui all'articolo 9 della legge quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.

La nuova procedura per la nomina del Presidente prevede che il Presidente è nominato: —con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, — nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata espe-

rienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta proposta del Ministro, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso, con esplicito e motivato riferimento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta. Decorso il suddetto termine senza il raggiungimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a procedere alla nomina motivata del Presidente, scegliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella suddetta terna, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere.

L'articolo 5, modificando diversi articoli della legge-quadro, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco. Sulla base del nuovo comma 6, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate. La nuova procedura si articola nelle seguenti fasi: 1) l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e — sulla base di una modifica approvata in Commissione — e dei Comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle Regioni interessate e al Ministero; 2) il Ministero dell'ambiente può apportare integrazioni e modifiche, che devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo; 3) ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita; in ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato senza che né il Ministero abbia recato modifiche o

integrazioni né la Regione abbia manifestato dissenso, il regolamento è approvato nel testo adottato dall'ente parco.

I Comuni adeguano non solo i propri regolamenti, come già prevede la norma vigente, ma anche gli strumenti urbanistici al regolamento del parco. Come già prevede la norma vigente, il regolamento diventa efficace entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, decorso inutilmente termine, in assenza dei predetti adeguamenti, le disposizioni del regolamento del parco entrano in vigore e prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto ad applicarle.

L'articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco. In tali aree, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale, l'attività venatoria, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata solo, sulla base di una modifica approvata dalla Commissione, dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Nella procedura di approvazione del Piano per il parco, che coinvolge *in primis* Ente parco e Regione, vengono altresì coinvolti i Comuni delle aree contigue al parco e, nel caso in cui il piano non sia definitivamente approvato dalla Regione, entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, viene approvato entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 6 – che modifica l'articolo 13 della legge quadro, recante la disciplina sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco – prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro ses-

santa giorni dalla richiesta (comma 1). Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 3). Durante l'esame in sede referente è stato introdotto il nuovo comma 3-*bis*, che introduce una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D. In particolare, il nuovo comma 3-*bis*) prevede – ove le previsioni del piano del parco e del regolamento siano state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici – che gli enti locali competenti provvedano ad autorizzare i predetti interventi e che, in caso di non conformità, la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.

L'articolo 7 modifica l'articolo 15 della legge n. 394/1991, in materia di indennizzi, delimitandone l'ambito ai danni provocati dalla fauna selvatica « nel parco », quindi soltanto nei confini del parco stesso; inoltre, istituisce nel bilancio dell'Ente parco un apposito capitolo per il pagamento di indennizzi ed espungendo la previsione di risarcimenti.

L'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*. In particolare, i commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato previsto che il versamento di tali canoni opera *una tantum* e sono state soppresse le disposizioni che demandavano a decreti ministeriali la determinazione dell'ammontare definitivo dei contributi. Il nuovo comma 1-*octies.1*, inserito dalla Commissione, prevede infatti che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto

all'articolo 28. Si segnala, al riguardo, che l'articolo 28, che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi, è stato integrato nel corso dell'esame in sede referente, allo scopo di prevedere che il sistema di PSE sia attivato anche per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* della legge quadro.

Ulteriori disposizioni riguardano: l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima; la concessione dell'uso del marchio del parco; la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli *habitat* protetti della rete « Natura 2000 » o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani. Viene altresì previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica

e, in base ad un'integrazione approvata in sede referente, anche a consentire l'esercizio delle attività previste dalla legge. Il comma 2 aggiunge alla legge n. 394 del 1991 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.

L'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la normativa sugli Enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge n. 394/1991, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-*bis*. Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (tra le quali cui anche i parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, come da elenco Istat) per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma in esame. Ai sensi del comma 2 – che si applica in deroga ad ogni altra disposizione – le risorse utilizzabili per le finalità citate dal comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette. Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco.

L'articolo 9-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221/2015). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare. Il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura in-

tegrale dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, al fine di introdurre una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area. Sulla base della nuova disciplina, si prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge.

L'articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione (di cui vengono disciplinati la procedura per l'emanazione nonché i relativi contenuti), al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, A, B, C, D, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un periodo al nuovo testo del comma 2 dell'articolo 19, al fine di precisare che qualora un'AMP sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

L'articolo 12, comma 1, aggiunge l'articolo 19-*bis* alla legge quadro, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette (AMP). In realtà tale nuovo articolo non disciplina solo tale programma ma, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca

dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.

L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti (anche eliminando il riferimento al soppresso Ministero della marina mercantile) all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale (nuovo comma 1 dell'articolo 21 della legge quadro).

L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1 (introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge).

L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge quadro, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita una modifica volta a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il riferimento alla procedura di

demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

L'articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 30 della legge quadro, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. Rispetto al testo approvato dal Senato, l'aggiornamento delle sanzioni con decreto del Ministro è stata circoscritta all'importo delle sole sanzioni amministrative pecuniarie ed è stata ancorata a taluni parametri.

L'articolo 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 31 della legge quadro, al fine di prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate all'ente gestore del medesimo parco. Si dispone, inoltre, che il Ministro dell'ambiente approvi le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 349/1986, confermando per lo più quanto previsto dal testo vigente.

L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

L'articolo 19 istituisce (mediante l'aggiunta delle lettere *f-bis*) e *f-ter*) all'articolo 34, comma 1, della L. 394/91) i Parchi

nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino) e, a tal fine, destina risorse finanziarie.

L'articolo 19-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, della legge quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.

L'articolo 21 reca alcune modifiche all'articolo 36 della legge quadro (L. 394/91), al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento.

L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, il comma 1, che modifica il comma 6 dell'articolo 6 della legge quadro, è volto a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto del-

l'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Con riferimento a tale sostituzione, si rinvia a quanto rilevato a proposito dell'articolo 16.

L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa). Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un comma che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, rinvia a criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio (dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.

L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità).

L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale (comma 1), e a tal fine, nonché

per divulgare le attività svolte e i risultati conseguiti, prevede (al comma 2) la convocazione della Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni.

L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. Lo stesso articolo detta i principi e i criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega, nonché le modalità di adozione del decreto delegato. Tali criteri e modalità devono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore. Si prevede che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto.

L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo il contenuto della delega scaduta disciplinata dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015. L'articolo 28, commi 1 e 2, delega il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi, finalizzati all'introduzione di un sistema volontario

di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 28-*bis* detta una disciplina transitoria, per allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga all'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, prorogandoli fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

L'articolo 29 introduce, con riferimento a tutte le disposizioni, nonché con riferimento alla legge 394/1991, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Nuovo testo C. 3918 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice, senatrice Cardinali, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri della Camera sul nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3918, recante « Ratifica ed esecuzione

della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, che si compone di 33 articoli, si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima.

L'articolo 3 modifica il codice penale, inserendovi nuovi delitti relativi al traffico di organi da persona vivente e modificando fattispecie già vigenti.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali della legge n. 91 del 1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coordinarne l'apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Convenzione.

Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 6 concerne una riserva che il Governo italiano apporrà al momento del deposito della ratifica, relativa alla determinazione della giurisdizione.

L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani.

L'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone infine in ordine all'entrata in vigore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione del relatore, onorevole Catalano, impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 11<sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale del Senato sul disegno di legge A.S. 2233-B, recante « Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato », approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato e, in seconda lettura, alla Camera.

La Camera, nella seduta del 9 marzo 2017, ha approvato – in seconda lettura – il disegno di legge in un testo nel quale sono confluite le modificazioni proposte dalla Commissione XI all'esito dell'esame in sede referente, che presenta considerevoli integrazioni rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura.

Il provvedimento si compone di 26 articoli organizzati in tre Capi.

Il Capo I, recante misure per la tutela del lavoro autonomo, comprende gli articoli da 1 a 17 concernenti: l'ambito di applicazione (articolo 1); la tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali (articolo 2); la disciplina delle clausole e delle condotte abusive (articolo 3); la disciplina dei diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti originali e alle invenzioni del lavoratore (articolo 4); delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle

professioni organizzate in ordini o collegi (articolo 5); deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 6); la stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, denominata DIS-COLL (articolo 7); disposizioni fiscali e sociali (articolo 8); deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (articolo 9); ruolo dei centri per l'impiego nel fornire informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione (articolo 10); delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 11); informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati (articolo 12); disposizioni in materia di indennità di maternità (articolo 13); tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio (articolo 14); modifiche al codice di procedura civile in materia di prestazione di opera continuativa e coordinata e di estensione della disciplina delle prove scritte ai lavoratori autonomi (articolo 15); procedura di adozione dei decreti legislativi in materia di atti pubblici rimessi alle professioni, di sicurezza e protezione sociale dei professionisti e di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 16); istituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (articolo 17).

Il Capo II, recante disposizioni in materia di lavoro agile, comprende gli articoli da 18 a 24 concernenti: la definizione di lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti (articolo 18); la disciplina della forma e del recesso dall'accordo di lavoro agile (articolo 19); la disciplina del trattamento, del diritto all'apprendimento continuo e della certifi-

cazione delle competenze del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (articolo 20); il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro (articolo 21); misure per la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (articolo 22); tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 23); aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano (articolo 24).

Il Capo III (Disposizioni finali) è composto dagli articoli 25, recante disposizioni finanziarie, e 26, recante clausola di entrata in vigore.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.50.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di ferrovie turistiche (S. 2670, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S.2670, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016;

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale « ordine pubblico e sicurezza » e « tutela dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) e *s*), Cost.), alla materia di competenza concorrente « grandi reti di trasporto » (articolo 117, terzo comma, Cost.) e alle materie di competenza regionale « turismo » e « reti di trasporto di rilevanza regionale » (articolo 117, quarto comma, Cost.);

la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, in rispetto del principio di leale collaborazione;

preso atto che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il processo di individuazione, in via generale, delle tratte ferroviarie da destinare ad uso

turistico viene demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

rispetto al testo già esaminato dalla Commissione viene meno il riferimento alla proposta delle Regioni come propeudeutica all'attivazione dell'*iter* approvativo del citato decreto;

preso atto altresì che sono stati riformulati i commi 2 e 3 ed introdotto il comma 4, ai sensi dei quali, in deroga alla disciplina appena richiamata: viene demandato ad un decreto ministeriale la classificazione come tratte ferroviarie ad uso turistico delle linee ferroviarie elencate nel testo di legge (comma 2); dette linee devono essere finanziate a carico del Contratto di programma con RFI o dalle Regioni, a meno che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delle infrastrutture (comma 3); viene demandato ad analogo decreto la revisione della relativa classificazione al mutare delle condizioni che avevano indotto a classificare una data linea come tratta ferroviaria ad uso turistico (comma 4);

ritenuto opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, con cui sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte dismesse o sospese caratterizzate da particolare

pregio culturale, tenga conto delle proposte a tal fine avanzate dalle singole Regioni;

*b)* si valuti l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta di legge interviene sulle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.) e « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che, con riferimento all'impiego di lavoratori stagionali in agricoltura, particolarmente diffuso in alcune Regioni d'Italia, le nuove disposizioni po-

trebbero risultare di difficile applicazione, dal momento che questa tipologia di lavoro coinvolge frequentemente e per periodo di tempo molto limitato lavoratori stranieri sprovvisti di conto corrente in Italia e nell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità, alla luce di quanto evidenziato in premessa, di escludere dall'ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, come definiti dall'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (Nuovo testo C. 1041 Di Salvo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta di legge interviene sulle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.)

e « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei centri per l'impiego, evitando eccessivi aggravii procedurali e burocratici.

ALLEGATO 4

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative  
(Nuovo testo C. 2950 Ascani).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge interviene nel suo complesso sulle materie « ordinamento civile » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*) ed *e*, Cost.);

considerato che rilevano altresì le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela dei beni culturali », anch'esse di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. *e*) ed *s*, Cost.) e le materie « valorizzazione dei beni culturali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 3918 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo disegno di legge del Governo C. 3918, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

preso atto che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'in-

troduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento penale », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *a*) e *l*), Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 6

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2233-B, recante « Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato », approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 9 giugno 2016 e in seconda lettura presso la Camera dei deputati in data 2 marzo 2017;

considerato che:

le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia « ordinamento civile », ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l));

le diverse disposizioni del provvedimento attengono, altresì, alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « previdenza sociale », « sistema tributario e contabile dello Stato », « opere dell'ingegno » e « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva statale, nonché alle materie « tutela e sicurezza del lavoro », « professioni », « tutela della salute » e « previdenza complemen-

tare e integrativa », spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,

rilevato altresì che l'articolo 16 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soltanto nella forma dell'acquisizione del parere per l'adozione dei decreti legislativi in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 11);

ritenuto che tale disposizione deve essere valutata alla luce dell'orientamento recentemente emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che, per le ipotesi in cui ricorra nell'ambito di un procedimento di delega una 'concorrenza di competenze' tra lo Stato e le Regioni, ha ritenuto necessario che la legge statale predisponga adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 251 del 2016),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, in materia di tutela e sicurezza del lavoro negli studi professionali.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (391) e modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (393).

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali ..... 235

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

Nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124

(391) e modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (393).

**Audizione di rappresentanti  
di organizzazioni sindacali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.15 alle 9.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 236

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio*) ..... 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 237

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 8.05.

**Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi MARATTIN, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e i senatori Maria Cecilia GUERRA (MDP), Magda Angela ZANONI (PD) e Antonio D'ALÌ (FI-PdL).

Luigi MARATTIN, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Marattin per la rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 marzo 2017.*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398).**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dei tempi a disposizione e anche all'esito dell'odierna audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, propone che la Commissione richieda al Governo di non procedere nell'adozione del decreto prima che la Commissione esprima il proprio parere. Il termine per l'espressione del parere scadrebbe infatti il 25 marzo. Ritiene che la Commissione sarà in grado di concludere l'esame dello schema di decreto la prossima settimana. Constatato l'assenso della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 23 marzo 2017, nel corso della quale i relatori presenteranno la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.05.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	238
Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).	
Audizione di rappresentanti dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	238
Audizione di rappresentanti di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	239
Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	239
Audizione di rappresentanti dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	239
Audizione di rappresentanti di UPA – Utenti Pubblicità Associati ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	240
Comunicazioni del presidente .....	240
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 576/2756 al n. 578/2768</i> ) .....	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	240

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per l'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi, il presidente, Marco Follini, i vicepresidenti, Giovanni Stabilini e Matteo Levi, e la direttrice generale, Chiara Sbarigia; per Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, la presidente, Agnese Fontana e il vicepresidente, Marco Visalberghi; per l'Ordine nazionale dei giornalisti, il vicepresidente, Santino Franchina; per l'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, il presidente, Francesco Rutelli, e la responsabile pianificazione strategica, Francesca Medolago Albani; per l'UPA – Utenti Pubblicità Associati, la direttrice generale, Giovanna Maggioni.

**La seduta comincia alle 10.25.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).**

**Audizione di rappresentanti dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marco FOLLINI, *presidente di A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE) e Roberto FICO, *presidente*.

Marco FOLLINI, *presidente di A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, Matteo LEVI, *vicepresidente di A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, Giovanni STABILINI, *vicepresidente di A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, e Chiara SBRIGIA, *direttrice generale di A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.30, è ripresa alle 13.10.**

**Audizione di rappresentanti di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Agnese FONTANA, *presidente di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani*, e Marco VISALBERGHI, *vicepresidente di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido

PELUFFO (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Agnese FONTANA, *presidente di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani*, e Marco VISALBERGHI, *vicepresidente di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Santino FRANCHINA, *vicepresidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Santino FRANCHINA, *vicepresidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Franchina, dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.30.**

**Audizione di rappresentanti dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Francesco RUTELLI, *presidente dell'Anica – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S), Maurizio ROSSI (Misto-LC), Roberto RUTA (PD), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Roberto FICO, *presidente*.

Francesco RUTELLI, *presidente dell'Anica – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, e Francesca MEDOLAGO ALBANI, *responsabile pianificazione strategica dell'Anica – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di UPA – Utenti Pubblicità Associati.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giovanna MAGGIONI, *direttrice generale di UPA-Utenti Pubblicità Associati*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), il deputato Vinicio

Giuseppe Guido PELUFFO (PD), e Roberto FICO, *presidente*.

Giovanna MAGGIONI, *direttrice generale di UPA-Utenti Pubblicità Associati*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Maggioni, dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 576/2756 al n. 578/2768, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16 alle 16.30.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE***(dal n. 576/2756 al n. 578/2768)*

GASPARRI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

in data 23 febbraio 2017, lo scrivente ha ricevuto risposta all'interrogazione prot. n. 2697/COMRAI del 7 febbraio c.a. nella quale si chiedevano spiegazioni su un documento del Comitato di redazione della Tgr Sardegna relativo alla messa in onda, all'interno degli spazi di informazione, di una serie di servizi realizzati presso la sede della società Tiscali;

il contenuto di tali servizi era incentrato sul programma di corsi di addestramento e di avviamento all'imprenditoria destinati ai giovani, denominato « Open Campus »;

nella risposta fornita dal caporedattore della Tgr Sardegna, Piras, si legge testualmente: « l'azienda Tiscali non è in alcun modo coinvolta nei servizi che abbiamo realizzato », « non ci risultano corsi a pagamento », « la nostra preoccupazione è stata da subito quella di evitare qualsiasi riferimento al luogo fisico Tiscali proprio per non indurre a credere che ci fosse un legame con l'azienda », « il motivo della mancata messa in onda dipende dal fatto che avremmo voluto avere un piccolo magazzino di almeno 4-5 esperienze diverse in vari settori e in luoghi diversificati »;

considerato che:

« Open Campus » è uno dei tanti servizi commerciali offerti dall'azienda Tiscali, e come tale è pubblicizzato a pagamento su organi di informazione regionale, alla medesima stregua degli abbona-

menti alla linea telefonica o alle promozioni commerciali sulla linea *internet*;

per avere informazioni su « Open Campus » via *internet* gli interessati possono accedere alle varie proposte e al listino dei prezzi direttamente dal sito *OpenCampusTiscali.it*, dove sono illustrati i servizi offerti e le tariffe,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che i servizi della Tgr Sardegna siano stati concordati durante un colloquio ufficiale tra il caporedattore Piras, un redattore della testata e la rappresentante della società Tiscali, Alice Soru, e che tale colloquio si sarebbe svolto nei locali della Tiscali;

se risponda al vero che i servizi siano stati realizzati, in contraddizione con la preoccupazione sostenuta da Piras di voler evitare qualsiasi riferimento al luogo fisico Tiscali, proprio nella sede Tiscali, in località Sa Illetta a Cagliari;

se non risulti alla RAI che Tiscali abbia pubblicizzato l'avvio della collaborazione con la Tgr Sardegna mediante Instagram, Twitter e Facebook;

se non risulti che tali annunci, pubblicati nei giorni 26, 27 e 30 gennaio 2017, anticipavano addirittura l'avvio di un nuovo *format* creato in collaborazione con la redazione giornalistica della Sardegna, denominato « Pausa Caffè »;

se non risultino alla RAI alcuni *post* sui social *network* di Tiscali in cui il testo è accompagnato da fotografie che ritraggono il redattore e il telecineoperatore della Tgr Sardegna utilizzati per la regi-

strazione di una delle puntate con il testo: « Buongiorno Regione! Stamattina « Pausa caffè » in #OpenCampus@tgrsardegna@giusinea@nkdpnd@beppe\_ba@rikatz si sono raccontati davanti ad un caffè caldo con @paolomastino A breve tutti i dettagli sul nuovo format « Pausa Caffè » nato dall'incontro tra #BuongiornoRegione e Open Campus, per adesso accontentatevi di un po' di backstage! #Pausacaffe#Tgrsardegna#Rai#Tv#OpenCampusLife »;

se risponda al vero che il motivo della mancata messa in onda di tale format non è affatto quello di non avere ancora messo in archivio un numero sufficiente di puntate, ma piuttosto la dura presa di posizione del Comitato di redazione della Tgr Sardegna, contrario all'inopportuna iniziativa. (576/2756)

**RISPOSTA.** — In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli elementi forniti dal caporedattore della TGR Sardegna.

Il servizio oggetto dell'interrogazione costituisce un tassello di un'attività editoriale più articolata che prevede la costruzione di un approfondimento formato da almeno 4-5 esperienze diverse in vari settori merceologici ed in luoghi diversificati (ad esempio altri spazi di co-working università, eccetera), con l'obiettivo di poter realizzare sul tema in questione una narrazione dettagliata e scrupolosa, come sempre, legata al territorio.

Al tempo stesso, l'azienda Tiscali non è in alcun modo coinvolta nei servizi realizzati: si tratta di uno spazio di co-working che si trova nell'edificio di Sa Illetta dove i giovani che non possono permettersi di affittare locali vengono ospitati, usufruiscono di una serie di servizi (tavoli, consulenze su vari settori) con la possibilità di mettersi in rete scambiando esperienze.

Per quanto concerne il colloquio tra il dott. Soru e la dott.ssa Piras, responsabile della redazione TGR Sardegna, la stessa precisa che non c'è stato un « colloquio ufficiale » ma semplicemente un incontro del tutto informale in occasione della visita

all'Open Campus effettuata proprio per avere contezza di come si svolge il lavoro nei co-working;

I servizi sono stati realizzati nel co-working perché è lì che i giovani svolgono la loro attività (è appunto il senso del co-working), nello spirito che contraddistingue la mission della testata di essere sui luoghi dove accadono o si svolgono gli eventi cercando sempre di fornire una lettura reale dei fatti e degli avvenimenti.

La TGR Sardegna non ha nella maniera più assoluta « pubblicizzato » l'avvio di collaborazioni anche perché non c'era e non vi è alcuna forma di collaborazione. Si tratta esclusivamente del racconto di alcune storie di giovani che hanno avviato start up nello spazio di co-working.

Tutto ciò premesso — fermo restando che i servizi realizzati da Paolo Mastino non contengono loghi nè alcun riferimento ad aziende private — la mancata messa in onda dei servizi oggetto dell'interrogazione è da riferire esclusivamente alle motivazioni editoriali sopra sintetizzate.

**ANZALDI.** — Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

per due volte nel giro di pochi giorni il conduttore della rete La7, concorrente della Rai, Giovanni Floris, è stato invitato per presentare il suo ultimo libro nelle trasmissioni Rai « Che Tempo che Fa » di Fabio Fazio e « Le Parole della settimana » di Massimo Gramellini;

Floris, Fazio e Gramellini, stando alle informazioni reperibili in rete, avrebbero in comune lo stesso agente, Beppe Caschetto;

nel periodo compreso tra il 25 settembre 2016 e il 5 febbraio 2017 i clienti della Itc2000 (società di Beppe Caschetto) compaiono spesso come ospiti nelle trasmissioni di Fazio e Gramellini, che fanno parte entrambi della cosiddetta scuderia di Caschetto, secondo quanto riferito sul sito ufficiale della stessa Itc2000;

anche le altre due presenze fisse nelle suddette trasmissioni, e cioè Luciana Litzetto e Geppi Cucciari, rientrano tra gli artisti rappresentati dalla Itc2000;

secondo un articolo pubblicato lo scorso 15 febbraio sul « Fatto quotidiano », la trasmissione « Che tempo che fa » è non di rado teatro di ospitate che promuovono trasmissioni di reti concorrenti;

di recente è accaduto che i protagonisti di « Masterchef », che è trasmesso su Sky e che condivide con la trasmissione di Raitre la stessa casa di produzione, e cioè la Endemol, sono stati invitati come ospiti nella trasmissione « Che tempo che fa »;

si chiede di sapere:

per quale motivo a Raitre, e in particolare nelle trasmissioni come « Che Tempo che fa » e « Le Parole della settimana », sia presente questa concentrazione di conduttori e ospiti riconducibili al medesimo agente;

a quanto ammontino i compensi che, a vario titolo, sono stati corrisposti alla Itc2000 da parte della Rai, anche considerando la quota di onorari che deriva dai supercompensi corrisposti ad artisti e giornalisti;

per quale motivo i giornalisti della Rai, che conducono trasmissioni, siano equiparati agli artisti, creando così una separazione rispetto agli altri giornalisti della Rai, a partire dai direttori dei telegiornali, il cui ruolo non è certamente meno gravoso;

se ritengano opportuno che una trasmissione di Raitre promuova trasmissioni di reti concorrenti, che condividono con la trasmissione Rai la stessa casa di produzione esterna. (578/2768)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*I programmi « Che tempo che fa » e « Le parole della settimana » annoverano tra i propri ospiti personaggi di rilievo della scena culturale e dello spettacolo, di quella sociale e della politica, soprattutto nella chiave dell'attualità e della risonanza sociale. Sotto il profilo quantitativo i due programmi registrano complessivamente la presenza annuale di oltre 500 ospiti, nel cui ambito rientrano ovviamente anche quelli citati nell'interrogazione di cui sopra: per quanto attiene Giovanni Floris, ad esempio, a « Che tempo che fa », l'invito era riferito alla recente pubblicazione del libro « Quella notte sono io », sul dramma del bullismo (tema di grande rilievo per Rai, cui ha specificamente dedicato — tra l'altro — la settimana 21-27 novembre 2016 attraverso programmi, campagne di comunicazione, ecc.).*

*Per quanto riguarda i « giornalisti Rai che conducono trasmissioni », questi sono pienamente equiparati ai loro colleghi giornalisti; situazione diversa si registra invece per quei giornalisti che avendo un rapporto di collaborazione di natura artistica rientrano in tale specifico ambito.*

*Da ultimo, per quanto attiene alla scelta degli ospiti, nel rilevare come in nessun modo Rai agisca in senso promozionale verso prodotti della concorrenza, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la linea dei programmi citati sia incentrata sulla presenza di personaggi (che di fatto ne rappresentano il « tessuto connettivo ») che risultino di interesse editoriale per gli spettatori sui temi — come sopra detto — dell'attualità e della risonanza sociale.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	245
COMMISSIONE PLENARIA:	
Trasmissione atti all'autorità giudiziaria .....	245
Comunicazioni della Presidente .....	245

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Seguito dell'audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 15 marzo 2017, del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Luigi CHIAPPERO, *legale della Società Juventus Football Club*, esprime alcune considerazioni sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (MDP), Giulia SARTI (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod) e Angelo ATTAGUILE (LNA) e i senatori Luigi GAETTI (M5S), Stefano ESPOSITO (PD) e Giuseppe PAGANO (AP-CPE).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Luigi Chiappero per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta è sospesa alle 16.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta riprende alle 16.30.****Trasmissione atti all'autorità giudiziaria.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che è pervenuta una richiesta di trasmissione di atti all'autorità giudiziaria. Propone pertanto che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che i documenti siano inviati in copia all'Auto-

rità richiedente mantenendone la classifica di segretezza.

*(La Commissione concorda).*

**Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi testé riunitosi, ha convenuto, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, che la Commissione si avvalga della collaborazione dell'ing. Federica Cucco.

Comunica infine che la missione a Foggia, già prevista per il 3 aprile, è rinviata ad altra data.

**La seduta termina alle 16.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo Zuccaro (*Svolgimento e conclusione*) ..... 246

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

##### La seduta comincia alle 8.50.

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo Zuccaro.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sul canale *web-tv* della Camera dei deputati, attraverso il segnale audio-video originariamente destinato al circuito chiuso.

Ricorda che si tratta della prima volta che viene effettuata tale modalità di trasmissione, a seguito di quanto deliberato dal Collegio dei Questori della Camera per

agevolare la diffusione, attraverso la *web-tv* del sito della Camera, dei lavori degli organi parlamentari.

Dal punto di vista tecnico, la seduta sarà visibile in diretta sulla *web-tv* della Camera, con inquadratura fissa sul banco della presidenza. Gli interventi degli altri oratori saranno trasmessi in diretta con il sonoro. Vi sarà la titolazione dell'oggetto della seduta, sul lato dello schermo, senza sottotitoli dei nomi degli oratori. La seduta è in ogni caso registrata, catalogata e ricercabile nell'archivio della *web-tv*.

Il Comitato prende atto.

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo ZUCCARO.

Il dottor Carmelo ZUCCARO interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per una richiesta di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla

quale risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Luca FRUSONE (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che il procuratore Zuccaro è accompagnato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Andrea Bonomo, al quale dà la parola.

Interviene il dottor Andrea BONOMO sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una richiesta di precisazione di Laura RAVETTO, *presidente*, risponde il

dottor Andrea BONOMO, proseguendo il suo intervento.

Interviene per una ulteriore precisazione il dottor Carmelo ZUCCARO.

Il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) interviene per una ulteriore osservazione.

Risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Zuccaro e il dottor Bonomo, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	248
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	248

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono, per la SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato, Gianni Gasbarrini, direttore mercati e clienti, e la dottoressa Anna Scafuri, responsabile delle relazioni istituzionali e comunicazione.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

#### Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato di SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimento, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) e il deputato Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato di SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	249
Audizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Rosa De Pasquale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	249

#### COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

**La seduta comincia alle 9.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Rosa De Pasquale.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Rosa DE PASQUALE, *Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istru-*

*zione e formazione del Ministero dell'Istruzione*, svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Edoardo PATRIARCA (PD), Marialucia LOREFICE (M5S) ed Elena CARNEVALI (PD), ai quali replica Rosa DE PASQUALE, *Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia la dottoressa De Pasquale per il contributo fornito.

**La seduta termina alle 10.25.**

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	250
Audizione del Direttore della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'INPS Vincenzo Damato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	250

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del Direttore della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'INPS Vincenzo Damato.

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi

dell'INPS Vincenzo Damato, che ringrazia della presenza.

Vincenzo DAMATO, *Direttore della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'INPS*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati, Federico D'INCÀ (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Sebastiano BARBANTI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Vincenzo DAMATO, *Direttore della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'INPS*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad un'altra seduta.

#### La seduta termina alle 10.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) <i>(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)</i> .....	3
--	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	8
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro informale con il Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei, il Mercato Unico Digitale europeo e la protezione dei Dati Personali, Dara Murphy, sui temi inerenti il suo portafoglio .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	10
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Atto n. 389) <i>(Deliberazione)</i> .....	11
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Utilitalia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche .....	13
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate. C. 3925 Scanu <i>(Esame e rinvio)</i> .....	14
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	23
5-10892 Sisto e Laffranco: Sullo sblocco della contrattazione nel pubblico impiego .....	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	53
5-10893 Menorello: Sul rispetto della normativa in materia di ricollocazione del personale in disponibilità presso le pubbliche amministrazioni .....	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	55
5-10894 Dieni e altri: Sul rispetto della tempistica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di esercizio della funzione di indirizzo politico dei ministri .....	23
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	56

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	24
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	24

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (esame emendamenti C. 4286-A Governo – Rel. Lattuca). Emendamenti C. 4268-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	57
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	42
Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	48
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	58
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	51
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	59

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	60
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774	

Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	75
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3174 Francesco Sanna – Adozione della proposta di legge C. 3891 come testo base</i> ) .....	76
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 approvata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	77
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1202 Arlotti ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
AVVERTENZA .....	79
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione del Direttore dell'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), Ministro Plenipotenziario Francesco Azzarello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e C. 4325 Caruso ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	81
<b>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato dalla Commissione)</b> .....	88
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144 approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-10895 Quartapelle Procopio: Sul trattamento dei lavoratori frontalieri a San Marino ...	84
<b>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</b> .....	89
5-10896 Spadoni: Sulla convocazione del Comitato interministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICS) .....	85
<b>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</b> .....	91
5-10897 Piras: Sul fermo di un sindaco italiano all'aeroporto di Istanbul .....	85
<b>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</b> .....	93
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-08834 Sanga: Sulle diciannove donne curde bruciate vive dal <i>Daesh</i> a Mosul .....	86
<b>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</b> .....	94
5-02290 Manlio Di Stefano: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.	
5-10802 Cimbro: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi.	
5-10787 Tidei: Su trasferimenti forzati di comunità beduine e sul futuro di progetti di cooperazione allo sviluppo a rischio di demolizione nei territori palestinesi .....	86
<b>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</b> .....	96

5-10402 Scagliusi: Sulla specifica disciplina per il rilascio di passaporti per il personale di volo .....	87
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	98

#### IV Difesa

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 <i>final</i> ) », del professor Stefano Silvestri, <i>Past president</i> e membro del comitato direttivo dell'Istituto affari internazionali (IAI), e del dottor Alessandro R. Ungaro, ricercatore nell'area Sicurezza e difesa del medesimo Istituto .....	99
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	99
Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 100 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	100
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101

#### V Bilancio, tesoro e programmazione

##### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ..	103
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	129
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	130
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	134
---	-----

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 .....	137
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	142
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ....	138
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	145
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	138
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	147
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	148

## RISOLUZIONI:

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	139
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.	
Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e CNA .....	141
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela il comparto dell'oro (ANTICO) .	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	141

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	149
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 Sereni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO DEI NOVE:

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo .....	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
ERRATA CORRIGE .....	151

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori .....	152
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione. COM(2016)588 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i> ) .	152
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale della Relatrice</i> ) .....	158

## SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 3990 – Adozione del testo base</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Testo base adottato dalla Commissione</i> ) .....	161

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	155
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	162

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	165
Sui lavori della Commissione .....	157

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche .	166
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	171
5-10373 Vallasca: Misure <i>antidumping</i> a favore dell'industria siderurgica europea .....	166
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	173
5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa .....	167
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	175
5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico .....	167
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	176
5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società <i>benefit</i> .....	167
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	177

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	168
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	179
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	170

**XI Lavoro pubblico e privato**

## RISOLUZIONI:

7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali dello stabilimento della società L'isolante K-Flex Spa di Roncello (MB) ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	181
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	183
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	184
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. Nuovo testo C. 3671-ter Governo (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	183
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	185

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	186
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	190
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	191

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	189

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo ( <i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00223</i> ) .	193
7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	194
7-01216 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ...	194
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di risoluzione unitaria</i> ) .....	198
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	201

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	195
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	195
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini ( <i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	195

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	196
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	204
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere alternativo del deputato Zaccagnini</i> ) .....	208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	197
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari, sullo stato di attuazione del cosiddetto Testo unico sul vino di cui alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016 .....	197
AVVERTENZA .....	197

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) .....	210
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	212
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	211

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di ferrovie turistiche. S. 2670, approvato dalla Camera (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	213
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	228
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	215
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	230
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	231
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	232
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	218
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 3918 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	225
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	233
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	226
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	234

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (391) e modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (393).	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali .....	235

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	236
--	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i> ) .....	237
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	237
---	-----

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori .....	238
-----------------------------------	-----

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).	
---	--

Audizione di rappresentanti dell'A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	238
---	-----

Audizione di rappresentanti di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	239
---	-----

Audizione di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	239
--	-----

Audizione di rappresentanti dell'ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	239
--	-----

Audizione di rappresentanti di UPA – Utenti Pubblicità Associati ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	240
---	-----

Comunicazioni del presidente .....	240
------------------------------------	-----

ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 576/2756 al n. 578/2768</i> ) .....	241
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	240
---	-----

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Seguito dell'audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	244
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	245
---	-----

### COMMISSIONE PLENARIA:

Trasmissione atti all'autorità giudiziaria .....	245
--	-----

Comunicazioni della Presidente .....	245
--------------------------------------	-----

## COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
---	--

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Carmelo Zuccaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	246
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	248
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	248

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	249
Audizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Rosa De Pasquale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	249

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	250
Audizione del Direttore della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'INPS Vincenzo Damato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	250

